



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIORNO **26** DEL MESE DI **GENNAIO** DELL'ANNO **2024**

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai signori magistrati:

Dr.	Flavio	MONTELEONE	- Presidente
D.ssa	Franca	AMADORI	- Consigliere relatore
D.ssa	Gabriella	BONAVOLONTÀ	- Consigliere

all'udienza del **26 gennaio 2024** ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nel procedimento di **revisione n. 42/2020 del Registro Generale delle istanze di revisione**, concernente l'istanza avanzata da

- 
- 1) **ZUNCHEDDU Beniamino**, nato a Cagliari, il 27 aprile 1964
libero - sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Burcei - presente
 - 2) **Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari** ⁽¹⁾

essendo lo **ZUNCHEDDU** assistito dall'Avvocato Mauro TROGU (*del Foro di Cagliari*)

PARTI CIVILI COSTITUITE:

1. **PINNA Luigi** (*unico sopravvissuto all'eccidio*) e **FADDA Daniela** (*consorte del PINNA, nonché figlia di FADDA Gesuino e sorella di FADDA Giuseppe, entrambi vittime dell'eccidio*)
a ministero dell'Avvocato Alessandra Maria DELRIO (*del Foro di Sassari*)
2. **FADDA Maria Caterina** (*sorella minore di FADDA Daniela*), unitamente al nipote **CASULA Valentino** (*quest'ultimo in qualità di erede di FADDA Maria, sorella maggiore, deceduta in Sinnai, in data 7 dicembre 2021*)
a ministero dell'Avvocato Francesca SPANU (*del Foro di Cagliari*)
3. **CONTI Maria Iolanda** (*seconda moglie di FADDA Gesuino, costituita parte civile nel procedimento originario, deceduta in Cagliari, il giorno 24 maggio 2007*)
già assistita all'epoca dall'Avvocato Antonio BELLU (*del Foro di Cagliari*)

⁽¹⁾ in persona della **D.ssa Francesca NANNI**.

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

VISTI gli atti, la sentenza di condanna divenuta irrevocabile e l'istanza di revisione;

LETTI i capi d'imputazione, così concepiti:

Capo A)

del delitto di cui agli artt. 56 – 81 cpv. – 575 – 573 n. 3 c.p.

(triplice omicidio volontario premeditato e tentato omicidio volontario premeditato)

per avere, esplodendo contro di loro colpi di fucile da caccia calibro 12 caricato a pallettoni, cagionato la morte di FADDA Gesuino, FADDA Giuseppe e PUSCEDDU Ignazio ed aver compiuto atti idonei a cagionare la morte di PINNA Luigi, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà e commettendo il fatto con premeditazione.

Capo B)

del delitto di cui agli artt. 10 – 12 e 14 della Legge 14 ottobre 1974, n. 497

(detenzione e porto illegali di arma comune da sparo)

per avere illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un fucile da caccia calibro 12.

Fatti commessi in agro di Sinnai ⁽²⁾, l'8 gennaio 1991.

UDITA la relazione svolta dal Consigliere Franca AMADORI.

* * *

RITENUTO IN FATTO.

1. Con istanza inviata a mezzo plico postale in data 10 dicembre 2020, pervenuta alla cancelleria di questa Sezione Quarta Penale in data **17 dicembre 2020**, veniva formalizzata dalle due parti indicate in epigrafe richiesta di revisione della sentenza emessa in data 8 novembre 1991 dalla **Corte d'Assise di Cagliari** nell'ambito del procedimento penale n. 590/1991 R.G.N.R. iscritto presso la locale Procura della Repubblica, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari con sentenza del 16 giugno 1992, definitiva in data **21 dicembre 1992**, all'esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso all'epoca formalizzato dall'odierno richiedente **ZUNCHEDDU Beniamino** davanti alla Suprema Corte di Cassazione.

Trattasi di revisione chiesta ai sensi della lettera "c" dell'articolo 630 c.p.p. ⁽³⁾.

1.1. Veniva disposta la citazione delle parti per l'udienza del giorno **11 febbraio 2021**, al solo fine di consentire una valutazione di ammissibilità dell'istanza nel contraddittorio di tutte le parti interessate, vale a dire la vittima sopravvissuta, **PINNA Luigi**, nonché i familiari superstiti delle altre vittime (essendo *medio tempore* deceduta **CONTI Maria Iolanda**, consorte

⁽²⁾ comune in provincia di Cagliari.

⁽³⁾ che così recita:

"c) [si procede a revisione] se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631".

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

dell'ucciso FADDA Gesuino, nonché matrigna di FADDA Giuseppe, inteso "PEPPEDDU", anch'esso ucciso, e delle sorelle FADDA).

Invero, dalla lettura della corposa istanza e dei numerosissimi allegati emergeva che l'unica prova *nuova* indicata nell'istanza di revisione, intesa come elemento che *certamente* non era stato valutato, né era valutabile durante il procedimento di cognizione genetico, era costituita esclusivamente da alcune intercettazioni ambientali e telefoniche, in stretto dialetto campidanese, captate nel corso del procedimento penale n. 7719/2019 R.G.N.R. iscritto contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Cagliari a modello 44, a seguito dell'esposto presentato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari dall'Avvocato Mauro TROGU.

In tale denuncia il detto legale affermava che esso difensore aveva redatto una *bozza* di richiesta di revisione, che peraltro allegava all'indicato documento (*cf. allegato 15-C all'istanza di revisione*), perché aveva rinvenuto un verbale di sequestro di munizioni effettuato il 26 giugno 1991 (*quindi circa sei mesi dopo la strage*) nel medesimo ovile dove i **FADDA** furono uccisi, dal quale, a suo dire, si doveva desumere che autori della strage furono almeno due soggetti e non uno solo. Nell'esposto veniva specificato che tale atto si trovava nel fascicolo di un procedimento penale, anch'esso alquanto risalente, ma istruito contro altri indagati, e precisamente il n. 29/1993 R.G.N.R., iscritto contro tale **PIRAS Silvio** ed altri.

Questa Corte pertanto, non essendo il Collegio in grado di comprendere il dialetto utilizzato dagli interlocutori, riteneva necessario procedere alla trascrizione delle parole dialettali ed alla contestuale traduzione in lingua italiana di tali conversazioni, a cura di un perito linguista conoscitore del dialetto campidanese.

Soltanto all'esito il Collegio avrebbe potuto valutare se effettivamente tali intercettazioni possedessero, almeno in astratto, elementi di novità probatoria tali da poter condurre ad una pronuncia assolutoria, anche solo di tipo dubitativo.

1.2. Quindi si rinviava all'udienza del **2 marzo 2021** al fine di nominare un interprete dell'indicato dialetto, ma tale udienza non si teneva per ragioni legate alla pandemia da COVID-19 (essendo rimasto colpito da tale morbo uno dei componenti del Collegio) a causa della quale venivano inviate apposite controcitazioni con rinvio all'udienza del **22 aprile 2021**.

Durante quest'ultima udienza, veniva nominato quale perito il **sig. Alessandro NOCCO**, con studio in Assemini (*comune in provincia di Cagliari*), alla via Giovanni LEO, n. 14, al quale veniva chiesto di ascoltare i DVD contenenti i *files* audio delle suddette intercettazioni e di trascrivere le parole pronunciate da coloro che erano intercettati esattamente come da lui percepite (e quindi in dialetto) con corrispondente traduzione in lingua italiana.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

L'ufficio di Procura Generale presso questa Corte, in persona dei due Sostituti designati ⁽⁴⁾, indicava ulteriori conversazioni da trascrivere e tradurre, anch'esse allegare all'istanza di revisione.

1.3. All'udienza del **15 luglio 2021** il detto perito chiedeva una riassegnazione di termine (posto che quello già assegnato era scaduto da qualche tempo), essendosi verificato un imprevisto tecnico determinato dal fatto che uno dei *compact disc* a lui consegnati era difettoso e quindi non consentiva un ascolto adeguato, mentre l'altro dischetto recava troppo rumore di sottofondo e quindi era stato necessario inviarlo nuovamente al R.I.S. di Roma - per il tramite della Procura di Cagliari - perché provvedesse alla "ripulitura", vale a dire all'eliminazione del rumore anzidetto.

La relazione peritale veniva infine inviata via PEC in data **22 luglio 2021**, ma il giorno successivo perveniva via PEC una nota a firma dell'Avvocato Mauro TROGU tesa a chiedere di sottoporre alcuni dei *files* audio trascritti dal perito ad un proprio consulente di parte, in quanto, a suo dire, la traduzione non era fedele.

Dichiarava di poter fare tale affermazione perché egli stesso aveva affiancato il perito nel corso delle operazioni peritali ed aveva udito con le proprie orecchie frasi che non risultavano riportate fedelmente.

1.4. All'udienza del **28 settembre 2021**, già fissata sin dall'udienza del 15 luglio 2021 durante la quale è stato riassegnato il termine per il completamento della perizia, il perito si presentava in aula e quindi rispondeva alle domande delle parti e del Collegio (*cf. fonotrascrizione in atti*). All'indicata udienza, la Difesa depositava un elaborato redatto dai consulenti tecnici a difesa (*nominati dopo il deposito della relazione peritale, senza espressa autorizzazione del Collegio*), sig. Salvatore Ilario SANNA, ex Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in congedo e sig. Francesco PINNA ⁽⁵⁾, ex Ispettore Capo della Polizia di Stato in congedo.

Questi ultimi sostenevano che, ascoltando le tracce con programmi di ascolto meno professionali rispetto a quello utilizzato dal perito, ma diversi tra loro, tra cui il diffuso e ben noto programma "*VLC Media Player*", le parole pronunciate dagli interlocutori intercettati apparivano diverse da quelle trascritte dal perito.

Anche tali consulenti erano presenti all'udienza del 28 settembre 2021 ed uno di essi, Francesco PINNA, veniva sentito nel contraddittorio delle parti.

⁽⁴⁾ nelle persone del **Dottor Francesco PIANTONI** e del **Dottor Vincenzo SAVERIANO**, quest'ultimo collocato a riposo per raggiunti limiti di età nel corso del procedimento.

⁽⁵⁾ non v'è parentela tra costui ed il sopravvissuto all'eccidio **PINNA Luigi**.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

In ogni caso, nulla avendo opposto il Procuratore Generale, il Collegio acquisiva la relazione redatta dai consulenti tecnici a difesa, seppure nominati in numero superiore rispetto a quello consentito dall'art. 225 c.p.p.

In estrema sintesi, questi ultimi contestavano al perito di avere trascritto come "*incomprensibile*" un contenuto che invece era possibile distinguere, utilizzando i programmi *software* anzidetti.

Il perito replicava di aver utilizzato un programma professionale, vieppiù accurato in quanto i *files* da lui ascoltati erano stati "ripuliti" a cura del R.I.S. dei Carabinieri di Roma, ed inoltre egli non aveva inteso leggere i brogliacci di polizia, proprio per evitare di lasciarsi anche solo lontanamente condizionare dalla lettura di tali documenti riassuntivi redatti dagli operanti.

Riferiva infine di avere consentito all'Avvocato Mauro TROGU di affiancarlo nelle operazioni peritali e di averlo reso partecipe dell'ascolto delle frasi meno chiare.

Come s'è già detto, veniva sentito alla stessa udienza del 28 settembre 2021 anche il consulente tecnico nominato dalla Difesa, Francesco PINNA, il quale faceva osservare di aver trascritto le pause intercorse tra una frase e l'altra, indicando anche la durata della pausa, mentre il perito aveva inserito tre puntini per le pause più brevi ed aveva indicato la durata solo per le pause più lunghe.

Alla domanda avanzata dal Collegio sulle ragioni per le quali la Difesa non avesse nominato un proprio consulente fin dall'inizio delle operazioni peritali, come autorizzato dalla Corte, l'Avvocato TROGU rispondeva che lo **ZUNCHEDDU** non aveva mezzi economici (*cfr. pag. 31 della fonotrascrizione*) e che riteneva che il "*lavoro svolto dai Carabinieri potesse essere confermato dal perito*". Tuttavia, la riferita scarsità di mezzi economici non gli aveva poi impedito di nominare ben due consulenti, in luogo dell'unico che sarebbe stato consentito ai sensi dell'art. 225 c.p.p.

Alla ripetuta udienza del 28 settembre 2021, infine, sia il Procuratore Generale, sia la Difesa, sia le parti civili chiedevano un'integrazione di perizia, affinché il perito esaminasse nuovamente i due progressivi 427 e 430 del R.I.T. 2354/19, al fine di confermare la propria precedente trascrizione, ma il Collegio, all'esito della camera di consiglio, riteneva che non si trattasse di integrazione, bensì di mera rivisitazione della relazione peritale già svolta sui due indicati progressivi, peraltro trascritti altresì dai consulenti tecnici della Difesa, di talché rigettava l'istanza e disponeva rinvio all'udienza del **27 gennaio 2022** per le conclusioni in ordine alla ammissibilità dell'istanza di revisione, a sua volta legata alla valutazione in merito all'effettiva "forza rescindente" dell'unica e sola prova nuova allegata alla richiesta di revisione (le intercettazioni ambientali del 2020, senza le quali l'istanza avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile *de plano*).



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

1.5. Con nota pervenuta alcuni giorni prima e precisamente il **13 gennaio 2022**, la Procura Generale avanzava istanza tesa ad ottenere l'acquisizione di una serie di atti (alcuni dei quali digitalizzati e quindi prodotti su un DVD allegato alla nota sopra indicata) *non* allegati all'istanza di revisione, nonché una ulteriore perizia su alcune intercettazioni telefoniche **nuove e diverse** rispetto a quelle oggetto della perizia fonica già conclusa.

Chiedeva inoltre un'ennesima integrazione della perizia linguistica già svolta perché una delle ventidue intercettazioni contenute nel quesito peritale non compariva nei *files* trasmessi al perito nominato da questa Corte, NOCCO Alessandro, e precisamente la telefonata n. 48 (R.I.T. 2352/2019) delle ore 18.12 del 28 febbraio 2020.

A sua volta, la Difesa effettuava produzioni documentali del tutto nuove avendo coinvolto un terzo consulente tecnico che aveva proposto un'ennesima diversa modalità di analisi delle medesime intercettazioni *ambientali* ed altresì un *quarto consulente* (**PUDDU Mario**).

Con separata ordinanza allegata al verbale dell'indicata udienza del **27 gennaio 2022**, questa Corte autorizzava, ora per allora, l'attività delegata al R.I.S. dal Procuratore Generale, limitatamente alle intercettazioni oggetto della perizia già svolta, ivi compresa l'intercettazione n. 48, oggetto della richiesta di integrazione avanzata dalla Procura Generale con la già menzionata nota fuori udienza in data 17 gennaio 2022, rigettando nel resto poiché è principio consolidato e condiviso dal Collegio quello secondo il quale un'istanza di revisione non può essere fondata su prove a carattere "esplorativo", vale a dire su prove di cui lo stesso richiedente non conosce l'esito, indicandole come *possibili* fonti di conoscenza alternativa (*ex pluribus*, Cass. Pen. Sez. 5ª n. 24070 del 2016, LIVADIA e da ultimo, Cass. Pen. Sez. 5ª n. 318 del 2022, BAGHIU).

Discende che non possono essere ammesse, in fase rescindente, le acquisizioni diverse da quelle cristallizzate al momento del deposito dell'istanza di revisione.

Ciò vieppiù in ragione del fatto che la relazione peritale disposta dal Collegio *non* aveva confermato la traduzione in lingua italiana fornita nell'istanza di revisione (*che non conteneva le frasi in dialetto, ma esclusivamente la traduzione in italiano*) delle intercettazioni ambientali indicate nell'istanza medesima come elemento-cardine della tesi rescindente.

Tuttavia, in considerazione delle numerose contestazioni sollevate da tutte le parti processuali in relazione all'elaborato peritale del perito Alessandro NOCCO, la Corte decideva di nominare un nuovo perito linguista – ferma restando dunque la prosecuzione della sola fase rescindente - ed a tal fine disponeva rinvio all'udienza del **22 marzo 2022**, che tuttavia veniva differita al **29 marzo 2022** per il contemporaneo impegno del Presidente del Collegio, **Flavio MONTELEONE**, in altro procedimento in Corte d'Assise d'Appello.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

1.6. All'udienza del **29 marzo 2022** questa Corte nominava quale nuovo perito di lingua sarda il **sig. GARAU Antonio Ignazio Italo**, con studio in Palmas Arborea (*comune in provincia di Oristano*), alla località "Tiria", alla via Gabriele PILI, n. 3, in ragione delle specifiche competenze dallo stesso vantate nella specifica materia, come comprovato dai titoli da lui conseguiti, tra i quali spiccavano:

- a) la **Certificazione linguistica della competenza orale del sardo NARA-MI** (conseguita in data 21 luglio 2021);
- b) l'**Attestato di frequenza del corso F.O.L.S.** (Formazione degli Operatori della Lingua Sarda, conseguita in data 4 luglio 2013);
- c) l'**Attestato di frequenza e profitto con il giudizio di ottimo (30 C.F.U.) del corso F.I.L.S.** (Formazione degli Insegnanti in Lingua Sarda, conseguita in data 3 dicembre 2012);
- d) l'**Attestato di frequenza del Corso di Specializzazione-Alta Formazione in 'Promozione e valorizzazione della lingua sarda'** (conseguito in data 14 luglio 2012), che attesta anche la sua conoscenza della lingua sarda pari al livello C1 del QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento).

Veniva dunque concesso al detto professionista il termine di giorni novanta, decorrenti dalla data di inizio delle operazioni peritali fissata per il giorno 11 aprile 2022 e pertanto si disponeva rinvio all'udienza del 22 settembre 2022 per l'esame del menzionato perito.

1.7. All'udienza del **22 settembre 2022** quest'ultimo rappresentava che l'effettivo inizio delle operazioni peritali era stato differito per cause a lui non imputabili (ritardo nella consegna delle registrazioni) dal giorno 11 aprile 2022 al giorno 18 maggio 2022, di talché, benché le operazioni peritali di ascolto in sé fossero di fatto terminate, residuava la necessità di un'ulteriore proroga di giorni quindici per la revisione ed il controllo finale dell'elaborato scritto, sia da parte di esso perito, nonché da parte dei rispettivi consulenti tecnici di parte, individuati nel Tenente Colonnello Claudio CIAMPINI (per il Procuratore Generale) e nel signor Walter MARCIALIS (per la Difesa). Sull'accordo di tutte le parti, che nulla opponevano, veniva pertanto concessa tale ultima proroga con rinvio all'udienza del 22 novembre 2022.

1.8. All'udienza del **22 novembre 2022** il perito rispondeva dettagliatamente alle richieste di chiarimenti e precisazioni delle parti presenti ed all'esito l'Avvocato TROGU presentava istanza di sospensione dell'esecuzione della pena dell'ergastolo in atto applicata allo **ZUNCHEDDU**. Il Procuratore Generale si riservava di redigere un parere scritto solo all'esito del deposito della fonotrascrizione delle risposte fornite dal perito nel corso dell'udienza.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 12/2020 REVISIONI

La Corte disponeva quindi rinvio all'udienza del 31 gennaio 2023 al solo fine di decidere sulla ammissibilità dell'istanza di revisione e quindi chiudere la fase rescindente.

Medio tempore, con ordinanza emessa in data 30 dicembre 2022, la Corte, condividendo il parere del Procuratore Generale, rigettava allo stato - impregiudicata ogni successiva valutazione - l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena.

1.9. All'udienza del **31 gennaio 2023**, il Collegio si trovava in composizione precaria in quanto il **Presidente Flavio MONTELEONE** era stato chiamato a svolgere gli urgenti adempimenti previsti, in termini perentori, dalla vigente normativa elettorale essendo stato incaricato di presiedere il Comitato Elettorale Centrale per le elezioni politiche nazionali che si sono svolte il 25 settembre 2022, di talché veniva disposto un breve rinvio al 28 marzo 2023.

1.10. All'udienza del **28 marzo 2023**, i coniugi **FADDA Daniela e PINNA Luigi**, parti civili costituite, col ministero dell'Avvocato Alessandra Maria DELRIO, chiedevano dichiararsi l'inammissibilità della domanda di revisione, mentre tutte le altre parti chiedevano che fosse dichiarata ammissibile.

Con separata ordinanza allegata a verbale, il Collegio dichiarava ammissibile l'istanza di revisione, rilevando che l'unica prova che senz'altro poteva definirsi *nuova* rispetto a quelle già raccolte nel 1991 era costituita esclusivamente dall'ammissione - captata nel corso del dialogo intercorso tra i coniugi **PINNA Luigi e FADDA Daniela** in auto - da parte del primo, di aver in realtà già visto prima del dibattimento la foto dello **ZUNCHEDDU**, a lui mostrata dal Poliziotto (oggi in pensione) **UDA Mario** (chiamato anche "**MARIEDDU**" dai due coniugi) che a sua volta aveva ricevuto una "soffiata" dai propri informatori.

Tale prova in sé non era dirimente, poiché i due coniugi mostravano un notevole stupore nel constatare che la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari lo ritenesse innocente, dimostrando così di credere fermamente nella colpevolezza dello **ZUNCHEDDU**, ma era comunque sufficiente per giustificare la riapertura del dibattimento di revisione.

1.11. All'udienza del **16 maggio 2023** le parti illustravano le rispettive richieste di prova, già depositate per iscritto nei termini di legge, ad esclusione della richiesta di prova presentata dall'Avvocato Alessandra Maria DELRIO per i coniugi **FADDA Daniela e PINNA Luigi**, che non veniva esaminata in quanto tardiva.

In particolare, il Procuratore Generale chiedeva che venissero acquisite ulteriori dodici intercettazioni, sia telefoniche, sia ambientali (per un ascolto totale di due ore, di cui quindici minuti di intercettazioni ambientali).

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

La Difesa si associava e pertanto veniva immediatamente conferito un nuovo incarico al **perito GARAU** per l'espletamento della nuova perizia.

Il detto professionista chiedeva termine di giorni novanta per l'espletamento dell'incarico.

Inoltre, la Difesa si opponeva all'acquisizione dell'annotazione di servizio del Sovrintendente **UDA Mario** del 9 febbraio 1991 (allegata all'istanza di revisione soltanto nelle prime quattro facciate), mentre il Procuratore Generale insisteva per l'acquisizione integrale.

Il Collegio riservava la decisione sulle richieste istruttorie rinviando all'udienza del 19 settembre 2023.

1.12. All'udienza del **19 settembre 2023**, il Collegio dava lettura di due distinte ordinanze, entrambe allegata a verbale: con la prima venivano offerti alcuni chiarimenti su alcuni rilievi avanzati per iscritto dall'Avvocato TROGU con riferimento alla precedente udienza; con l'altra invece veniva sciolta la riserva sulle richieste di prova, per cui in sostanza venivano ammesse tutte le richieste testimoniali ad esclusione dei testi a difesa **PISU Giuseppe**, **ASUNI Antonio** e **MONNI Antonio** poiché gli stessi erano chiamati a rispondere esclusivamente su di una circostanza di fatto costituita dalla affermazione secondo la quale, a loro dire, lo **ZUNCHEDDU** non praticava la caccia, ma tale circostanza risultava neutra, potendosi attribuire semplicemente al fatto che l'arte venatoria non fosse tra i suoi interessi, di talché la loro testimonianza era ritenuta superflua dal Collegio.

Per quanto concerne i numerosissimi documenti allegati all'istanza di revisione, la Corte non ammetteva quelli concernenti i tre procedimenti penali seguiti al sequestro di persona a scopo d'estorsione a carico dell'imprenditore **MURGIA Giovanni** (vicenda che, nella tesi sostenuta nell'istanza di revisione, conterrebbe al proprio interno il possibile movente dell'eccidio, potendo in tal modo essere individuati i veri colpevoli, od almeno uno di essi, indicato dai richiedenti in **CORRIA Antonio Maria**, oggi deceduto), mentre per quel che riguardava la annotazione di servizio del Sovrintendente **UDA Mario**, il Collegio rilevava che la stessa non poteva essere acquisita in modo integrale, attesa l'opposizione della Difesa, ma avrebbe potuto essere utilizzata per le contestazioni nel corso della deposizione di tale teste.

La Corte, infine, riservava all'esito dell'istruttoria dibattimentale la decisione in ordine alla richiesta di audizione dei consulenti tecnici a difesa, i cui elaborati erano già allegati all'istanza di revisione.

Poiché il **perito GARAU** non aveva ancora completato il nuovo incarico a lui assegnato sulle ulteriori intercettazioni, si decideva di citare per il 13 ottobre 2023 solo i testi non coinvolti in tali intercettazioni.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Infine, la Difesa chiedeva l'acquisizione del fascicolo del procedimento penale presupposto n. 7/1991 R.G. Dib. presso la cancelleria della Corte d'Assise di Cagliari (ufficio competente per l'esecuzione) ed il Procuratore Generale si associava alla richiesta.

La Corte disponeva in conformità.

1.13. All'udienza del **13 ottobre 2023** venivano escussi i testi del Procuratore Generale **SPI-NA Sergio** (che per primo si recò al covile il giorno successivo all'eccidio e vide che il **PINNA** era ancora vivo), teste ascoltato da remoto con l'ausilio del perito linguista **GARAU**, ed il Maresciallo dei Carabinieri **CALABRESE Angelo** (oggi in pensione) che fu il primo ad assumere le dichiarazioni di **PINNA Luigi** mentre veniva trasportato in ambulanza verso l'ospedale, dopo che lo **SPINA** ebbe dato l'allarme.

Nel corso di tale udienza venivano acquisiti due articoli, prodotti dalla Difesa, del quotidiano "L'UNIONE SARDA" nei giorni 24 e 25 giugno 2020 (l'uno tratto dall'edizione cartacea e l'altro da quella *on line*), entrambi recanti la medesima intervista rilasciata da **FADDA Maria** al giornalista **MANUNZA Andrea** (quest'ultimo sentito poi quale teste all'udienza del 19 dicembre 2023, essendo **FADDA Maria** *medio tempore* deceduta in Sinnai, in data 7 dicembre 2021).

Veniva altresì acquisita, sull'accordo delle parti, la relazione di servizio *integrale* redatta da **UDA Mario** (sottoscritta dal suo superiore, il Dirigente Silla LISSIA) del 9 febbraio 1991, di talché la stessa diveniva integralmente utilizzabile ai fini della decisione (*si rammenterà che, come s'è detto, all'istanza di revisione erano state allegate solamente le prime quattro facciate di tale documento*).

1.14. All'udienza del **31 ottobre 2023**, dopo alcune precisazioni fornite dal perito **GARAU** in merito all'incarico in corso, venivano escussi i testi **ANGIONI Alessandra** (*ex nuora* dei coniugi **FADDA Daniela** e **PINNA Luigi**), **CASULA Valentino** (figlio della parte civile costituita **FADDA Maria** e nipote dei detti coniugi), **STARA Fabrizio** e **MISCALI Gianluca** (entrambi Luogotenenti in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, che hanno partecipato alle recenti indagini effettuate dopo l'iscrizione a modello 44 del procedimento penale contro ignoti n. 7719/2019 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Cagliari).

1.15. All'udienza del **14 novembre 2023**, venivano escussi i testi **PINNA Luigi** (come s'è già detto, unico sopravvissuto all'eccidio e teste oculare), **FADDA Daniela** (consorte del **PINNA**, nonché congiunta degli uccisi) ed **UDA Mario** (Sovrintendente della CriminalPol che condusse le indagini all'epoca dei fatti).

1.16. All'udienza del **21 novembre 2023**, venivano escussi i seguenti testi:



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

- a) **ZUNCHEDDU Luigi** (odierno proprietario di due quote del pascolo di "Cuile Is Coccus", in cui avvenne la strage), il quale ha dichiarato di possedere attualmente 150 bovini, avendo sempre svolto l'attività di allevatore sin da giovane ⁽⁶⁾ e che "un suo conoscente", tale **ATZERI Antonino**, detenuto nel carcere di Isili, aveva udito nel 2015 un altro detenuto, **MULAS Dionigio**, cugino del teste **MULAS Franco**, "vantarsi" di aver commesso l'eccidio di Sinnai;
- b) **CORONA Ernesto** (già Comandante titolare della Stazione dei Carabinieri di Burcei dal dicembre 2014 al dicembre 2022);
- c) **MELIS Paolo** (già dipendente del **FADDA**, che ebbe a rendere all'epoca dei fatti una deposizione in merito alla minaccia di morte che l'odierno imputato avrebbe rivolto al giovane **FADDA Giuseppe**);
- d) **UDA Mario** (Sovrintendente della CriminalPol che, come detto, condusse le indagini all'epoca dei fatti).

1.17. All'udienza del **30 novembre 2023**, veniva escussa da remoto la teste **FADDA Maria Caterina** (sorella di **FADDA Daniela** e parte civile costituita).

1.18. All'udienza del **12 dicembre 2023**, veniva svolto il confronto, ex articoli 211 e 212 c.p.p., tra il teste **PINNA Luigi** (il sopravvissuto) ed il teste **UDA Mario**.

Quest'ultimo il giorno precedente faceva pervenire una sua missiva, tramite PEC, sia alla Corte, sia al Procuratore Generale, sia alle Difese, contenente in sintesi quella che, a tutti gli effetti, è la negazione dell'addebito a lui mosso dal **PINNA**, secondo il quale tale operante manipolò la sua deposizione spingendolo ad affermare falsamente di avere riconosciuto nello **ZUNCHEDDU** il cechchino che assassinò a bruciapelo il dipendente dei **FADDA** ed a tentare di uccidere anche esso **PINNA**.

Peraltro, tale missiva lamentava (non senza fondamento) l'unilaterale "condanna" pronunciata nei suoi confronti da una campagna mediatica priva di contraddittorio (cfr. *infra*, paragrafo 7.4, dopo il **CONSIDERATO IN DIRITTO**).

Nel corso del confronto, il teste **UDA** ha prodotto un *identikit* che fu realizzato dalla Polizia Scientifica sulla base delle dichiarazioni del **PINNA** all'epoca dei fatti, ma ha altresì chiarito le ragioni per le quali tale descrizione appariva incompatibile con le modalità dell'azione (cfr. pag. 9 della fonotrascrizione dell'udienza del 12 dicembre 2023):



⁽⁶⁾ come da lui stesso affermato in udienza, anche se ha aggiunto altresì di avere svolto l'attività di operaio forestale, a suo dire, "in tempo di notte", mentre di giorno svolgeva quella di allevatore.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

TESTE MARIO UDA – In seguito appunto a questo *identikit* ci furono una serie di perplessità, ossia aumentarono ancor più le perplessità, perché ci ponevamo anche inizialmente delle domande: come potesse una persona, con una calza da donna, di notte, alle 18:30 dell'8 gennaio, che è buio pesto, arrivare lì e sparare a bruciapelo a Gesuino Fadda, quindi correre almeno un 20/30 metri, dove incappa in Giuseppe che cercava il fucile, così come gli aveva detto il servo pastore che stava trasportando un sacco di mangime, infine un colpo di fucile anche a lui da una decina di metri...da una decina di metri e quindi l'irruzione nella stanza, appunto con un calcio alla porta, entrando dentro e sparando a bruciapelo appunto al povero Ignazio PUSCEDDU per poi dedicarsi a lui che aveva visto in un angolo, dove era... dove si era rifugiato, riparato da una branda che si era sollevata.

1.19. All'udienza del **19 dicembre 2023**, venivano escussi i seguenti testi:

- a) **MANUNZA Andrea** (giornalista del quotidiano "L'UNIONE SARDA" che ebbe a redigere l'articolo recante l'intervista a **FADDA Maria** pubblicata sia in cartaceo, sia in forma digitale, nei giorni 24 e 25 giugno 2020);
- b) **ATZERI Antonino** (trattasi del detenuto menzionato dal teste **ZUNCHEDDU Luigi**, che avrebbe udito le "vanterie" del compagno di detenzione, **MULAS Dionigio**, il quale si attribuiva l'eccidio di Sinnai);
- c) **BOI Giuseppe** (anch'egli già detenuto nel medesimo carcere di Isili ove era ristretto l'**ATZERI**, ma altresì soggetto che compare nelle intercettazioni telefoniche del 2020, come personaggio in amicizia con le sorelle **FADDA**, che si rivolsero a lui, dopo l'eccidio, chiamandolo in aiuto col nomignolo di "zio Beppe").

1.20. All'udienza del **9 gennaio 2024**, venivano escussi i seguenti testi:

- a) **AIEVOLA Zenaide** (vedova di **FADDA Libero**);
- b) **FADDA Fabrizio** e **FADDA Vinicio** (cugini delle sorelle **FADDA**, in quanto figli di **FADDA Costante**, fratello di **FADDA Gesuino**, sentiti in merito alla lettera anonima che fu inviata ai Carabinieri di Sinnai il 15 gennaio 1991, nella quale si attribuiva la responsabilità dell'eccidio alla famiglia **MULAS**, missiva che le sorelle sospettavano fosse stata scritta dallo zio, ma tale illazione non ha trovato conferma).

Nella medesima udienza, infine, veniva svolto un ulteriore confronto, da remoto, tra i testi **UDA Mario** e **MELIS Paolo**.

2. All'odierna udienza veniva disposta ad istanza della Difesa, sull'accordo di tutte le parti, l'acquisizione dei documenti allegati alla nota di deposito in data odierna, formati all'esito delle indagini difensive, e quindi la Corte, con separata ordinanza allegata a verbale, previa lettura in aula, scioglieva la riserva formulata all'udienza del 19 settembre 2023, dichiarando inammissibile la richiesta di esame dei consulenti tecnici indicati dalla Difesa, nonché l'acquisizione dei loro elaborati, ed altresì la richiesta di acquisizione della documentazione concernente i tre



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

procedimenti penali scaturiti dalle indagini svolte sul sequestro di persona a scopo di estorsione a danno dell'imprenditore **MURGIA Giovanni**.

Veniva quindi dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale e le parti rassegnavano le proprie conclusioni.

Il Procuratore Generale chiedeva la revoca della sentenza di condanna all'ergastolo emessa a carico di **ZUNCHEDDU Beniamino** in data 8 novembre 1991 dalla Corte d'Assise di Cagliari nel procedimento penale n. 590/1991 R.G.N.R., confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari con sentenza del 16 giugno 1992, definitiva in data 21 dicembre 1992, chiedendo l'assoluzione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 637 e 530, comma 2, c.p.p., con formula "*per non aver commesso il fatto*".

Chiedeva inoltre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza in ordine alle testimonianze rese da **FADDA Daniela**, **UDA Mario** e **MELIS Paolo**.

L'Avvocato Rossana PALMAS, in sostituzione dell'Avvocato Francesca SPANU, per le parti civili costituite **FADDA Maria Caterina** e **CASULA Valentino** (quest'ultimo quale erede di **FADDA Maria**) si associava alle richieste del Procuratore Generale, limitatamente alla revoca della sentenza di condanna ed all'assoluzione ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p.

L'Avvocato Alessandra Maria DELRIO, per le parti civili costituite **FADDA Daniela** e **PINNA Luigi**, si opponeva alla richiesta avanzata dal Procuratore Generale in ordine alla trasmissione degli atti alla Procura di Roma, per quanto riguarda la testimonianza resa da **FADDA Daniela**, e, pur rimettendosi alla decisione di questa Corte per quanto concerneva l'istanza di revisione, illustrava tuttavia le ragioni per le quali i suoi assistiti erano sempre stati convinti della colpevolezza di **ZUNCHEDDU Beniamino**.

Depositava altresì la propria parcella, per il caso in cui la richiesta di revisione fosse stata rigettata.

L'Avvocato Mauro TROGU, infine, per il richiedente **ZUNCHEDDU Beniamino**, insisteva nell'accoglimento dell'istanza di revisione, vuoi ripercorrendo le ragioni poste a base di tale richiesta, vuoi analizzando le risultanze istruttorie del presente procedimento di revisione, vuoi infine illustrando il contesto in cui si svolse il procedimento in questione, affermando che nel palazzo di giustizia di Cagliari, all'epoca, si era creato un clima alquanto teso all'esito dell'improvvisa scomparsa, nel 1981, di un legale, tale Avvocato Gianfranco MANUELLA, in ordine alla quale poi un collaboratore di giustizia indicò come colpevoli alcuni altri legali dello stesso Foro di Cagliari, che furono tratti in arresto.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

Peraltro, continuava l'Avv. TROGU, il Sovrintendente **UDA Mario** nel 2001 aveva scritto un libro concernente i suoi trent'anni di servizio, con indicazione delle tecniche investigative dell'epoca, che facevano molto affidamento sugli informatori confidenziali.

Riteneva la Difesa che già nel 1991 fosse possibile pervenire ad una sentenza assolutoria, sia pure dubitativa, di talché, all'esito dell'odierna istruttoria, chiedeva la revoca della sentenza di condanna e l'assoluzione di **ZUNCHEDDU Beniamino** con formula piena, ai sensi del comma 1 dell'art. 530 c.p.p.

Al termine della discussione, la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare e quindi, tornata in aula, decideva come da dispositivo in atti, riservando la motivazione nel termine di giorni novanta.

CONSIDERATO IN DIRITTO.

L'istanza di revisione è fondata e deve essere accolta:

1. PREMESSA - Non si ritiene necessario ripercorrere i principi generali che regolano la materia della revisione del giudicato, che si presumono noti, ma è bene ricordare che la revoca della sentenza di condanna può essere pronunciata anche quando in realtà non sia stata dimostrata l'innocenza del condannato, essendo sufficiente che la prova nuova (nel caso di revisione fondata sull'ipotesi di cui alla lettera "c" dell'articolo 630 c.p.p., come nel presente caso) sia idonea ad incrinare l'originario impianto accusatorio, compromettendone la solidità e quindi sollevando quel "ragionevole dubbio" in presenza del quale non può essere emessa una sentenza di condanna e, qualora sia stata pronunciata e sia divenuta irrevocabile, debesi accogliere l'istanza di risoluzione del giudicato.

Detto in termini più chiari: l'odierno procedimento di revisione non ha condotto alla dimostrazione della *certa ed indiscutibile* estraneità di **ZUNCHEDDU Beniamino** all'eccidio verificatosi in agro del comune di Sinnai la sera del giorno 8 gennaio 1991, ma ha semplicemente fatto emergere un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, tale da imporre la risoluzione del giudicato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 631 e 530 comma 2 c.p.p.

2. LA VICENDA - Un'ottima sintesi della vicenda è contenuta nella sentenza emessa dalla Sezione 1^a Penale della Suprema Corte di Cassazione in data 21 dicembre 1992, in cui si legge quanto di seguito (*pagine 2 - 8*):

"I fatti di cui al processo, secondo quanto hanno ritenuto i giudici del merito, hanno avuto luogo in Cuile is Coccus, agro di Sinnai, ove al mattino del 9 gennaio 1991 certo Spina Sergio, interessato dai familiari di tre delle vittime, i quali la sera precedente non avevano visto rientrare alcuna di esse, rinveniva nell'ovile colà sito i cadaveri prima di Fadda Gesuino lungo la strada che adduceva al recinto per gli animali ed alle case,



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

poi, innanzi ai fabbricati, quello di Fadda Giuseppe ed infine, entro uno dei vani, adibito a dormitorio, quello del pastore, dipendente dei Fadda, Pusceddu Ignazio.

Dietro un lettino, sul quale giaceva traverso il corpo del Pusceddu, stava il corpo, steso a terra, di Pinna Luigi, raggiunto da due colpi, l'uno alla spalla sinistra e l'altro alla coscia sinistra, con frattura da scoppio del femore, il quale veniva poi trasportato in Ospedale ove era salvato da immediato intervento chirurgico, residuando tuttavia permanente impedimento alla deambulazione.

Il Pinna, genero di Fadda Gesuino e cognato di Fadda Giuseppe, durante il trasporto in ospedale raccontava ad un Maresciallo dei Carabinieri che gli omicidi avevano avuto luogo la sera precedente, in un'ora che veniva collocata verso le ore 18,30 (peritalmente fra le ore 18 e le ore 19), ad opera di un individuo travisato da una calza in testa il quale, dopo aver ucciso Fadda Gesuino, proprietario del terreno sul quale insistevano ovile e fabbricati, nonché di un gruppo di circa millecento tra ovini e caprini, oltre che concessionario - dal Commissario per gli usi civici - di un appezzamento di terreno per il pascolo, sempre in agro di Sinnai, aveva ucciso con un altro colpo anche il di lui figlio Fadda Giuseppe, benché quest'ultimo fosse stato allertato dalle grida del loro dipendente Ignazio Pusceddu.

Quindi l'assassino, spalancata con un calcio la porta del vano ove s'erano rifugiati il Pusceddu ed il Pinna, aveva, con altra fucilata nella zona del collo-faccia sparata quasi a bruciapelo, ucciso il Pusceddu ed, infine, aveva esploso gli altri due colpi contro il Pinna, rimasto a terra perché riparatosi dietro il lettino.

Quest'ultimo, in un primo momento, dichiarava al Maresciallo dei C.C. Calabrese, di non essere in grado di fornire molte notizie perché l'assassino era travisato e perché egli non frequentava l'ovile del suocero in quanto lavorava solitamente in Cagliari essendosi quel giorno recato in Cuile is Coccus occasionalmente in quanto richiestone, al fine di costruirvi una recinzione per i capretti.

Solo quarantatré giorni dopo l'eccidio, il Pinna, le cui dichiarazioni sul travisamento dell'assassino non erano state credute né dai Carabinieri, né dalla P.S., riferiva al Sovrintendente di P.S. Uda che in effetti l'assassino - a lui sino allora sconosciuto - era a volto scoperto e che egli aveva avuto la possibilità di vederne le fattezze nella zona del vano ove s'era completato il misfatto, illuminata da lampadina accesa dal funzionamento di un generatore di energia elettrica in azione, ma spento dallo stesso assassino al momento di andarsene.

Dopo avere descritto le fattezze dell'omicida, il Pinna lo riconosceva prima in fotografia, fra le sedici foto mostrategli dal P.M., poi di persona, innanzi al G.I.P., in occasione di formale ricognizione eseguita con incidente probatorio, infine durante il dibattimento di primo grado; e tale riconoscimento veniva ogni volta indirizzato sulla persona di Beniamino Zuncheddu.

Verso costui s'erano, già da prima, rivolte le indagini degli ufficiali di P.G. dopo che quelle svolte ad ampio spettro non avevano dato risultato, residuando solo l'accertata esistenza di motivi di astio fra i Pinna (⁷) [n.d.r.: in realtà, i FADDA], che erano fra i pochi a gestire la zona di Cuile is Coccus e coloro che, in rilevante numero, col relativo bestiame, fruivano del collettivo Cuile Masone Scusa.

I primi erano di Sinnai, ed erano in tutta regola sia nella gestione dell'ovile, sito per i Pinna [n.d.r.: in realtà, i FADDA] su terreno di loro proprietà, insufficiente però al loro molto numeroso gregge, condotto quindi al pascolo su terreno regolarmente concesso in uso a Gesuino Pinna [n.d.r.: rectius, Gesuino Fadda] dal Commissariato per gli usi civici.

Sullo stesso terreno erano avvenuti più volte sconfinamenti ad opera di animali condotti da pastori di Burcei i quali, perlopiù legati fra loro da rapporti di parentela od affinità, per la scarsa estensione di terreni disponibili in agro di quest'ultimo Comune, si recavano in Cuile Masone Scusa durante il periodo estivo.

Gesuino Fadda si era doluto per tali sconfinamenti, che sottraevano pascolo al suo bestiame, mediante esposto alla competente Autorità; ma non avendo conseguito alcun risultato, aveva addestrato dei cani i quali azzannavano il bestiame bovino quando sconfinante sul terreno a lui concesso.

Tali cani erano stati uccisi a fucilate ma, avendone il Fadda addestrati altri due, questi ultimi erano stati prima uccisi e poi impiccati ad un albero, a mò di esempio.

(⁷) trattasi di refuso (più volte reiterato) contenuto nell'originale della sentenza, dovendosi intendere che la Corte si riferisse ai **FADDA**, posto che **PINNA Luigi**, come la stessa sentenza di legittimità chiarisce, era presente solo *occasionalmente* al momento della strage, poiché egli non esercitava la pastorizia, essendo invece un netturbino, ma era altresì rispettivamente genero di **FADDA Gesuino** e cognato di **FADDA Giuseppe**, entrambi rimasti uccisi nell'eccidio.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

A tal punto i Fadda avevano preso a sparare sui bovini altrui che trovavano sul proprio terreno.

Tra i frequentatori di Cuile Masone Scusa vi erano certi Zuncheddu, di cui il Beniamino era parente, oltreché frequentatore anch'esso dell'ovile, pure perché gestiva un gregge con Pisu Armando, e che aveva già avuto minaccioso contrasto con Gesuino e Giuseppe Fadda allorché costoro, nell'estate del 1989, si erano avvicinati armati di roncola e bastone la volta in cui Efsio Luigi Zuncheddu aveva lasciato sconfinare i bovini di suo padre, da lui custoditi.

Di tali contrasti emergeva risultanza anche attraverso la deposizione di Melis Paolo, ex pastore dei Fadda, il quale riferiva di altro episodio verificatosi nell'estate 1990, quando Beniamino Zuncheddu, vedendo Giuseppe Fadda sparare sui bovini, gli aveva prospettato la possibilità di fare la stessa fine (*"Ricordati che quello che stai facendo alle vacche un giorno succederà a te"*).

L'affermazione di responsabilità di Beniamino Zuncheddu per gli omicidi consumati e per quello tentato ha quindi trovato radice anzitutto nel riconoscimento operato dal Pinna; riconoscimento che, secondo i giudici del merito, trovava conforto nella causale, nelle minacce di morte, nonché nella deduzione di un alibi dibattimentale che, dopo il fallimento di quello precedente, i giudici di appello hanno spiegato essere falso".

2.1. L'indicata pronuncia della Cassazione esamina poi le deduzioni del ricorrente **ZUNCHEDDU Beniamino**, incentrate sostanzialmente sull'incompatibilità tra le caratteristiche fisiche di esso **ZUNCHEDDU** e quelle che in prima battuta furono descritte dall'unico sopravvissuto alla strage, vale a dire **PINNA Luigi**, mentre si trovava a viaggiare in ambulanza verso l'ospedale in compagnia del Maresciallo dei Carabinieri **Angelo CALABRESE**, il quale ebbe a redigere apposita relazione di servizio sul punto.

Il **PINNA** dichiarò infatti che l'uomo che aveva sparato era alto circa 1,80 metri ed aveva il volto travisato da una calza da donna, inoltre l'assassino aveva utilizzato *la lingua italiana* (fatto del tutto inconsueto per i pastori sardi) per intimare ad esso **PINNA** ed al servo-pastore ^(*) **PUSCEDDU Ignazio** di uscire fuori dal dormitorio.

Il ricorrente lamentava che la Corte d'Assise d'Appello di Cagliari non aveva valutato che il Sovrintendente di P.S., **UDA Mario** (*"MARIEDDU"* nelle recenti intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte dalla Procura della Repubblica di Cagliari per l'approntamento dell'odierna istanza di revisione) si era convinto (verosimilmente dopo aver ricevuto informazioni confidenziali) che il vero colpevole fosse appunto esso **ZUNCHEDDU Beniamino** ed in tal senso aveva quindi convinto il teste **PINNA Luigi** affinché egli riconoscesse proprio esso ricorrente quale colpevole (*cf. pagine 9 e 10 della sentenza della Suprema Corte*):

"Nell'interesse dello Zuncheddu hanno proposto ricorso i suoi difensori i quali a sostegno denunciano:

1) la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità soggettiva ed oggettiva del teste Luigi Pinna, la cui positiva valutazione non era condivisibile avendo egli indicato in origine l'autore del fatto delittuoso, prima del riconoscimento, come persona alta circa un metro ed ottanta, che poi aveva corretto immediatamente prima della ricognizione nella misura variabile da metri 1,70 ad 1,80 senza che i giudici del merito si ponessero il quesito sulle causali e sul significato della diversa asserzione, con la quale così arrivava ad indicare una misura più adattabile alla vera altezza dell'imputato (mt. 1,70); il che dimostrava come le conversazioni confidenziali fra il Sovrintendente Uda ed il Pinna avessero dato il loro risultato, evidente nella successiva indicazione fatta in occasione della ricognizione.

(*) trattasi di terminologia "tecnica" che indica un dipendente con mansioni di accudimento del bestiame.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

Né era stato tenuto conto del fatto che già prima della ricognizione l'Uda si era convinto essere lo Zuncheddu Beniamino l'autore degli omicidi e che l'età dell'assassino era stata dal Pinna indicata solo dopo le conversazioni con l'Uda.

Ciò sarebbe stato dimostrativo del 'travaso' di convincimento dall'Uda al Pinna nell'indicare l'imputato quale reo dei delitti.

Proprio l'ostinato diniego dell'Uda di avere comunicato al Pinna confidenzialmente i suoi sospetti su Beniamino Zuncheddu avrebbe dovuto - per la sua illogicità - attrarre l'attenzione del giudice di appello che ne avrebbe dovuto tenere conto e motivare, specie considerando il rapporto fiduciario instauratosi fra il poliziotto ed il teste. Inverosimile era altresì che il Pinna non avesse confidato al alcuno, neppure alla moglie, di avere visto l'assassino.

L'attendibilità soggettiva del teste, poi, restava scalfita dal particolare secondo cui esso Pinna, quando aveva reso la prima testimonianza sull'assassino, attribuendogli il capo coperto da una calza, aveva però aggiunto che forse lo avrebbe potuto riconoscere attraverso la voce ed il modo di muoversi; questo particolare smentiva la causale poi addotta sulla originaria dichiarazione - e cioè la paura dell'assassino -, perché egli aveva già così fornito elementi per la sua identificazione e che non avrebbe reso noti se effettivamente allora avesse avuto paura.

Sul punto la sentenza era mancante di motivazione.

Altro elemento di inattendibilità soggettiva era ricavabile dalla distanza - indicata dal Pinna - fra la vittima Ignazio Pusceddu e la bocca dell'arma, smentita dalla consulenza tecnica; oltre che dalla indicazione della regione investita dall'esplosione (collo) diversa da quella (guancia) asserita dallo stesso testimone.

V'era pure erronea valutazione nella indicazione della distanza di sparo dei due colpi esplosi contro il Pinna e sulla posizione dello sparatore rispetto alla zona illuminata dalla lampadina, risultando una visibilità modesta, sia per il Pinna che per l'assassino, che aveva dato luogo a valutazioni manifestamente illogiche.

2) la mancanza di motivazione e la illogicità della stessa in ordine alla causale rispetto alla quale Zuncheddu Beniamino era carente di interesse, non avendo propri animali necessitanti del terreno da pascolare, poiché egli possedeva solo pochi maiali.

V'era stata inoltre una enfaticizzazione dell'episodio al quale aveva assistito il teste Paolo Melis, non potendosi interpretare come minaccia di morte la frase pronunciata dallo Zuncheddu verso il Fadda Giuseppe.

Non era stato tenuto conto del fatto che negli ultimi giorni il Fadda Gesuino aveva mostrato alla moglie d'essere serio e preoccupato. Ciò era significativo della sopravvenienza di una causale di pericolo sopraggiunta in ultimo, ma trascurata dei giudici d'appello.

3) la mancanza di motivazione e la illogicità della stessa in ordine all'alibi offerto attraverso i testi Francesco Mulas e Raffaele Zuncheddu, erroneamente definiti falsi, nonché in ordine alla distanza fra Burcei e Cuile is Coccus oltre che sui tempi di percorrenza".

2.2. Si è inteso trascrivere per intero le questioni che sono state poste durante il procedimento di cognizione genetico perché in buona sintesi gran parte delle deduzioni già svolte durante tale procedimento sono state reiterate nell'istanza di revisione oggi in commento, e quindi già analizzate e prese in esame in tutti e tre i gradi di giudizio dell'epoca e pertanto inidonee a giustificare l'inizio di un procedimento di revisione.

In particolare, la Difesa ventilò all'epoca, già durante il procedimento di primo grado, la possibilità che il massacro di Sinnai non fosse stato determinato dalla spirale di odio che si era via via andata sempre più intensificando nei confronti della famiglia **FADDA** da parte degli altri allevatori ed in particolare di quelli a cui era legato l'odierno imputato, bensì dalla necessità di alcuni criminali che avevano in sequestro un ostaggio (l'imprenditore **MURGIA Giovanni**, che

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

fu rilasciato dai sequestratori pochissimi giorni dopo l'eccidio qui in esame) di eliminare tutti coloro che avevano assistito alla loro presenza in quelle zone.

Si legge infatti a pagina 36 della sentenza di primo grado:

"Suggerisce la Difesa che una banda di sequestratori abbia prima minacciato e poi sterminato i testimoni della loro frequentazione di quelle plaghe.

La tesi è del tutto sformata del ben più piccolo riscontro, ed è dunque del tutto ipotetica.

Tale causale, tuttavia, implicando la pianificazione dello sterminio di tutti i presenti nell'ovile, avrebbe reso del tutto superfluo il pesante costo del mascheramento.

La certezza dell'eliminazione di tutti, infatti, avrebbe reso inutile la precauzione di un mascheramento che avrebbe presupposto invece la sopravvivenza di testimoni.

Eguali conclusioni si raggiungono ove dovesse darsi peso a quanto suggerito dalla deposizione di UDA Luciano⁽⁹⁾, che testimonia di oscure minacce dirette ad allontanare definitivamente dall'ovile tutti i suoi occupanti. Anche nel caso che quelle minacce fossero state attuate, il deliberato proposito di sterminare tutti i frequentatori dell'ovile avrebbe escluso dalla programmazione del fatto il ricorso ad un mascheramento, reso inutile dall'assenza, programmata ed attuata, di sopravvissuti".

Tale tesi è stata riproposta nella presente istanza di revisione, dove si indica, in buona sintesi, come vero colpevole della strage un soggetto ormai deceduto, tale **CORRIA Antonio Maria**.

L'istanza di revisione, alle pagine da 71 a 94, ripercorre dettagliatamente la vicenda che è seguita al sequestro dell'imprenditore **MURGIA Giovanni**, al fine di concludere con una congettura alternativa: o la strage dei **FADDA** era da attribuirsi alla partecipazione di costoro quantomeno alla prima fase del sequestro, costituita dal prelievo dell'ostaggio, sequestrato insieme alla fidanzata **PITZALIS Antonietta** circa due mesi prima del rilascio (come s'è detto, avvenuto a ridosso dell'eccidio), oppure essi erano stati testimoni di tale prelievo.

Sul punto l'istanza in discorso menziona una annotazione di servizio dei Carabinieri di Dolianova del 31 agosto 1992 (quindi, si badi, data successiva al deposito della sentenza della Corte d'Assise d'Appello nel procedimento penale a carico dello **ZUNCHEDDU**) in cui tali operanti ipotizzano che il sequestro di **MURGIA Giovanni**, nonché l'omicidio di **FADDA Parziano**⁽¹⁰⁾ ed infine la strage di Sinnai potessero avere un unico comune denominatore:

"Sebbene l'ipotesi di un'eventuale connessione tra la strage di Sinnai e i fatti delittuosi indicati in oggetto possa sembrare macchinosa, questo non è il parere degli scriventi, che mai hanno creduto che movente del delitto fossero contrasti, nati nell'ambiente agro-pastorale, tra l'assassino e gli uccisi.

Il gravissimo episodio criminoso doveva quindi avere un motivo ben maggiore, come quello, ad esempio, di eliminare testimoni pericolosi o complici in disaccordo".

⁽⁹⁾ n.d.r.: da non confondersi con il Sovrintendente della CRIMINALPOL UDA Mario. **UDA Luciano** era un dipendente del **FADDA**, esattamente come quello rimasto ucciso, **PUSCEDDU Ignazio**.

⁽¹⁰⁾ n.d.r.: soggetto non legato da vincoli di parentela agli uccisi. Trattasi di episodio autonomo.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

I detti operanti, si legge sempre nell'istanza di revisione, erano convinti della colpevolezza di ZUNCHEDDU Beniamino, anche perché quando era ancora minorenne quest'ultimo aveva lavorato come servo-pastore per un possidente terriero successivamente condannato proprio per il delitto di sequestro di persona.

Del resto, lo stesso **ZUNCHEDDU Beniamino** nel corso dell'esame reso in Corte d'Assise in data 24 ottobre 1991 ammise di essere stato attinto da una non lieve condanna alla pena di anni due di reclusione (senza il beneficio della sospensione condizionale della pena) per il delitto di falsa testimonianza da lui commesso a diciotto anni, in quello che egli definì "*il processo di Bussi*", ma, come si evince dal certificato del casellario giudiziale in atti, tale condanna non fu dissuasiva, posto che egli fu attinto da una seconda condanna definitiva per il delitto di furto in concorso commesso quando aveva 24 anni (cfr. *ibidem*).

Nelle pagine 83-89, l'istanza di revisione sostiene che il sequestrato **MURGIA Giovanni** diede una descrizione del soggetto da lui definito "CUSTODE 1" (*successivamente individuato nel deceduto CORRIA Antonio Maria*), incaricato della sorveglianza a suo carico nel corso dei due mesi di prigionia da lui subiti, in alternanza con altro soggetto da lui definito "CUSTODE 2".

Il suddetto "CUSTODE 1" - sempre secondo la tesi di revisione - avrebbe potuto effettivamente corrispondere alle caratteristiche dell'aggressore descritte in prima battuta dal sopravvissuto **PINNA Luigi** al Maresciallo **Angelo CALABRESE** quando si trovava in ambulanza.

In primo luogo la "calza da donna" - secondo l'istanza di revisione - doveva intendersi quale *collant* da donna, perché il sequestrato **MURGIA** aveva dichiarato che il "CUSTODE 1" cambiava continuamente il proprio travisamento, tanto che addirittura una volta (*e solo una volta, si badi, in oltre due mesi di prigionia*) lo vide entrare nella stanza dove egli era sequestrato con una calza velata in testa.

Il sequestrato **MURGIA** descrive il "CUSTODE 1" come uomo particolarmente robusto di corporatura, ma, nonostante questo, agile.

Invero osserva la Corte che dagli atti di detenzione (allegati all'odierna istanza di revisione) emerge che era alto circa 1,69 metri senza scarpe e quando gli inquirenti giunsero a scoprire nel casolare dei fratelli **PORCU** il luogo in cui la vittima era stata tenuta prigioniera per così lungo tempo, all'esito della perquisizione rinvennero un fucile calibro 12 ed un "*collant da donna*".

Pertanto, l'istanza di revisione formula la seguente ipotesi ricostruttiva (pag. 84):

"A questo punto sia consentito formulare la seguente ipotesi ricostruttiva mettendo in fila i vari elementi acquisiti, considerando per un attimo provata l'ipotesi che i Fadda fossero stati coinvolti nel sequestro di Gianni Murgia e che non volessero rinunciare ai 100 milioni di lire che gli erano stati promessi, innescando le ire dei custodi:

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

- a) Il Custode 1, che Murgia descrisse esattamente come il PINNA descrisse l'aggressore al Maresciallo calabrese il 9 gennaio 1991 (fatta eccezione per l'altezza di 180 cm., che comunque sappiamo essere oggettivamente inconciliabile con la ricostruzione balistica) la mattina di quello stesso giorno venne portato a conoscenza che una delle quattro vittime era rimasta in vita. Per quanto detto sulle circostanze dell'aggressione, è certo che egli, la sera prima, abbia desistito dall'inferire sulla quarta vittima perché convinto di averla uccisa.
- b) Appresa l'esistenza di un superstite, il Custode 1 si agitò tantissimo, temendo evidentemente irrimediabili conseguenze, perché egli non sapeva se il sopravvissuto fosse a conoscenza che gli omicidi nascevano a causa del sequestro di persona; non sapeva quanto egli conoscesse del sequestro; non sapeva se fosse informato del luogo di custodia del Murgia; non sapeva cosa stesse riferendo agli inquirenti".

In realtà però, come s'è visto, già durante il procedimento di cognizione la tesi di una qualche connessione tra l'eccidio di Sinnai ed il sequestro di **MURGIA Giovanni**, seppure formulata in modo molto più generico, intesa come volontà di sterminare tutti i testimoni dell'eventuale presenza dei sequestratori in quei luoghi, fu ritenuta in contrasto con la descrizione dell'uccisore come soggetto travisato: se egli era fermamente deciso ad uccidere tutti i testimoni, non aveva bisogno di travisarsi, rendendo più difficile la mira e quindi l'esecuzione del piano stragista, posto che non aveva intenzione di lasciare nessuno in vita.

Inoltre, resta una grave contraddizione nella prospettazione stessa della richiesta di revisione, perché da un lato si sostiene, con estrema attenzione al dettaglio della posizione dei singoli corpi al momento finale dell'azione, quando sia il **PUSCEDDU**, sia l'unico sopravvissuto, **PINNA**, si rifugiarono nel locale dormitorio, che assolutamente quest'ultimo non poteva in alcun modo avere visto in faccia l'uccisore, perché altrimenti sarebbe sicuramente morto (*così si legge a pagina 49 della richiesta di revisione: "Se il PINNA avesse avuto la testa sopra il letto, sarebbe sicuramente morto"*), ma dall'altro lato invece si intende dare massimo rilievo alla descrizione che egli fece in prima battuta dell'aggressore, che dunque si ritiene che egli abbia visto con sufficiente attenzione, nonostante l'ora serale, in inverno, e quella che la stessa istanza di revisione indica come luce fioca all'interno del locale dormitorio.

Si badi che sempre nell'istanza di revisione, a pagina 48, si contesta l'affermazione che il **PINNA** fece durante l'incidente probatorio di avere avuto a disposizione venti secondi per vedere l'assassino, perché quest'ultimo uccise immediatamente il **PUSCEDDU Ignazio** con un colpo in pieno volto, che infatti fece fuoruscire materia cerebrale dal cranio del predetto, e quindi ebbe appena il tempo di udire l'implorazione di quest'ultimo di aver salva la vita.

Ma il **PINNA**, sempre secondo l'istanza di revisione, a quel punto era già nascosto dietro il letto e quindi non poteva vedere affatto il proprio aggressore:

"PINNA a quel punto era già dietro il letto, posizione dalla quale sicuramente non poteva vedere i lineamenti del suo aggressore, non poteva osservare che tipo di scarpe quello indossasse né, tantomeno, che fondo avessero quelle scarpe, come egli raccontò all'Uda il 9 febbraio 1991 ...

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Dopo avere sparato al Puseddu, l'assassino, senza muovere neppure un passo, sparò il colpo che disintegrò il femore sinistro del PINNA, rendendogli impossibile qualsivoglia movimento (e tantomeno gli consentì di tenere busto e testa sollevata per vedere cosa stesse accadendo).

A quel punto, sempre seguendo una tecnica estremamente efficace, il killer si spostò repentinamente e sparò un altro colpo al bersaglio, con l'idea di colpire il PINNA alla testa, ma lo ferì solo alla spalla sinistra”.

3. L'ISTANZA DI REVISIONE - Solo per completezza di trattazione, si ritiene opportuno illustrare, sia pure per sommi capi, data la corposità di tale documento, l'istanza di revisione.

È evidente che l'intento dei due richiedenti (**ZUNCHEDDU Beniamino** ed il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari) era quello di superare il rischio che la sola dimostrazione della incerta attendibilità del sopravvissuto **PINNA Luigi** - elemento già ampiamente vagliato nei tre gradi di giudizio dell'epoca - non fosse in sé sufficiente alla risoluzione del giudicato, laddove invece l'indicazione del vero colpevole avrebbe garantito l'accoglimento della richiesta di revisione.

Vero è che il “vero” colpevole ben avrebbe potuto, in ipotesi, effettuare una chiamata di correo contro il condannato **ZUNCHEDDU Beniamino**, ma tale rischio nel caso in esame restava escluso dal fatto che il presunto “vero” colpevole è deceduto in Orgosolo (*comune in provincia di Nuoro*), il giorno 24 settembre 2009, all'età di sessant'anni.

La tesi sostenuta nell'istanza di revisione infatti è che fosse nato un forte dissidio tra i sequestratori perché era emerso che le indicazioni fornite dai basisti in ordine alle possibilità economiche dell'imprenditore sequestrato **MURGIA Giovanni** erano errate per eccesso, in quanto costui, pur facoltoso, non era assolutamente in grado di pagare un riscatto nell'ordine di qualche miliardo di vecchie lire, per cui la spartizione del bottino divenne un problema.

La sorella del sequestrato versò la somma di 600 milioni di vecchie lire il giorno 10 gennaio 1991 ed il fratello fu liberato poche ore dopo, nella notte tra il 10 e l'11 gennaio 1991.

Poiché il **MURGIA** dichiarò di avere udito lo sfogo del “**CUSTODE 1**” secondo il quale mancavano cento milioni di vecchie lire, dunque nell'istanza di revisione si ipotizza che forse tale somma fosse dovuta ai **FADDA**, per avere partecipato al gruppo di prelievo (*cf. pag. 81 dell'istanza di revisione*):

“Quindi l'affermazione che fossero venuti a mancare 100 milioni di lire proferita dai custodi doveva avere un altro senso, che ben può essere questo: vi erano persone che reclamavano la loro parte di riscatto, pari a 100 milioni di lire. Ma poiché il riscatto non era risultato conforme alle aspettative iniziali, quella richiesta non poteva essere soddisfatta. Ciò avrebbe implicato il lasciare in giro complici insoddisfatti. Chi fossero questi complici non lo sappiamo con certezza, ma è ragionevole ipotizzare che fossero proprio i **FADDA**”.

3.1. Analoga ipotesi (secondo la quale i **FADDA** furono uccisi dagli originari complici perché - coinvolti nel sequestro **MURGIA** - avanzavano pretese economiche) viene illustrata a pagina 74 dell'istanza, ma in una prospettazione sempre estremamente vaga, ipotetica e dubitativa, co-

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

me si desume dall'utilizzo dell'espressione "*appare verosimile un qualche coinvolgimento dei FADDA*" (senza specificare quale coinvolgimento), oppure dell'espressione ipotetica "*se i FADDA avevano avuto un ruolo allora dovevano avere maturato una qualche aspettativa*" (ma ancora una volta non si sa *quale* aspettativa e *quale* ruolo).

Trattasi quindi di prospettazione basata su mere illazioni, priva delle caratteristiche di solidità che si richiedono per la riapertura di un procedimento coperto dal giudicato, vieppiù in considerazione del fatto che non risulta che i **FADDA** avessero precedenti penali (all'opposto del giovane **ZUNCHEDDU Beniamino**, già pluripregiudicato) mentre il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione richiede un minimo di "evoluzione criminale" e certamente non si improvvisa:

"Ora, posto che Gesuino Fadda era sicuramente in ottimi rapporti con Giuseppe Boi (come si dimostrerà a breve), e che costui è stato condannato per aver organizzato il sequestro, appare ancora più verosimile un qualche coinvolgimento dei Fadda nella fase compresa tra il prelievo degli ostaggi e la loro consegna ai custodi.

Ovviamente partecipare a un sequestro di persona comportava dei rischi serissimi, e pertanto ai partecipi veniva promesso da una parte del profitto, di qui la frase del Carta '*questa volta divido anche io, facciamo i soldi*'.

Se anche i Fadda avevano avuto un ruolo, o se comunque erano venuti a conoscenza del sequestro, dovevano aver maturato una qualche aspettativa ad ottenere una parte del riscatto".

Orbene, senza ripercorrere la lunga e dettagliata analisi del sequestro **MURGIA** svolta nell'istanza di revisione, si tratta di deduzioni (*rectius*, illazioni) già svolte all'epoca dei fatti, sia pure senza muovere una deliberata accusa ai **FADDA**, all'epoca indicati dalla Difesa solo come possibili testimoni scomodi del sequestro.

Durante il presente procedimento di revisione, tuttavia, è stato escusso come testimone **BOI Giuseppe**, soggetto che sin dall'epoca dei fatti si dimostrò particolarmente disponibile ad aiutare le donne della famiglia **FADDA**, uniche sopravvissute all'eccidio e certamente non in grado di gestire l'allevamento, per cui egli si adoperò per vendere gli animali della famiglia al miglior prezzo possibile e per far pervenire tali fondi alla vedova, tanto da essere chiamato familiarmente dalle donne **FADDA** "*zio Beppe*".

Costui è stato poi condannato per la sua partecipazione al sequestro di persona in danno dell'imprenditore **MURGIA Giovanni** alla pena di ventisei anni di reclusione in primo grado, poi confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari con sentenza emessa in data 6 maggio 1999, definitiva il 29 settembre 2000 (*cf. quest'ultima sentenza, allegata all'istanza di revisione*), essendo stato chiamato in correatà dal collaboratore di giustizia **CARDIA Francesco**.

In sintesi, il **BOI**, oltre a svolgere l'attività di allevatore, era altresì titolare di una rivendita di tabacchi (denominata nella sentenza "*tabacchino*"), ubicata in Dolianova, al corso della Repub-



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

blica, a pochi metri dall'abitazione della vittima, per cui egli era in grado di riferire sulle abitudini dell'imprenditore.

All'interno di tale esercizio commerciale si incontravano gli imputati CARDIA e CUCCURU col **BOI** al fine di programmare non uno, ma più sequestri di persona.

Discende che quest'ultimo ha già espiato la pena per quanto riguarda la sua partecipazione al sequestro di persona in danno dell'imprenditore **MURGIA Giovanni** e dunque attualmente non ha più nulla da perdere nel dichiarare la verità in ordine all'organizzazione e poi alla gestione di tale delitto, mentre i presunti "complici" o "testimoni scomodi", vale a dire i **FADDA** ed i loro dipendenti, sono stati già uccisi nella strage del 1991 e quindi, ovviamente, non sono esposti più ad alcun rischio.

Eppure, nonostante l'assenza di qualsivoglia timore per sé o per gli altri, il suddetto testimone, di fronte alla prospettazione di quanto sostenuto nell'istanza di revisione, ha risposto seccamente che si trattava di "fantasie" (cfr. pag. 48 della fonotrascrizione dell'udienza del 19 dicembre 2023):

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Una cosa gliela chiedo, allora, signor **BOI**. Più o meno, Lei, finora, si è arroccato dietro tanti "non mi ricordo", però la tesi che veniva sostenuta nella revisione che adesso stiamo trattando è esattamente questa, è un brano tratto proprio dall'istanza di revisione e dice: "Siccome Gesuino Fadda era in ottimi rapporti con Giuseppe Boi...", perché lei, poi, è stato un po' un punto di riferimento dei sopravvissuti, cioè, delle donne della famiglia rimaste ormai inabili ad occuparsi del gregge. Lei è stato condannato per avere organizzato il sequestro dell'imprenditore Murgia, d'accordo?

TESTE GIUSEPPE BOI – Sì.

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Quindi, la tesi che veniva sostenuta nella revisione, che è una tesi, non è un qualcosa di provato, era che i **FADDA** fossero stati uccisi per ragioni inerenti questo benedetto sequestro di persona. Allora, Lei su questo reato ha già scontato una pena, quindi non... non rischia niente, i **FADDA** sono morti, quindi non c'è nessuno che possa essere danneggiato dalla eventuale affermazione di una verità.

Cosa ci può dire a distanza di trent'anni: l'uccisione dei **FADDA** era o non era coinvolta o in qualche modo riferita a questo sequestro? Glielo chiedo dritto per dritto, come si suol dire a Roma.

TESTE GIUSEPPE BOI – Io Le dico solo una cosa, sono solo fantasie.

Invero, tali illazioni non furono ritenute attendibili allora e sono sfinite di evidenza anche oggi, consistendo in realtà in mere tesi alternative ed a loro volta contraddittorie.

In primo luogo, v'è un argomento di carattere logico: se i **FADDA** parteciparono al gruppo di prelievo e furono uccisi per questioni legate alla spartizione del "bottino" (risultato meno cospicuo di quanto sperato), allora anche il **BOI** avrebbe dovuto essere ucciso.

Poi si pensi, ancora, all'altezza dell'uccisore indicata dal **PINNA** in prima battuta in 180 cm. e poi invece da lui indicata in una scala da 170 a 180 cm.

Secondo la richiesta di revisione tale modifica renderebbe inattendibile la versione da lui resa in giudizio per quanto riguarda lo **ZUNCHEDDU**, perché quest'ultimo appunto è alto 170 cm.,

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

ma invece lo renderebbe attendibile per quanto riguarda il **CORRIA** (*anch'egli condannato per il sequestro MURGIA*) che però è alto 165 cm. (si confronti, sull'altezza, l'allegato E-26 della richiesta di revisione, recante copia della scheda di Polizia Penitenziaria del **CORRIA**), dunque è addirittura al di sotto del *range* indicato dal **PINNA** in seconda battuta.

Segue che nell'istanza di revisione si preferisce dare credito alla prima anziché alla seconda versione resa da costui, salvo preferire invece la seconda solo per quanto riguarda la riferita altezza dell'aggressore perché colui che secondo l'indicata richiesta di revisione sarebbe il "vero" colpevole (vale a dire **CORRIA Antonio Maria**) era alto 165 cm. e non 180 cm. come ebbe a sostenere il **PINNA** nella prima versione fornita in ambulanza al Maresciallo **Angelo CALABRESE**. Se pertanto deve ritenersi inattendibile tale altezza per lo **ZUNCHEDDU**, a maggior ragione deve ritenersi inattendibile per il presunto vero colpevole, più basso di quest'ultimo.

Infine, deve rilevarsi che residua un'ulteriore obiezione, anche questa di carattere logico, costituita dal fatto che se il **BOI** realmente era un informatore della Polizia - come sostenuto nell'istanza di revisione, ma non confermato dall'odierna istruttoria nel giudizio rescissorio - e come tale riuscì ad effettuare un deliberato depistaggio delle indagini fornendo al Sovrintendente **UDA Mario** il nominativo di un colpevole qualsiasi (nella specie, quello di **ZUNCHEDDU Beniamino**), non è dato comprendere perché non abbia "approfittato" dell'occasione per attuare vendette trasversali contro i suoi nemici, piuttosto che contro un soggetto per lui completamente indifferente come un giovane allevatore, proprietario di alcuni suini.

3.2. Quindi, in finale, l'unica prova *nuova* realmente tale, in quanto acquisita soltanto nel 2020, è costituita dalle intercettazioni ambientali e telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale n. 7719/2019 R.G.N.R. iscritto presso la Procura della Repubblica di Cagliari a modello 44, a seguito dell'esposto presentato dall'Avv. Mauro TROGU.

L'allegato H-1 all'istanza di revisione reca per l'appunto copia del decreto a firma del Procuratore Aggiunto Paolo DE ANGELIS, in servizio presso la Procura di Cagliari, emesso in data 18 novembre 2019, così concepito:

"Visto, si iscriva a Mod. 44 (registro notizie di reato ignoti), a carico di IGNOTI. Titolo del reato: Art. 110, 575, 577 c.p. Luogo e data: SINNAI, località 'CUILI IS COCCUS', IL 08.01.1991. Persone offese: 1. FADDA Gesuino, 2. FADDA Giuseppe, 3. PUSCEDDU Ignazio, 4. PINNA Luigi, tutti in altri atti generalizzati. PRESCRIZIONE: mai".

Trattasi di iscrizione assai inconsueta, posto che nel caso in esame in realtà il colpevole era stato già identificato e condannato in via definitiva, pur residuando la possibilità che vi fossero

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

altri colpevoli rimasti impuniti, ma è evidente che senza tale iscrizione non sarebbe stato possibile disporre intercettazioni telefoniche ed ambientali a carico dei sopravvissuti e di alcuni altri soggetti scelti con criterio rimasto in verità non molto chiaro, ma verosimilmente teso alla verifica di quella che era una semplice ipotesi, e cioè che il teste oculare del processo del 1991, vale a dire **PINNA Luigi**, non fosse realmente in grado di indicare le fattezze dell'aggressore e ciò poté fare solo perché gli era stata già mostrata, in violazione di legge, la fotografia del presunto responsabile, individuato nell'allora giovane pastore **ZUNCHEDDU Beniamino**.

In altre parole, si è trattato di indagine a carattere "esplorativo" nella speranza di riuscire ad ottenere le prove nuove necessarie per presentare un'istanza di revisione ai fini della risoluzione del giudicato.

Quindi, in sintesi, lo strumento delle intercettazioni telefoniche ed ambientali – spesso oggetto di critiche perché costoso ed invasivo e, secondo qualche opinione, da limitare a pochissimi casi e da effettuare solo nei confronti di soggetti gravemente indiziati – è stato utilizzato per ricercare una prova nuova tesa a corroborare quello che sin dall'epoca dei fatti era rimasto nulla più che un mero sospetto d'inquinamento probatorio.

Ad oggi, tale indagine, dopo circa quattro anni, non ha ancora condotto a risultati concreti, come si desume dalla risposta che il Procuratore Aggiunto ha fornito a questa Corte con nota del 25 ottobre 2023, in atti:

"Comunico che il procedimento in oggetto si trova ancora in fase di indagini preliminari, a carico di ignoti, ... è attualmente in corso una fase di controllo accurato delle risultanze acquisite per le necessarie verifiche conclusive, con riesame delle intercettazioni e controllo su eventuali riscontri esterni da acquisire o, se già acquisiti, da confrontare con gli esiti delle intercettazioni, la gran parte delle quali già nella Vostra disponibilità".

3.2. È però evidente che effettuare intercettazioni in relazione a soggetti che non hanno motivo di parlare tra loro di fatti così risalenti reca un'evidente rischio di attività di indagine poco proficua, se non addirittura dai risultati nulli.

Si è quindi provveduto, da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, ad introdurre un elemento teso a "smuovere le acque", per così dire, e cioè la convocazione presso il proprio ufficio, al fine di ascoltarli a S.I.T. ⁽¹¹⁾, dei protagonisti principali del procedimento penale originario, quindi il sopravvissuto **PINNA Luigi**, i congiunti degli assassinati, ed altri soggetti sottoposti ad intercettazione.

In primo luogo, in data **27 febbraio 2020** è stato convocato presso la Procura Generale **PINNA Luigi** perché riferisse nuovamente sulla dinamica dei fatti.

⁽¹¹⁾ acronimo che sta per **S**ommarie **I**nformazioni **T**estimoniali ed è un'attività di Polizia Giudiziaria regolata dall'art. 351 c.p.p. che consente, in corso di indagini, di assumere informazioni da soggetti che potrebbero riferire su circostanze utili, senza contraddittorio.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Tale verbale di S.I.T. (*allegato B-1 all'istanza di revisione*) reca ad un certo punto l'affermazione del **PINNA** di avere paura persino a distanza di trent'anni, ma a questo punto il Procuratore Generale gli chiedeva per quale ragione continuasse ad avere ancora paura, visto che il responsabile era ormai detenuto da tempo, ed egli rispondeva che non lo sapeva, probabilmente perché era rimasto particolarmente traumatizzato da tale vicenda.

Aggiungeva però che durante il suo turno di lavoro di netturbino a Cagliari, in un giorno non meglio precisato, aveva visto casualmente l'odierno richiedente **ZUNCHEDDU** in via Pessina, e tale incontro lo aveva talmente fatto star male da dover ricorrere a dei tranquillanti, benché lo **ZUNCHEDDU** non avesse proferito parola.

Nonostante gli venisse chiesto più volte se il Sovrintendente **UDA** od altri gli avessero parlato dei loro sospetti su **ZUNCHEDDU BENIAMINO**, egli negava reiteratamente tale circostanza:

DOMANDA – Può riferire come è passato da indicare l'omicida come un soggetto travisato a riconoscere lo **ZUNCHEDDU**?

RISPOSTA – Posso dire che ho riconosciuto lo **ZUNCHEDDU** da una serie di fotografie che mi mostrò il dott. **BOVA** ⁽¹²⁾, credo 6 o 7, e tra questi ho riconosciuto proprio **ZUNCHEDDU** Beniamino come l'autore degli omicidi. Ricordo di aver visto per la prima volta la foto di **ZUNCHEDDU** in occasione del riconoscimento effettuato con il dott. **BOVA**. Non conoscevo le altre persone ritratte nelle altre fotografie ... *omissis* ...

DOMANDA – Le fotografie che le sono state mostrate, saranno sicuramente state scelte in base alla descrizione da Lei fatta. In tal senso il signor **UDA** o qualche altro investigatore Le ha dato indicazioni sulla persona del signor **ZUNCHEDDU** prima del riconoscimento?

RISPOSTA – Ricordo di no. Posso dire che io chiesi a **UDA** di vedere delle foto per cercare di riconoscere l'omicida e lui insieme al dott. **BOVA** mi ha portato le foto, fra le quali ho subito riconosciuto quella dello **ZUNCHEDDU**.

DOMANDA – Il signor **UDA** Le ha mai esternato dei sospetti sullo **ZUNCHEDDU** come autore del reato?

RISPOSTA – Lo escludo.

DOMANDA – Che cosa era cambiato rispetto alla sua paura iniziale in ordine al riconoscimento dell'omicida?

RISPOSTA – Ho agito per un atto di giustizia in quanto non era giusto che l'autore del reato la passasse liscia.

DOMANDA – Viene ribadita la precedente domanda ⁽¹³⁾.

RISPOSTA – Prendo atto che avrei dovuto reagire anche prima per i gravi danni a me e alla mia famiglia, ma è andata così: ho riflettuto e ho pensato che fosse giusto fare così, ovvero riconoscere l'omicida.

Va detto che tale verbale di S.I.T. reca alcune incongruenze in relazione all'orario, poiché all'ultima pagina si legge che alle ore 16,10 "l'esame viene brevemente ⁽¹⁴⁾ per permettere la redazione del verbale", per poi riprendere alle ore 16,38.

Invece nell'*incipit* di tale atto si legge che il **PINNA** sarebbe comparso alle ore 17,23.

⁽¹²⁾ trattasi del Pubblico Ministero **Fernando BOVA**, che all'epoca curò le indagini sull'eccidio.

⁽¹³⁾ così si legge a verbale.

⁽¹⁴⁾ qui il verbale non reca alcun verbo, ma è probabile che si intendesse affermare che l'esame era stato sospeso.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

Come che sia, al termine di tale lunga escussione, **PINNA Luigi** veniva congedato e quindi egli tornava in auto, dove era venuta ad attenderlo la moglie **FADDA Daniela** e le riferiva quanto accaduto all'interno della Procura Generale, parlando in dialetto sardo (perlopiù in dialetto campidanese), salvo quando riferiva alla donna le domande che gli erano state rivolte, per le quali ha usato (seppure non sempre) la lingua italiana, per l'evidente ragione che in tal modo intendeva fornire alla consorte l'esatta percezione delle parole con cui il Procuratore Generale si era rivolto a lui.

Non è un caso che le intercettazioni ambientali più significative e sulle quali si è incentrata la necessità di disporre una perizia linguistica sono esattamente quelle captate durante tale tragitto in auto quel giorno **27 febbraio 2020** (progressivi n. 426, 427 e 430 del 27 febbraio 2020).

Invero, si tratta delle intercettazioni ambientali sulle quali ruota l'intera istanza di revisione, perché, secondo l'interpretazione offerta già nella richiesta di revisione (poi risultata confermata), il **PINNA** in tale sede ha ammesso che il Sovrintendente della Criminalpol **UDA Mario** (oggi in pensione) gli aveva mostrato, in via del tutto informale, prima di essere sentito dal Pubblico Ministero precedente Fernando BOVA, la fotografia del giovane **ZUNCHEDDU Beniamino** (già schedato in quanto pluripregiudicato) in quanto le indagini avevano condotto ad individuare in costui l'autore (o uno degli autori) dell'eccidio.

A corredo, nell'istanza di revisione si propone un'ipotesi (in realtà rimasta anche oggi meramente congetturale) fondata sui seguenti assunti:

- a. di avere individuato chi fossero gli informatori confidenziali di **UDA Mario** (*in realtà, tale operante non li ha rivelati nemmeno nell'odierno procedimento e ciò può legittimamente fare ai sensi dell'art. 203 c.p.p.*¹⁵ *posto che il pensionamento dello stesso è fatto successivo ininfluente*);
- b. che si trattava di soggetti che avevano interesse al depistaggio di tale inchiesta, tra i quali figurava anche **BOI Giuseppe** (*circostanza quest'ultima a tutt'oggi rimasta indimostrata*), come attestato da alcune sentenze emesse dopo l'irrevocabilità di quella di cui oggi si chiede la revisione, aventi ad oggetto il sequestro dell'imprenditore **MURGIA Giovanni**; si badi, tuttavia, che l'istanza di revisione non si fonda sul contrasto tra giudicati, perché,

¹⁵⁾ che così recita:

Art. 203 - *Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.*

1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite, né utilizzate.

1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nella fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati, né assunti a sommarie informazioni.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

come si legge a pag. 5, essendosi ormai prescritti sia il delitto di falsa testimonianza commesso - secondo la prospettazione dell'istanza stessa - da **PINNA Luigi**, sia il delitto commesso dal pubblico ufficiale **UDA Mario**, in frode alla giustizia, non è possibile la formazione di un giudicato su tali reati;

- c. discende che **UDA Mario** diede al **PINNA** un'informazione errata (peraltro in contrasto coi suoi doveri di pubblico ufficiale), mostrandogli la foto del presunto colpevole;
- d. il **PINNA**, a sua volta, mentì durante il procedimento di primo grado pensando di rendere giustizia, oltre che a se stesso, anche alle altre vittime, rimaste assassinate.

In realtà, come s'è già detto e qui si ribadisce, di tali assunti l'unico rimasto dimostrato è che l'**UDA** imbeccò il **PINNA**, ma non si è raggiunta alcuna prova certa in ordine al fatto che l'informazione fornita fosse errata, poiché non è stata raggiunta alcuna prova *sicura* in ordine all'innocenza e quindi alla totale estraneità di **ZUNCHEDDU Beniamino** all'eccidio di Sinnai.

Certo è che si trattava di informazione che, vera o falsa che fosse, se non suffragata dalla deposizione dell'unico testimone *oculare* presente ai fatti, non avrebbe potuto condurre ad una condanna, perché il processo avrebbe attinto ad un compendio probatorio a carattere meramente *indiziario*, mentre l'avallo della dichiarazione dell'unico teste oculare ha inserito in tale procedimento penale una fondamentale e difficilmente superabile *prova diretta* (sul punto è molto chiara la sentenza di primo grado, emessa dalla Corte d'Assise di Cagliari in data 8 novembre 1991, che precisa trattarsi di processo *non* indiziario, appunto per la deposizione del teste oculare **PINNA Luigi**).

3.3. Ritiene il Collegio di doversi soffermare per qualche momento sulla "tenuta" delle tre sentenze emesse nei rispettivi gradi di giudizio nel corso del procedimento penale n. 590/1991 R.G.N.R., che si è concluso con la condanna all'ergastolo di **ZUNCHEDDU Beniamino**, poiché nell'istanza di revisione (*sottoscritta, come s'è detto, anche dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari*) si utilizzano espressioni di vivace critica contro tali pronunce:

- pag. 13: "*La sentenza di primo grado e ancor più quella di appello hanno però respinto con ingiustificata ed illogica fermezza tali assunti [n.d.r.: della connessione dell'eccidio di Sinnai col sequestro MURGIA], ... omissis ...;*

- pag. 104: "*La Corte di assise di appello tentò di valorizzare, con salti logici non indifferenti, il fatto che Armando Pisu, nel primo esame a cui fu sottoposto dai Carabinieri, non avesse fatto fin da subito menzione della presenza di Beniamino quella sera con lui. Questo per i giudici era indice del fatto che, siccome Pisu Armando sarebbe stato consapevole della responsabilità del suo servo pastore, egli voleva che non si indagasse su quest'ultimo.*



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Nulla di più illogico o irragionevole: se Pisu Armando avesse voluto coprire Beniamino Zuncheddu bene avrebbe fatto a fornirgli subito l'alibi, collocandolo lontano da Cuile is Coccus in un orario molto vicino a quello dei fatti.

La verità è quella già riferita sopra: Beniamino Zuncheddu era un soggetto dal profilo così basso che neppure venne esaminato dai Carabinieri delegati in quella fase. Risulta assolutamente plausibile quindi che, se anche Pisu Armando lo avesse nominato nella sua prima deposizione, i Carabinieri avrebbero potuto non ritenere rilevante la circostanza, omettendo di verbalizzare...”, e così via.

Orbene, tali pronunce, secondo la tesi sostenuta nell'istanza di revisione, avrebbero dovuto tenere conto delle norme della legge non scritta, ma rigorosamente applicata (a dire dei richiedenti) nell'ambito pastorale sardo, della cosiddetta "vendetta barbaricina".

Regole raccolte in un testo allegato all'istanza stessa (allegato C-11) redatto dal giurista Antonio PIGLIARU nel 1959, dal titolo «*La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*», secondo le quali, in buona sintesi, se effettivamente il movente dell'eccidio fosse stato agropastorale, allora avrebbe dovuto essere ucciso il solo capofamiglia **FADDA Gesuino** (e non anche tutti coloro che furono trovati quella sera in quella fattoria, ivi compreso anche il **PINNA**, completamente estraneo al mondo dell'allevamento) e non già da **ZUNCHEDDU Beniamino**, che non possedeva animali (*in realtà, possedeva dei suini*) e dunque, all'evidenza, non avrebbe potuto subire l'offesa da vendicare, costituita dalla ripetuta uccisione di animali altrui da parte dei **FADDA**, né è prevista nelle regole del "codice barbaricino" l'idea che qualcuno si presti a vendicare l'offesa altrui.

Non è chi non veda come tale percorso argomentativo, oltre a somigliare più ad una sorta di trattato di sociologia piuttosto che ad una motivazione a carattere giuridico, pare sottintendere la preoccupazione di rispondere all'ovvia obiezione che proprio perché munito di pochi suini, lo **ZUNCHEDDU** avrebbe potuto essere allettato dalla promessa di ricevere quale compenso un po' di animali.

Basti pensare che nell'intercettazione telefonica del 28 febbraio 2020, alle ore 7,32 del mattino (progressivo 24, R.I.T. 2351/2019) tra le sorelle **FADDA** (Daniela, consorte di **PINNA Luigi**, e Maria Caterina, sorella minore di Daniela) si fa cenno al commento che poco dopo l'eccidio fece il pastore **MULAS Giovanni Battista**, inteso "BATTISTINO" (su cui più avanti si tornerà): "*Beniamino ha fatto la commissione*", intesa come esecuzione di un compito a lui affidato, riferita alla strage di Sinnai.

"*Commissione*", intesa come vendetta, da eseguire non già per tutelare le ragioni altrui (fermo restando peraltro che il **PISU** aveva un rapporto assai stretto con l'odierno imputato, analizzato *funditus* dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari – cfr. infra, paragrafo 6), bensì perché gli era stata fatta la promessa di ottenere, in cambio di tale "servizio", dodici o quattordici mucche (tesi riferita nel presente giudizio anche da **FADDA Daniela** – cfr. deposizione all'udienza del 14

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

novembre 2023, ed altresì dall'ex nuora **ANGIONI Alessandra** all'udienza del 31 ottobre 2023¹⁶⁾.

Trattasi ancora una volta di mere illazioni, prospettate all'epoca dei fatti dal pastore **MULAS Giovanni Battista**, inteso "**BATTISTINO**", al Sovrintendente **UDA Mario** che fu presentato a costui da **FADDA Maria** (rispettivamente, figlia e sorella maggiore dei due **FADDA** assassinati, oggi deceduta) come un parente in cerca di informazioni.

In tale indagine sotto copertura, "**BATTISTINO**" riferì, in estrema sintesi, che a **ZUNCHEDDU Beniamino** era stata offerta tale allettante ricompensa in cambio della "*commissione*".

Si vuol dire, in altre parole, che anche a voler per un attimo seguire la linea argomentativa seguita nell'istanza di revisione, secondo la quale sarebbe stato sufficiente applicare le regole della "*vendetta barbaricina*" per arrivare all'assoluzione di **ZUNCHEDDU Beniamino**, sia pure dubitativa, già nel 1991, resta il fatto che tale linea, oltre ad essere palesemente soccombente di fronte alla deposizione di un teste oculare, avrebbe tranquillamente potuto essere contrastata con illazioni di segno opposto, altrettanto arbitrarie, ma ugualmente sostenibili, tra le quali in particolare:

- a) le prassi pseudonormative raccolte nel testo del 1959 non erano necessariamente ancora "in vigore" trent'anni dopo, nel 1991, sicché restava da dimostrare che i frequenti contrasti che la famiglia **FADDA** aveva con i vicini sarebbero stati risolti secondo tali regole;
- b) ammesso che fossero ancora in vigore, vi è poi da dire che tale "*codice*" prevede in realtà offese e vendette da parte dell'intero gruppo di appartenenza e addirittura, anche nell'ipotesi che il singolo soggetto abbia agito da solo, qualora il gruppo gli dia solidarietà, la sua azione viene attribuita comunque all'intero gruppo⁽¹⁷⁾, di talché ben avrebbe potuto lo **ZUNCHEDDU** agire quale mandatario del gruppo;

⁽¹⁶⁾ Udienza del 31 ottobre 2023:

TESTE ANGIONI Alessandra – Ah, nel senso, sì, che videro il signor **ZUNCHEDDU** dentro al bar, e un'altra persona, che era sempre lì, dire "*Beniamino dis'ha fattu sa commissioni*", questa frase lei la decantava non spesso, di più.

Procuratore Generale – La Daniela?

TESTE ANGIONI Alessandra – Sì.

Procuratore Generale – E chi era questa persona che riferiva questa circostanza lei non lo sa?

TESTE ANGIONI Alessandra – Che la notizia... chi l'ha portata in casa diciamo è Mario Uda.

⁽¹⁷⁾ "5) La responsabilità è o individuale o collettiva a seconda che l'evento offensivo consegua all'azione di un singolo individuo o a quella di un gruppo organizzato operante in quanto tale. Il gruppo organizzato sia sulla base di un vincolo naturale sia per effetto di sopravvenuti rapporti sociali, risponde dell'offesa quando questa è cagionata da un singolo membro del gruppo con iniziativa individuale nel caso in cui il gruppo medesimo, posto di fronte alle conseguenze dell'azione offensiva, esprima, in modi e forme non equivoci, attiva *solidarietà* nei confronti del colpevole in quanto tale."

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

- c) proprio perché **ZUNCHEDDU Beniamino** aveva meno animali degli altri (possedeva solo alcuni maiali, ma non aveva bovini), avrebbe potuto da un lato essere particolarmente allettato dall'idea di poter conseguire un numero consistente di bovini all'esito della "commissione" (si vedrà più avanti come in una delle prime informative dell'**UDA** si affermava che fonte confidenziale aveva rivelato che a Beniamino erano stati promessi diversi bovini, comunque in numero non inferiore a quindici in cambio) e dall'altro lato essere quello meno sospettabile, appunto perché non aveva avuto problemi di mucche uccise o ferite dai **FADDA**;
- d) poi, come la stessa istanza di revisione riconosce, gli operanti si erano convinti della colpevolezza di **ZUNCHEDDU Beniamino** anche perché quando era ancora minorenne aveva lavorato come servo-pastore per un possidente terriero successivamente condannato proprio per il delitto di sequestro di persona ed era già gravato, all'epoca dei fatti, benché ancora giovane, da due condanne definitive, una della quali piuttosto pesante (anni due di reclusione senza i benefici di legge per il delitto di falsa testimonianza in concorso commesso in data 29 luglio 1982) ed altra per il delitto di furto commesso sei anni dopo.

Detto in negativo: un percorso di carattere giuridico deve necessariamente basarsi sulla gerarchia delle prove e quella del teste oculare è certamente prevalente su quelle indiziarie e queste ultime, a loro volta, sono soccombenti di fronte al cosiddetto "fatto notorio" (concetto a cui potrebbe ricondursi, sia pure con qualche difficoltà, la prassi della "vendetta barbaricina").

3.4. Vero è che la modalità dell'azione omicidiaria *esclude* che la stessa sia stata portata a termine da un solo individuo, non foss'altro per la circostanza che anche i **FADDA** erano in possesso di armi da fuoco (come per lo più tutti i pastori della zona a quell'epoca), ma **FADDA Giuseppe** non fece in tempo a prendere il fucile, pur avendo udito la fucilata con cui fu ucciso il padre, recatosi a prendere l'auto, per cui appare alquanto verosimile che il "commando" fosse composto da almeno due persone.

All'udienza del 13 ottobre 2023, durante la deposizione del Maresciallo **CALABRESE Angelo**, oggi in congedo, il Procuratore Generale ha dato lettura di quanto egli dichiarò durante il procedimento di primo grado del 1991, in cui riferiva che il **PINNA**, mentre veniva trasportato in ambulanza verso l'ospedale, aveva raccontato appunto di aver udito due spari e di aver altresì udito il dipendente dei **FADDA** avvertire a gran voce il giovane **FADDA Giuseppe** di andare immediatamente a prendere il fucile perché "stavano ammazzando suo padre", ma quegli non fece in tempo:



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

PROCURATORE GENERALE – Una precisazione, perché può sembrare (*incomprensibile per problemi audio*)...

Mi sentite?

Se posso fare una precisazione, cioè leggo degli spunti del verbale in Corte di Assise, a fonte di questi se ha delle precisazioni da fare a quanto ha appena detto.

Leggo: *"Lui mi ha detto... quindi era sofferente, mi chiedeva cosa si era verificato, cercavo di acquisire più notizie possibili"* e poi Lei racconta in dibattimento, ma già lo aveva detto nella sua relazione di servizio, quello che adesso le leggo:

"Lui mi ha detto che verso le 6 e mezza [n.d.r.: della sera], mentre si stavano preparando per andare via, ha sentito due spari e ha visto il servo pastore Pusceddu che gridava verso Giuseppe – stanno ammazzando tuo padre, vai a prendere il fucile – poi ha sentito uno o due colpi esplosi verso il ragazzo..." da intendersi Giuseppe *"...e poi l'assassino sarebbe entrato nell'ovile ed avrebbe esplosi dei colpi prima all'indirizzo di Pusceddu e poi verso di lui"....*

Trattasi di tesi sostenuta anche di recente dalla ormai deceduta **FADDA Maria**, rispettivamente figlia e sorella maggiore dei due uccisi, come dimostrato dalla produzione documentale dell'Avvocato Mauro TROGU all'udienza del 13 ottobre 2023, costituita, tra le altre cose, dall'intervista dalla stessa rilasciata al quotidiano "L'UNIONE SARDA" pubblicata nei giorni 24 e 25 giugno 2020 (*si badi: a tale data ciò che si sapeva era solo che lo ZUNCHEDDU aveva presentato istanza di revisione e che il Procuratore Generale di Cagliari stava convocando via via i sopravvissuti, le vittime e qualche altra persona informata dei fatti*), prodotta sia nella versione cartacea distribuita in edicola, sia nella versione *on-line* del medesimo quotidiano, nella quale si afferma, in buona sintesi, che il cognato **PINNA Luigi** aveva sempre sostenuto che sentiva più di una voce parlare fuori dal casolare, per cui riteneva certa la presenza anche di altri aggressori e non di uno solo.

Sul pesante condizionamento che il presente procedimento di revisione ha subito a causa del forte clamore mediatico con la conseguente impossibilità di raccogliere testimonianze "a sorpresa", che di norma sono più proficue perché mostrano la reale consistenza dei ricordi del dichiarante, si dirà più avanti.

Tuttavia, ancora una volta, l'argomento difensivo sostenuto nel 1991 – ed oggi ribadito – secondo il quale non avrebbe potuto essere attribuita a **ZUNCHEDDU Beniamino** un'azione che richiedeva ottima padronanza delle armi da fuoco ed in particolare dei fucili, perché egli era affetto da una malformazione congenita (aplasia sub-totale del gran pettorale destro, ipoplasia del trapezio destro e del muscolo dentato destro, riduzione sensibile della massa muscolare dell'arto destro) che gli avrebbe reso difficile l'uso del fucile, tanto che fu esentato dalla leva militare (all'epoca obbligatoria) per tale ragione, ebbene tale argomento può essere invece elemento indiziario a carico.

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

In primo luogo, fu nominato un perito durante il procedimento di primo grado il quale rilevò che non vi erano preclusioni ad usare un fucile per lo **ZUNCHEDDU** poiché l'arto superiore destro, seppure dotato di masse muscolari inferiori a quelle di sinistra, era in grado di compiere tutti i movimenti e che il fucile da caccia, che pesa 3 o 4 kg., deve essere mantenuto con tutti e due gli arti superiori.

Invero, non è chi non veda che il fatto stesso di avere mancato per due volte il cranio del **PINNA**, nonostante il fatto che questi fosse di fatto intrappolato in una stanza di modestissime dimensioni, mal si concilia con le capacità di un buon tiratore, mentre potrebbe trovare una qualche spiegazione proprio nella malformazione anzidetta.

Il cechino mirava infatti ad uccidere tutti i presenti e non si fece scrupolo di sparare in pieno viso al povero **PUSCEDDU**, anch'egli intrappolato nella piccola stanzetta ad uso dormitorio del casolare nel quale i pastori trascorrevano la notte per vegliare sul gregge, riuscendo ad ucciderlo perché l'arma era a contatto col suo volto (cfr. sentenza della Cassazione pag. 16, che a sua volta richiama la sentenza di secondo grado alle pagine 121-122, nonché, infine, pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado ¹⁸⁾).

Si badi che, sul punto, è proprio il teste **PINNA** a fornire, inconsapevolmente, una conferma di tale circostanza, nel corso dell'udienza del 12 dicembre 2023, dedicata al confronto tra il detto testimone ed il teste **UDA Mario**, in cui la Corte gli ha chiesto come fosse mai possibile che un

(¹⁸⁾) mette conto di trascrivere il breve passo della sentenza di primo grado concernente la dinamica dell'uccisione del **PUSCEDDU**, che chiarisce come l'assassinio di costui era alla portata di chiunque, anche di soggetto non abile col fucile:

"Dalla documentazione fotografica del corpo del **PUSCEDDU**, si deduce che costui, ancor prima che l'assassino irrompesse nella camera, aveva impugnato con la destra un coltello a serramanico, in un intuibile proposito di difesa.

Tuttavia deve dedursi che, al cospetto dell'arma puntatagli contro, egli avesse dismesso ogni proposito di difesa, arrendendosi.

Lo si deduce non solo da quanto attendibilmente riferito dal **PINNA**, secondo cui il **PUSCEDDU** implorò l'uomo di risparmiarli, affermando che loro erano pastori, e che non c'entravano niente, ma anche dal rilievo che, come ha spiegato persuasivamente il medico legale, il colpo fu sparato contro il **PUSCEDDU** a brevissima distanza.

... omissis ...

... l'omicida, brandeggiando il fucile non alla spalla, ma diagonalmente dal basso all'alto, con la mano destra sul grilletto, pose la canna contro, od a pochi centimetri, dalla guancia del **PUSCEDDU**, esplodendo un colpo che sfracellò, nel modo descritto dal medico legale, il cranio dell'uomo.

Uno o più frammenti ossei del mento (il medico legale non trovò integro all'atto dell'autopsia) furono sbalzati dalla fucilata lontano, e furono ritrovati sul pavimento della camera, come documentato dalle fotografie in atti.

Uno di essi, unito a fili di paglia appiccicati, è stato fotografato alla foto n. 40, allegata al sopralluogo dei Carabinieri del 9 gennaio 1991 ed individuato con la lettera Q".

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

cecchino con gli occhi velati da una calza da donna ⁽¹⁹⁾ potesse riuscire a mirare con precisione di sera ed egli ha risposto che in uno spazio così angusto, dove erano *“praticamente attaccati l'uno con l'altro”*, **non c'era nemmeno bisogno di prendere la mira** (cfr. fonotrascrizione ud. 12 dicembre 2023, pag. 20 ss.):

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Scusi PINNA, quello che rimane difficile da capire è come fa un cecchino ad individuare un bersaglio con gli occhi bendati, coperti o chiusi da una calzamaglia, quindi le chiedo: questa calzamaglia aveva due buchi come quelli che possiamo...?

PROCURATORE GENERALE – Ma una calza da donna.

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Sì, ma anche da donna, anche che fosse una calza da donna con... come dicevamo prima, densità 15, cioè una delle più sottili, rimane comunque piuttosto alterata la visione - io la inviterei a provare - quindi domando: per poter sparare occorrerà un po' di precisione. Quindi le ripeto la domanda, gli occhi di questa persona erano coperti?

TESTE LUIGI PINNA – Si erano coperti, ma a quella distanza però... eravamo praticamente attaccati l'uno con l'altro, a quella distanza non penso che c'era bisogno di prendere la mira.

Quindi, nonostante tale assai favorevole condizione, il cecchino non è riuscito ad uccidere un uomo che si trovava assolutamente alla portata dell'arma (secondo il medico legale che valutò le ferite riportate dal **PINNA**, lo sparo alla gamba doveva provenire da una distanza non superiore a due metri perché altrimenti non avrebbe potuto produrre quell'effetto di frantumazione del femore per esplosione) attingendo dapprima la gamba del **PINNA** e poi, cercando di colpire il cranio, ebbe a colpire invece la spalla, mostrandosi quindi alquanto maldestro, il che pertanto si traduce in un elemento di conferma e non di confutazione della tesi accusatoria.

Ancora una volta, non si vede come il Collegio dell'Assise, dapprima, e dell'Assise d'Appello, poi, avrebbe potuto concludere per l'assoluzione di **ZUNCHEDDU Beniamino** a fronte del riconoscimento dello stesso da parte del teste oculare **PINNA Luigi**.

Si badi che già all'epoca venne ventilata la più che ragionevole tesi secondo la quale il "comando" era costituito da più di un soggetto - tesi che non fu accolta dal Collegio di primo grado - ma ciò non avrebbe in nessun caso, di per sé, inciso sulla posizione dello **ZUNCHEDDU**, posto che anche qualora tale tesi fosse stata accolta, ne sarebbe conseguito che egli al più aveva avuto dei complici, forse proprio quelli che, circa dieci anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna oggi in revisione, sono stati indicati dal tuttofare **FADDA Libero** in **PISU Antonio** (inteso "CRAZZONI") ed in **MULAS Francesco** (si badi: quest'ultimo era uno dei due testimoni a difesa che fu ritenuto inattendibile dalla Corte d'Assise di Cagliari, escusso anche nel presente procedimento di revisione), ma di ciò si dirà più avanti.

⁽¹⁹⁾ la densità delle calze da donna è altamente variabile: va dai 5 denari - che però tendono a smagliarsi già al primo utilizzo e quindi sarebbero poco utili per un travisamento - ai 140 denari e più per chi ha problemi circo-

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

4. PINNA Luigi - Data la centralità della deposizione resa da tale testimone, senza la quale non si sarebbe pervenuti alla sentenza di condanna del 1991, deve rilevarsi che già all'epoca la Difesa sollevò vivaci obiezioni sulla sua attendibilità, alla luce del mutamento della versione dei fatti da lui resa nell'immediatezza, mentre si trovava in ambulanza, dopo una notte da incubo trascorsa al freddo, con una gamba col femore frantumato ed una spalla sanguinante, quindi, sintesi, in condizioni estremamente critiche, cui si aggiungeva il cadavere privo di parte del cranio del povero **PUSCEDDU Ignazio** che era rimasto in posizione obliqua, come è stato narrato nel corso del presente procedimento di revisione da colui che per primo si recò sul posto il giorno dopo, e cioè **SPINA Sergio**.

Va detto che in realtà **PINNA Luigi** manifestò timore anche nelle dichiarazioni rese nell'immediatezza al Maresciallo dei Carabinieri **CALABRESE Angelo**, il quale, escusso nel presente procedimento di revisione all'udienza del 13 ottobre 2023, ha confermato quanto da lui già narrato nella deposizione resa davanti alla Corte d'Assise di Cagliari nel 1991 (cfr. fonotrascrizione in atti):

PROCURATORE GENERALE - [n.d.r.: legge al testimone la deposizione che egli rese nel 1991 davanti alla Corte d'Assise di Cagliari]: "Durante il percorso ho chiesto a Pinna se il fatto fosse stato commesso da una persona sua conoscente e lui mostrò un certo imbarazzo, dicendo: 'Non è che poi mi vengono a cercare per ammazzarmi?'"

... omissis ...

TESTE ANGELO CALABRESE - Sì non ricordo, comunque confermo quello che ho detto sia alla Corte di Assise e...

... omissis ...

PROCURATORE GENERALE - No, no, no, di questo non ne dubitiamo, il problema era tentare di saperne qualcosa in più se possibile. A questa domanda: "Non è che mi vengono a cercare per ammazzarmi?", Lei dice in questo verbale: "Io dissi: non ci pensi nemmeno", cioè quindi lo tranquillizzò in qualche modo...

TESTE ANGELO CALABRESE - Sì.

Sospettando che il **PINNA** avesse taciuto dettagli importanti, furono autorizzate intercettazioni ambientali all'interno della stanza d'ospedale nella quale egli era ricoverato, ma proprio mentre i Carabinieri stavano effettuando le operazioni tecniche necessarie per poter approntare tali captazioni, il **PINNA** fu dimesso dai sanitari e di conseguenza tale iniziativa investigativa fu vanificata (cfr. fonotrascrizione della stessa udienza del 13 ottobre 2023):

PROCURATORE GENERALE - Un'ultima cosa diciamo, Lei tentò, chiese e ottenne un decreto di intercettazione per intercettare PINNA in ospedale...

TESTE ANGELO CALABRESE - Sì, questo... allora...

latori.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

PROCURATORE GENERALE – ... disse in Corte di Assise.

TESTE ANGELO CALABRESE – ...quando è stata rilasciata l'intercettazione noi stavamo facendo le attività per... con i tecnici per metterlo, però nel contempo è stato dimesso ed è stata restituita inevasa la... tale richiesta.

PROCURATORE GENERALE – Ecco, come mai era stata chiesta... come era motivata questa richiesta? Come mai venne chiesta l'intercettazione?

TESTE ANGELO CALABRESE – Ma sempre per vedere... diciamo così, cosa veniva fuori, che magari lui... così spontaneamente, serenamente magari poteva dire qualcosa utile alle indagini (*incomprensibile, voci sovrapposte*)...

PROCURATORE GENERALE – Qualcosa di più. Nel verbale dibattimentale Lei dice: "*Nel corso di ulteriori indagini era emerso che PINNA avrebbe taciuto qualche particolare per timore di rappresaglia*" e giustifica... spiega in questo modo la richiesta di intercettazione, ma la domanda è: quali erano queste ulteriori indagini e che cosa in concreto era emerso? Era solo un sospetto che potesse...

TESTE ANGELO CALABRESE – Solo un sospetto, ritengo che sia solo un sospetto.

PROCURATORE GENERALE – Non ha un ricordo più preciso?

TESTE ANGELO CALABRESE – No, non ho un ricordo preciso.

Sul punto è tornato anche l'Avvocato Mauro TROGU (*cf. ibidem*), al fine di appurare per quale ragione non sia stata suggerita immediatamente al Pubblico Ministero dell'epoca, Fernando BOVA, l'opportunità di disporre un'intercettazione ambientale in ospedale, ma il teste non ha potuto aggiungere nulla di più di ciò che risultava agli atti, perché ne aveva perso memoria:

AVV. MAURO TROGU – Okay. Invece le chiedo... quindi questa richiesta Lei la fece al Pubblico Ministero circa trenta giorni dopo i fatti e al dibattimento, come ha ricordato il Procuratore Generale, disse "*L'avevamo rivolta questa richiesta, perché avevamo il sospetto che PINNA potesse nascondere qualcosa*", quindi voi chiedete al Pubblico Ministero la possibilità di intercettare nella stanza di ospedale, nel momento in cui vi sorge questo sospetto?

TESTE ANGELO CALABRESE – Cioè non ho... non ho afferrato bene.

AVV. MAURO TROGU – Lei sceglie di chiedere al Pubblico Ministero di intercettare Luigi PINNA nel momento in cui acquisisce il sospetto che Luigi PINNA possa aver nascosto qualcosa?

TESTE ANGELO CALABRESE – No... cioè adesso non ricordo come è stata inoltrata la richiesta, comunque sta di fatto che in genere viene spontaneo... come ho riferito al Pubblico Ministero, che magari sapendo di non essere ascoltato, sapendo ma... potesse... parlando con qualcuno, proferire qualche cosa di utile per le indagini, che ci potesse aiutare.

AVV. MAURO TROGU – Però quello che le chiedo io è: perché lo fate trenta giorni dopo i fatti? Cioè prima, nell'immediatezza dei fatti...

PROCURATORE GENERALE – Chiedo scusa... Chiedo scusa, io questo riferimento ai trenta giorni non lo trovo nei miei atti, quindi se ce l'abbiamo se può essere indicato?

AVV. MAURO TROGU – A pagina... innanzitutto a pagina 31 del verbale di dibattimento del 15 ottobre 1991, si fa riferimento al fatto che l'intercettazione non era stata attivata perché il PINNA era già stato dimesso, mentre poi a pagina 37 si fa espresso riferimento a questo dato...



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

PROCURATORE GENERALE – Forse era una deduzione per il fatto che non riesce ad eseguirlo perché nel frattempo è uscito dall'ospedale?

AVV. MAURO TROGU – Sì, ma c'è anche il dato dei trenta giorni. Lo trovo subito... Ecco qua, pagina 33, a domanda della difesa: "Lei ha parlato con il signor PINNA il 9 gennaio?" risposta: "Sì"; "Questa richiesta di intercettazione ambientale quando l'ha fatta?" – "Dopo circa un mesetto", pagina 33 del verbale.

TESTE ANGELO CALABRESE – Va bene se è scritto così...

AVV. MAURO TROGU – Sì, quello che io Le chiedo è: quando Lei sente l'esigenza di intercettare il PINNA, è il momento in cui Le sorge il dubbio che lui stia nascondendo qualcosa? Se Lei...

TESTE ANGELO CALABRESE – Cioè adesso non ricordo esattamente come è successo, potrebbe anche essere... però non...

AVV. MAURO TROGU – Se Lei il 9 gennaio avesse sospettato che PINNA Le volesse nascondere qualcosa, avrebbe chiesto al Pubblico Ministero di attivare l'intercettazione ambientale?

TESTE ANGELO CALABRESE – Certo.

Successivamente, il Pubblico Ministero dell'epoca chiese ed ottenne l'autorizzazione ad effettuare intercettazioni telefoniche sui congiunti degli uccisi, quindi sia sull'intera famiglia **FADDA**, sia sulla sorella del dipendente **PUSCEDDU**. Fu proprio il Maresciallo **Angelo CALABRESE** a redigere i verbali d'inizio e fine intercettazioni, ma tali captazioni, ritenute non utili alle indagini, furono distrutte dietro autorizzazione del G.I.P. dell'epoca (cfr. *ibidem*):

TESTE ANGELO CALABRESE – Cioè adesso non sono... non sono sicuro diciamo di questo, però quello che è... che elementi utili alle indagini non ne sono emersi, assolutamente.

AVV. MAURO TROGU – Non ho capito, scusi!

TESTE ANGELO CALABRESE – Elementi utili per le indagini non ne sono emersi, assolutamente.

AVV. MAURO TROGU – È vero.

TESTE ANGELO CALABRESE – È vero.

AVV. MAURO TROGU – Ed è proprio quello che scrive al Procuratore. Lei... meglio, in questo caso il suo Capitano **STRAMMACCIONI**, scrisse: "Si chiede la revoca anticipata delle intercettazioni relative alle sotto notate utenze, poiché nell'ultimo periodo non sono emersi particolari utili alle indagini. In alcune comunicazioni addirittura viene fatto specifico riferimento a non dire alcunché, perché il telefono è sotto controllo. In merito sono in corso accertamenti diretti a stabilire come gli interessati siano venuti a conoscenza del provvedimento adottato sulle loro utenze telefoniche"; ricorda di aver svolto questo genere di accertamenti per capire chi avesse parlato con i familiari delle vittime...

TESTE ANGELO CALABRESE – No, se ci fosse qualche cosa lo avrei... se fosse emerso qualche cosa l'avrei scritto.

Dunque, già all'epoca si era creato un clima di omertà in cui gli stessi congiunti delle vittime, sapendo di essere intercettati (non è dato sapere se costoro nutrissero solo un mero sospetto o se qualcuno li avesse avvisati) si guardarono bene dal fare nomi od esprimere giudizi al telefono.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Trattasi di circostanza in sé non univoca, potendosi ritenere che temessero ritorsioni, oppure che conoscessero l'esatta ragione dell'eccidio, della quale però non intendevano fare parola agli inquirenti.

Fatto sta che, in finale, gli elementi a disposizione della Corte d'Assise di Cagliari erano costituiti da una serie di indizi (che, in sé, nel loro complesso, pur pregnanti, non erano comunque sufficienti per pervenire ad una condanna) e da una testimonianza diretta di chi era rimasto in vita solo per l'inabilità dell'aggressore nell'uso del fucile.

Tale testimonianza diretta è stata (e non poteva che essere) decisiva.

4.1. A pagina 23 della sentenza di primo grado si legge quanto di seguito:

"Per identificare l'autore di questi fatti il Pubblico Ministero deduce, come prova, in primo luogo la deposizione del PINNA, il quale, prima con una ricognizione fotografica, poi con una ricognizione personale attuata nelle forme dell'incidente probatorio, infine con reiterate dichiarazioni in dibattimento, ha indicato in ZUNCHEDDU Beniamino l'autore dei fatti.

Il riconoscimento è fortissimamente contestato dalla difesa, che denuncia la sua tardività, e l'influenza esercitata sul PINNA da una penetrante opera di persuasione asseritamente svolta da un inquirente, l'ufficiale di polizia giudiziaria sovrintendente Mario UDA.

Entrambi gli argomenti appaiono seri e meritano un accurato approfondimento".

Quindi la Corte d'Assise di Cagliari considerò ed esaminò entrambi gli argomenti difensivi e li ritenne, come in effetti erano, seri e meritevoli di analisi.

Il primo rilievo svolto in tale pronuncia fu che anche la Difesa riteneva che il PINNA fosse profondamente convinto della colpevolezza di ZUNCHEDDU Beniamino, ma aggiungeva che egli aveva raggiunto tale convinzione grazie alle "imbeccate" del Sovrintendente della CRIMINAL-POL UDA Mario il quale, a sua volta, già nell'informativa del 9 febbraio 1991 aveva scritto che a suo giudizio riteneva che almeno uno dei colpevoli della strage di Sinnai fosse per l'appunto lo ZUNCHEDDU, dunque rappresentò tale sua convinzione ai congiunti degli uccisi e quindi anche al PINNA.

La Corte osservò che, in realtà, i frequenti contatti che effettivamente il detto operante aveva con i FADDA avrebbero potuto anche far riflettere il PINNA in modo del tutto indipendente dalla persuasione indotta dall'UDA, perché, avendo finalmente compreso che la semplice rappresentazione da parte dell'inquirente degli elementi da lui raccolti non avrebbe potuto condurre alla condanna del colpevole, si sarebbe infine deciso a raccontare in dibattimento ciò che aveva visto.

Se invece, come sostenuto dalla Difesa, egli realmente fosse stato "imbeccato" dall'UDA, la sua testimonianza, pur non integrando il delitto di calunnia, per difetto di dolo (egli accusava un uomo che riteneva realmente colpevole), avrebbe comunque integrato il delitto di falsa testimonianza e questo avrebbe dovuto costituire un valido deterrente (*così a pag. 27*):



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

"Se infatti, come è stato osservato, il PINNA non potrebbe esser accusato di calunnia, giacché accusa taluno che egli sa non innocente, ma colpevole, egli potrebbe certo accusarsi di falsa testimonianza, poiché avrebbe comunque affermato il falso, attestando di aver, contrariamente al vero, visto in viso, e riconosciuto, l'autore del fatto.

E tale annotazione non è meramente formale.

Il PINNA, infatti, è apparso dotato di una personalità ben strutturata sia sotto il profilo logico, che morale.

Non sarebbe potuto sfuggire alla sua coscienza la sostanziale differenza che passa fra un riconoscimento vero, ed uno falso, ancorché giustamente mirato, e l'enormità della responsabilità assunta con tale immorale atto in rapporto ad un'accusa sanzionata con la massima pena dell'ergastolo. Dovrebbe quindi giungersi ad un giudizio di sostanziale mala fede del PINNA, che nemmeno la difesa ritiene di poter formulare".

Orbene, tale valutazione, svolta all'epoca, oggi sicuramente non sarebbe più condivisibile alla luce della deposizione resa dal detto testimone nel corso del presente giudizio rescissorio, ove egli è apparso, all'opposto di quanto apparì trent'anni fa, non solo e non tanto desideroso di raccontare la verità, quanto piuttosto di compiacere gli interlocutori presenti in aula (si tenga presente che il processo si è svolto con un notevole clamore mediatico e con la presenza in aula di un nutrito pubblico non coinvolto direttamente nei fatti in questione) al punto da non limitarsi a ritrattare quanto affermato nel corso del procedimento del 1991, ma da arrivare a ritrattare persino ciò che disse in prima battuta al Maresciallo **Angelo CALABRESE**, quando si trovava in ambulanza, affermando che non era affatto vero che l'aggressore aveva il volto travisato.

Se tuttavia ciò fosse esatto, allora egli, all'opposto di quanto affermò in ambulanza, aveva realmente visto in volto l'assassino.

Essendo evidente che il teste, nella foga di ritrattare, era caduto in notevole contraddizione, questo Collegio ha deciso di sospendere per alcuni minuti la sua discussione (cfr. fonotrascrizione dell'udienza del 14 novembre 2023):

PROCURATORE GENERALE – PINNA, questa benedetta calza da donna c'era o non c'era?

TESTE LUIGI PINNA – Eh... no, non c'era, poi se ho sbagliato pazienza. Non c'era la calza da donna, se ho sbagliato pazienza, non so cosa fare.

PROCURATORE GENERALE – Cosa vuol dire "non c'era la calza da donna", ce lo spieghi Lei, ci descriva l'assassino.

TESTE LUIGI PINNA – (... il testimone non risponde ...)

PRESIDENTE – PINNA, ci prendiamo cinque minuti, ci beviamo... mando a prendere un'altra bottiglietta [n.d.r.: d'acqua, a disposizione del testimone], va bene? Procuratore, un minuto di sospensione.

... breve sospensione dell'udienza...

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

In breve, il **PINNA** è apparso tutt'altro che soggetto con una personalità "*ben strutturata*" e ciò in realtà è stato confermato anche dalle dichiarazioni rese dalla ex nuora **ANGIONI Alessandra**, la quale, sia nelle intercettazioni telefoniche effettuate nel 2020, sia in aula nel corso del presente giudizio rescissorio, ha in realtà descritto il proprio ex suocero come un uomo fragile, docile, pronto a compiacere la consorte ed in generale i propri interlocutori, in altri termini un soggetto dalla personalità gregaria, più desideroso di eseguire le direttive a lui impartite da altri, che non di effettuare in piena autonomia le proprie scelte.

Poiché la teste **ANGIONI** ha mostrato, anche nelle captazioni telefoniche, di essere risentita esclusivamente contro la ex suocera, **FADDA Daniela**, della quale, a suo giudizio, il **PINNA** era "succube" (*anche se, in realtà, parrebbe inevitabile decidere al suo posto, attesa la personalità irresoluta ed indecisa del predetto*), può ritenersi che tali valutazioni, sia pur sempre di carattere soggettivo, siano comunque effettiva rappresentazione della personalità del **PINNA**, che del resto si è manifestata alquanto incerta, inaffidabile e precaria anche in udienza (*cfr. fonotrascrizione dell'udienza del 14 novembre 2023*):

PROCURATORE GENERALE – Ci siamo lasciati prima, quando abbiamo fatto la pausa, con la descrizione, cioè volevamo chiarire questa cosa della calzamaglia, ci spieghi un po'.

TESTE LUIGI PINNA – Io volevo restarne fuori già dall'inizio di questa storia.

PROCURATORE GENERALE – E quindi?

TESTE LUIGI PINNA – Non volevo collaborare e basta.

PROCURATORE GENERALE – Cioè l'assassino aveva il volto travisato o non ce l'aveva il volto travisato? Sa che vuol dire travisato? Travisato, il volto travisato, capisce cosa vuol dire?

TESTE LUIGI PINNA – Coperto.

PROCURATORE GENERALE – Coperto, lo capisce. Ce l'aveva o non ce l'aveva coperto? PINNA, a questo punto ce la dica tutta, insomma non facciamo a spizzichi, nel senso che Lei si sta assumendo... cioè in maniera...voglio dire leale, sta finalmente dicendo le cose come stanno, e questo bisogna dargliene atto, e ce la dica tutta!

TESTE LUIGI PINNA – Secondo me... che ho sbagliato, ho sbagliato persona.

PROCURATORE GENERALE – No, la domanda è se la calzamaglia c'era o non c'era?

PRESIDENTE – (...*incomprensibile*...) la domanda certo, Procuratore.

PINNA, ma Lei ha timore per sé? Lei ha paura?

Lo dica, perché noi a questo ci riflettiamo naturalmente, perché la legge gestisce anche questa situazione.

Lei potrebbe anche aver paura, ma certo se la calza da donna non c'era, vuol dire che lo ha visto allora, ha visto la faccia, quindi delle due l'una: o era coperta, oppure lo ha visto in faccia. Questo capisce... fermo restando che tutte queste valutazioni devono essere oggetto di un esame critico da parte del Collegio, da parte della Difesa, ovviamente, quindi non è che... questo lo abbiamo già accennato, però quello che lei ha... che ritiene che sia la verità ce la deve dire, altrimenti il suo dovere non l'ha fatto fino in fondo.

O c'era la calza, o c'era la faccia, qui il terzo... o c'era il buio...

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

La fonotrascrizione a questo punto (pag. 37) presenta alcune imprecisioni, poiché alcune risposte fornite dal teste vengono attribuite talora al Procuratore Generale e talora al Presidente di questo Collegio, ma l'esatta attribuzione è evidente alla semplice lettura.

Quel che conta è che è stato necessario continuare ad insistere sul particolare della calza ancora a lungo e ciò, si badi, nonostante l'intervento del perito linguistico **GARAU**, che la Corte ha ritenuto di far presenziare a tutte le udienze in ausilio alla migliore comprensione del contenuto delle domande da parte dei testi, gran parte dei quali abituati a parlare prevalentemente in dialetto sardo campidanese.

Anche per il **PINNA**, quindi, poiché costui continuava a non offrire risposte congruenti in ordine al dettaglio (di non secondaria importanza) del travisamento dell'aggressore, è intervenuto il perito **GARAU** rivolgendogli la domanda in dialetto.

Nonostante questo, è stato necessario insistere ancora (si leggano le pagine da 36 a 44 della fonotrascrizione in atti) ed in realtà a tutt'oggi non è ben chiaro quale sia la versione da ritenere veritiera.

Ciò è tanto vero che vi è addirittura una terza ed ulteriore versione che egli diede in tempi non sospetti e sicuramente senza pressione di alcuno, alla ex nuora **ANGIONI Alessandra**, secondo la quale il suocero, con il quale raramente parlava di tale vicenda perché gli procurava grande malessere, una volta le disse di avere visto in viso l'assassino perché costui, dopo essersi convinto d'aver ucciso tutti, si era chinato per allacciarsi una scarpa ed in tale contesto si era tolto il travisamento, di talché egli riuscì a vederlo (cfr. pag. 39 *ibidem*):

PROCURATORE GENERALE – Perché lei diede una spiegazione a sua nuora, alla sua ex nuora, ce lo ha detto in questa aula, ci ha detto... prego... ci ha detto che... sua nuora ci ha detto che Lei... insomma ci credeva poco, diceva: *"Ma come hai fatto in quelle condizioni, in quello spazio di tempo così limitato, in pochi secondi, con quelle condizioni di luminosità, la lampadina da cento candele nel... al centro della cucina che illumina quando quello dà un calcio alla porta e spalanca..."* e Lei ha sempre detto nel processo che lo aveva visto in volto perché non coperto dalla calzamaglia, dalla calza da donna, nel momento in cui entra, ha quello scambio di battute, che PUSCEDDU cerca di dire: *"Ma noi cosa c'entriamo?"*, gli spara in faccia, fa un passo laterale e spara a Lei e in quegli istanti Lei lo vede in volto perché non ha la calzamaglia e sua nuora dice: *"Ma come hai fatto mai in così pochi secondi, con quella poca luce a vedere"* e allora Lei - ci dice sua nuora - che le avrebbe spiegato... gli avrebbe dato una versione diversa...

Lei, Lei **PINNA**, gli avrebbe detto: *"No, perché dopo che lui mi ha sparato, pensando che io fossi morto..."* era a terra, esanime, *"si è tolto il passamontagna, la calza, si è chinato per allacciarsi lo scarponcino, ed è stato in quel momento che io l'ho visto in volto e l'ho riconosciuto da un neo che aveva sul naso aquilino"*, questa è una versione... non se lo sarà inventato sua nuora.

Lei ricorda di aver dato questa spiegazione alla nuora, la ex nuora che dubitava un po' di quello che Lei diceva?

TESTE LUIGI PINNA – Io onestamente...

PROCURATORE GENERALE – Non ricorda?

TESTE LUIGI PINNA – No, assolutamente no, non me lo ricordo.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

PROCURATORE GENERALE – Non ricorda. E di avere dato questa versione diversa, cioè che lui avrebbe avuto sì la calzamaglia in volto, ma che se la sarebbe tolta quando ormai pensava che tutti fossero morti e Lei da sdraiato sotto la branda, lo avrebbe visto mentre si allacciava lo scarponcino, non è vero?

TESTE LUIGI PINNA – No, assolutamente no.

PROCURATORE GENERALE – Allora Lei non ricorda di averlo detto a sua nuora.

TESTE LUIGI PINNA – No.

PROCURATORE GENERALE – Ed esclude che sia mai successo?

TESTE LUIGI PINNA – Sì, penso di sì.

Poiché la ex nuora non aveva alcun interesse a riferire la terza versione dei fatti a lei fornita dall'ex suocero e cioè di avere visto in viso l'assassino non già al momento dell'ingresso nel casolare, bensì quando, dopo avere compiuto il massacro, si chinò per allacciarsi la scarpa e nel far ciò si tolse il travisamento, si ha qualche motivo di dubitare dell'odierna ritrattazione, viepiù ove si consideri che **PINNA Luigi** ha esordito dicendo che è stato "sfinito" dalla pressione esercitata contro di lui sia dalla sorella dell'imputato, che a suo dire lo ha minacciato, sia da colui che a suo tempo ebbe a deporre il falso pur di offrirgli un alibi e cioè da **MULAS Francesco**, che ha tentato di farlo finire fuori strada (sulla falsità delle deposizioni a difesa vi è una lunga e condivisibile analisi della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Cagliari, su cui tra breve si tornerà, tanto che tale Collegio ritenne che quello che originariamente era soltanto un alibi fallito, fosse poi diventato, grazie alle deposizioni mendaci di **MULAS Francesco** e di **ZUNCHEDDU Raffaele**, un alibi falso).

Un alibi fallito non costituisce indizio a carico, mentre un alibi falso sì.

Delle minacce subite dal **PINNA** da coloro che "parteggiavano" per **ZUNCHEDDU Beniamino**, si dirà più avanti.

Si badi che la terza versione è stata riferita dalla **ANGIONI** dapprima a S.I.T. al Procuratore Generale presso Corte d'Appello di Cagliari, che la ascoltò in data 7 luglio 2020 (cfr. allegato B-9 all'istanza di revisione), e successivamente in quest'aula all'udienza del 31 ottobre 2023, sicché trattasi di circostanza da lei confermata due volte.

4.2. Come se ciò non bastasse, durante l'istruttoria dell'odierno procedimento di revisione è emerso altresì che il **PINNA**, appena quattro giorni dopo i fatti, ancora ricoverato in ospedale, fu sentito dal Sovrintendente **Mario UDA** (precisamente il 12 gennaio 1991), su disposizione del diretto superiore dell'**UDA** stesso, il Dirigente Silla LISSIA, ma la descrizione dell'aggressore era incongruente e di conseguenza l'**UDA** gli fece fare un *identikit*, che ha prodotto all'udienza del 12 dicembre 2023.



CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

In realtà, tale *identikit* era poco attendibile (la calza da donna veniva descritta come stretta sulla sommità del capo a formare come una sorta di ciuffetto, si da far somigliare la testa dell'aggressore ad un carciofo) e per tale ragione gli inquirenti non ne hanno tenuto conto, ma si tratta invero della seconda descrizione, che infine verrà abbandonata in favore della terza ed ultima descrizione dell'aggressore, che poi porterà alla condanna di **ZUNCHEDDU Beniamino**.

Si badi che quest'ultimo, benché giovane all'epoca, era stato già attinto da due condanne definitive (cfr. certificato del Casellario Giudiziale in atti): una alla pena di anni due di reclusione per il delitto falsa testimonianza in concorso, commesso in Cagliari, il 29 luglio 1982, quand'era appena diciottenne; l'altra alla pena di mesi tre di reclusione e lire 100.000 di multa per il delitto di furto in concorso, commesso in data 7 dicembre 1988, all'età di 24 anni.

All'udienza del 12 dicembre 2023, quando si è proceduto al confronto tra il Sovrintendente **UDA Mario** e **PINNA Luigi**, la Corte ha ammonito il **PINNA** sulla gravità del susseguirsi di tali diverse descrizioni (si nota altresì un crescente malcelato fastidio mostrato dal teste di fronte ai rilievi della Corte):

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Esatto, quindi '91, cioè in pratica anche la CRIMINALPOL ritiene scarsamente attendibile questo *identikit*, per le ragioni che adesso ha letto il Procuratore Generale, che poi erano quelle esposte dal teste Mario UDA all'epoca.

La domanda è questa: ma Lei dava descrizioni così?

Prima è venuto CALABRESE nell'ambulanza, il Maresciallo CALABRESE, e lì Lei ha detto delle cose, poi viene la Scientifica e ne dice delle altre, a noi ha detto che c'era un naso aquilino, che qua non si trova.

Ci vuole spiegare per favore?

TESTE LUIGI PINNA – Vuol dire che chi ha disegnato [n.d.r.: l'*identikit*] non ha descritto giusto quello che gli ho detto io, mi scusi, eh!

PRESIDENTE – Ma ad oggi... perché ormai ci sono... c'è una incisiva evoluzione di questo argomento. Ad oggi la calzamaglia c'è o non c'è?

TESTE LUIGI PINNA – Certo che c'è!

PRESIDENTE – C'è.

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Però a noi in dibattimento per un certo momento, nell'altra udienza ci ha detto: "Non aveva la calzamaglia", poi abbiamo interrotto un attimo la sua deposizione, se Lei ricorda, quando è finita l'interruzione ha detto: "No, la calzamaglia c'era".

TESTE LUIGI PINNA – Sì.

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Cioè quello che Le stava dicendo adesso il Procuratore Generale, all'epoca neanche la CRIMINALPOL ha creduto a questo *identikit* e soprattutto a una calzamaglia che fa una forma tipo carciofo, è quello che adesso leggevamo, no? È per questo che sono andati oltre.

... *omissis* ...

PRESIDENTE – Ma Lei si rende conto dell'importanza di quello che ci sta dicendo, vero? Sembrano giochetti di parole, Lei sa cosa voglia dire questo poi in una sentenza?

TESTE LUIGI PINNA – La calzamaglia c'era e non ho altro da aggiungere, non saprei cosa...

PRESIDENTE – Su questo non ha altro da aggiungere, ho capito, non Le chiedo altri dettagli, ma la ragione per cui per un certo periodo ha detto che non c'era, qual è allora? Capirei il contrario, capisce che voglio dire?

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Che ci dice che c'era, poi a un certo punto ha un atto di coraggio e dice: "No, non c'era l'ho visto", qui sta facendo il contrario e ormai a che serve tornare indietro? Mi faccia capire.

TESTE LUIGI PINNA – Non ...

PRESIDENTE – Da un punto di vista di una certa strategia... tanto che se serve, ma non mi sembra che possa essere Lei a inseguire una strategia, un'architettura di questo tipo, solo al fine di vanificare la credibilità di quello che dice, non credo, poi che interesse... non lo so questo, ci dovremo pensare, ma perché prima Lei dice che c'è e poi dice di no, cosa l'ha indotta a dire il contrario, che prima non c'è e poi ci dice: "No, no, c'è la calzamaglia", mi faccia solo capire il ragionamento.

TESTE LUIGI PINNA – Signor Giudice, c'erano momenti di debolezza, di smarrimento e...

PRESIDENTE – Lei mi ripete sempre così, ma...

TESTE LUIGI PINNA – Cosa vuole che Le dica?

PRESIDENTE – Non ci dice niente, così non ci aiuta, che ragione è questa? Un momento di smarrimento... mi dice prima: "Sì, l'ho visto", poi dice: "No". Le sembra un momento di smarrimento?

Perché mi dice adesso... se è la verità va benissimo, ma vorrei capire come mai prima mi dice che non c'è, adesso riemerge con forza la calzamaglia, che poi è disegnata qua, a carciofo e va bene...

TESTE LUIGI PINNA – Quello è.

PRESIDENTE – Quello è, d'accordo.

TESTE LUIGI PINNA – Cosa vuole che Le dica, Signor Giudice?

PRESIDENTE – Oltre non andiamo. Prego Avvocato.

È d'altronde significativo il fatto che tali ammonizioni erano state rivolte al teste **PINNA** anche nel corso dell'udienza del 14 novembre 2023, senza che sortissero effetto (cfr. pag. 38):

PRESIDENTE – Va bene, va bene. No, ci dice che ha già risposto, ha già risposto. Ha già risposto, però vede... **PINNA** mi ascolti un attimo, mi ascolti un attimo. Certo, lei prima ci dice: "Mi ha fatto vedere la foto UDA", poi ci dice: "La calza non c'era", adesso ci dice: "No vabbè, c'era la calza", lei cosa si aspetta da questo Collegio, da questa Corte così alla fine... che cosa si aspetta e come valuti le dichiarazioni che ci sta facendo? Lei da cittadino che cosa vorrebbe che il Giudice facesse davanti a una testimonianza del genere?

TESTE LUIGI PINNA – Io ero convinto ... *omissis* ... di fare la cosa giusta.

La superficialità manifestata dal testimone nel mutare via via le proprie versioni è autoevidente e non richiede commento, posto che, una volta che le varie contraddizioni sono state evidenziate, egli in buona sintesi si è appellato alla "debolezza" ed allo "smarrimento", come se tali stati d'animo possano giustificare i diversi "aggiustamenti" dell'iniziale versione, fino a stravolgerla completamente.

Una possibile spiegazione potrebbe trovarsi nel fatto che egli tutt'oggi è rimasto convinto della colpevolezza di **ZUNCHEDDU Beniamino**, come meglio si dirà più avanti, al paragrafo 7.1.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

5. I RIMANENTI INDIZI – L'ALIBI FALLITO ED I TESTI FALSI - Data la centralità della deposizione resa da **PINNA Luigi**, senza la quale non si sarebbe pervenuti alla sentenza di condanna del 1991, già all'epoca la Difesa, come s'è più volte rilevato, sollevò vivaci obiezioni sulla sua attendibilità.

È chiaro allora che una volta venuta meno la prova-cardine di un teste oculare che, sopravvissuto al massacro, asserisce di avere riconosciuto almeno uno degli aggressori, di fronte alla quale, giustamente, nel corso del procedimento del 1991, non si poteva che pervenire ad una sentenza di condanna, oggi la residua scorta indiziaria non può ritenersi sufficiente per pervenire alla conferma della condanna di **ZUNCHEDDU Beniamino**, oltre ogni ragionevole dubbio. Non v'è però prova piena della sua innocenza, e ciò perché egli fornì un alibi fallito che poi fu sostenuto da due testi pacificamente falsi (su questo si tornerà tra breve).

5.1. Che l'alibi da lui fornito fosse inidoneo fu appurato dalla Corte d'Assise di Cagliari non già attraverso congetture, bensì mediante un'attività giudiziaria non molto frequente ed anche alquanto defaticante che è l'ispezione dei luoghi unita all'esperimento giudiziale.

In sintesi, *tutti* i componenti del Collegio giudicante (magistrati togati e giuria popolare) in data 22 ottobre 1991 si recarono ai piedi del monte *Serpeddi*, ove si trovava l'allevamento dei **FADDA**, al fine di appurare quanto tempo occorresse per giungere al comune di Burcei (ove **ZUNCHEDDU Beniamino** dimorava) partendo dall'ovile in cui si verificò l'eccidio, vale a dire da "Cuile is Coccus".

Tale prova fu effettuata dapprima da tale **ARRIU Franco**, incaricato dalla Corte d'Assise, con un motorino di marca "PIAGGIO", modello "VESPA 125 cc", e successivamente dal teste a difesa **PISU Antonio** (è poi emerso nel corso del presente dibattimento di revisione che gli era soprannominato "CRAZZONI", parola dialettale che sta per "CALZONI", seppure non è ben chiaro se fosse un soprannome limitato alla sua persona o se in generale la famiglia a cui egli apparteneva era nota come famiglia dei "CRAZZONI"²⁰) che si era posto alla guida del motociclo "VESPA" di colore rosso in uso all'imputato.

Appare utile trascrivere sul punto il passo della sentenza di primo grado che descrisse le modalità di verifica dell'alibi (pagine 69 - 71):

"Gli esperimenti compiuti durante la ispezione dei luoghi da parte della Corte il 22.10.1991 hanno dimostrato che il tragitto da Cuile is Coccus a Burcei è stato compiuto dal teste ARRIU, che conduceva un vespino 125 cc, in 30-32 minuti. Eguale tempo è stato impiegato per il tragitto inverso. PISU Antonio, alla guida del vespino dell'imputato, ha invece percorso il tratto Burcei-Cuile is Coccus in 47 minuti, detratte le soste non giustificate.

(²⁰) Vi è uso nelle regioni meridionali di attribuire un soprannome non già ad un singolo individuo, come di norma accade, ma addirittura ad interi gruppi familiari, ivi compresi i soggetti che, essendo parenti acquisiti, hanno in realtà un cognome diverso da quello della famiglia stessa.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

La Difesa ha invero affermato che, a suo giudizio, l'ARRIU avrebbe tenuto una velocità eccessiva, mentre i giudici popolari che hanno seguito il PISU hanno rilevato che, oltre alle soste ingiustificate, egli viaggiava spesso a passo d'uomo, tenendo il manubrio con una sola mano, ed usando l'altra per fumare una sigaretta.

In verità, una valutazione che circoscriva intorno alla mezz'ora il tempo medio di percorrenza appare, a giudizio del Collegio, la più congrua.

Sebbene le condizioni della carreggiata non fossero buone, si tratta pur sempre di soli 17 chilometri, percorsi con un mezzo molto agile, condotto da mano esperta, e, presumibilmente, con molta fretta.

D'altra parte, la condotta di guida del PISU di cui s'è detto, induce a ritenere ragionevolmente eccessivo il tempo di 47 minuti.

Sicché, anche nella eventualità di non prevedibili interferenze ritardatrici, può concludersi che al massimo non oltre 40 minuti prima delle 18,30 l'imputato sia dovuto partire da Burcei, per farvi ritorno dopo altri 40 minuti, da sommare al breve tempo, calcolabile in non più di 10 minuti, impiegato nella consumazione dei fatti.

L'arco di tempo necessario alla realizzazione dell'intera operazione può dunque ricomprendersi fra le 17,50 e le 19,10 circa dell'8 gennaio 1991.

Non sembra ragionevole ritenere necessario aggiungere ulteriori spazi di tempo, come suggerisce la difesa.

Trattasi, infatti, di azione premeditata che implica, da un lato, la predisposizione necessaria di mezzi per l'esecuzione del fatto (scelta del luogo in cui celare il mezzo di locomozione, collocazione dell'arma del delitto in luoghi da cui possa rapidamente prelevarsi, ecc.), l'assistenza di eventuali complici nella fase preparatoria, e successiva al fatto.

Il tutto va valutato in relazione alla necessità di diminuire per quanto possibile i tempi dell'azione, al fine di consentire all'agente, con l'ostentazione della propria presenza in pubblico, prima e dopo il fatto, ma in momenti i più ravvicinati possibile, di dimostrare in prosieguo d'esser stato altrove, rispetto al luogo della commissione del delitto.

In tale chiave va letto il comportamento, denunciato dal PINNA, dello spegnimento, da parte dell'assassino, del generatore alimentante la illuminazione dell'ovile, subito dopo gli ultimi spari contro il PINNA.

... *omissis* ...

La precauzione adottata dell'assassino rispondeva dunque alla necessità di ritardare la scoperta dei cadaveri, e render enormemente più problematica la determinazione dell'ora del fatto.

La assenza per meno di due ore dall'attenzione degli ignari abitanti di Burcei non avrebbe avuto, dunque, significato indiziante se l'errore di lasciar viva una delle vittime designate non avesse consentito di determinare, con precisione assoluta, il tempo del delitto".

Tale verifica si rese necessaria per valutare "sul campo" la tenuta dell'alibi fornito dallo **ZUNCHEDDU**, che in realtà si dimostrò alibi *fallito* e successivamente anche *falso*, posto che i testi con i quali tentò di confermare tale versione si rivelarono inattendibili.

Dichiarò dunque lo **ZUNCHEDDU** di aver trascorso la giornata dell'8 gennaio 1991 in località "Perduronu" (ricadente in agro di Burcei) dove aveva l'incarico di vigilare le capre di suo fratello **Salvatore** (che non vi poteva provvedere perché afflitto dalla sciatica) nei terreni in uso a **PISU Armando**.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

Finita la giornata, si avviò verso il paese di Burcei, unitamente al detto **PISU**, che guidava un motocarro del noto modello "APE", di marca "PIAGGIO", prendendo posto quale passeggero su tale veicolo.

Giunti nei pressi del guado di Riu Loru, incontrarono tre persone: **PISU Giuseppe**, **SADDI Palmerio** e **SADDI Luigi**, diretti anch'essi al paese di Burcei.

Questi ultimi, escussi durante il procedimento genetico di primo grado, hanno confermato tale circostanza e **PISU Giuseppe** ha altresì precisato che, benché stesse arrivando la sera, vi era ancora un po' di luce solare, tanto che, una volta arrivato al paese, non sentì la necessità di accendere il faro del motoveicolo "VESPA" con quale stava tornando a casa.

Analoga affermazione aveva fatto il teste **PISU Armando**, per quanto riguarda il motocarro "APE".

Dunque nessuno dei due aveva ritenuto necessario accendere i fari, appunto perché ancora non era sceso il buio.

Tale affermazione ha quindi permesso alla Corte d'Assise di Cagliari di individuare con buona approssimazione l'ora in cui gli stessi arrivarono a Burcei insieme allo **ZUNCHEDDU**, e cioè alle ore 17,47 (cfr. pag. 73 della sentenza di primo grado):

"Infatti, se, come impone anche l'art.109 Cod. della Strada, diventa necessario accendere i fari mezz'ora dopo il tramonto, e se, come indicano le effemeridi acquisite in dibattimento, quel giorno il sole tramontava alle 17,17, può dedursi con buona approssimazione che, intorno alle 17,47, lo **ZUNCHEDDU** giungeva, con **PISU Armando**, nel paese di Burcei".

Una volta determinato quindi l'orario in cui fu commesso l'eccidio e poi quello in cui lo **ZUNCHEDDU** dichiarò di essere tornato al paese, restava da verificare se fosse possibile che egli, tornando da Burcei al covile dei **FADDA** denominato "Cuile is Coccus" con il proprio motoveicolo "VESPA" avrebbe potuto, almeno in astratto, effettuare tale percorso in un tempo medio che è stato dimostrato, all'esito del già citato esperimento giudiziario, consistere in circa mezz'ora (trattandosi peraltro di soli 17 km.), a cui deve aggiungersi il tempo di commissione del fatto (calcolabile in circa 10 minuti) ed il tempo necessario per tornare nuovamente in paese dove peraltro la sua assenza per un tempo così limitato non correva pericolo di essere notata.

L'esperimento giudiziario ha quindi dimostrato che, almeno in astratto, tale dinamica non presentava aspetti di impossibilità concreta e dunque l'alibi fornito non era idoneo a scagionare l'imputato, in ragione dei tempi di percorrenza e degli orari individuati come detto.

La sentenza di secondo grado è ancora più precisa nella descrizione dell'esperimento giudiziale, che in realtà è stato effettuato con ben quattro modalità diverse (cfr. pag. 91 della sentenza di secondo grado):



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

"La Corte di primo grado ha poi ripetuto l'esperimento complessivamente quattro volte: il tragitto da Cuile is Coccus a Burcei, misurato in 17 Km., è stato percorso da certo ARRIU Franco, incaricato dalla Corte, a bordo di un Vespino con motore avente 125 CC di cilindrata in 30 minuti, nonché dal Pubblico Ministero su una autovettura fuoristrada in 32 minuti; il tragitto inverso (da Burcei a Culle is Coccus), della lunghezza di km.17,350 è stato successivamente percorso da ARRIU Franco, sempre a bordo del Vespino 125., in 31 minuti e da certo PISU Antonio (che lo ha percorso alla guida del Vespino rosso di proprietà di ZUNCHEDDU Beniamino ed in uso allo stesso al tempo degli omicidi) in 57 minuti (carte 326 e segg.).

Il PISU ha eseguito l'esperimento, come si è visto, con il Vespino dell'imputato, che, a dire del fratello dello stesso, pur essendo senza targa, avrebbe avuto un motore di 90 cc di cilindrata, in quanto maggiorato abusivamente (carte 328).

Il PISU è stato seguito, durante l'esperimento, dai giudici popolari Pes, Musanti, Onnis e Medda, i quali, all'arrivo a Culle is Coccus, hanno fatto dare atto a verbale che il conducente del Vespino rosso si era fermato per quattro volte, perdendo così circa dieci minuti, che aveva guidato con la sigaretta accesa e a passo d'uomo (carte 330).

L'esito dell'esperimento, con riferimento al PISU, è perciò chiaramente inutilizzabile, avendo costui 'falsato' volontariamente i risultati con un comportamento che ha suscitato la indignazione dei giudici popolari che lo seguivano, in quanto diretto a fuorviare i giudici dalla realtà.

Altri esperimenti hanno portato invece, tutti, a risultati compresi tra i 30 ed i 32 minuti per un tragitto di circa 17 km. percorso ad una velocità media di poco più di 30 km. orari".

Veniva altresì presa in considerazione la circostanza, documentata da una dichiarazione della Rai-Radiotelevisione Italiana (sede di Cagliari) del 22 ottobre 1991, che attestava di aver effettuato pochi mesi prima, e precisamente nel periodo dal 20 luglio al 15 agosto 1991, un intervento di manutenzione lungo la strada che collegava Burcei al Centro Trasmittente di Monte Serpeddi, allo scopo di rendere la stessa più praticabile, per cui in realtà durante il procedimento di primo grado non fu trascurato alcun dettaglio.

Ancora una volta, tuttavia, la teorica possibilità che i fatti si fossero svolti come detto non era di per sé sufficiente a pervenire ad una condanna, sia pure di fronte ad una prova sostanzialmente insormontabile come quella della testimonianza diretta di un teste oculare, sebbene la verifica fallita indubbiamente ha conferito ulteriore credibilità a quest'ultima testimonianza.

L'elemento che ha escluso definitivamente qualunque possibilità di assoluzione - già esile, alla luce della prova diretta fornita dall'unico teste oculare - è stata la palese inattendibilità dei testi a difesa, chiamati dallo **ZUNCHEDDU** a dimostrare che egli quella sera, una volta tornato in paese, non si era più allontanato.

5.2. In primo luogo, il Collegio cagliaritano osservò che tali deposizioni erano state rese con "*ingiustificata tardività*" (pag. 77 della sentenza di primo grado).

Trattandosi di deposizioni che avrebbero offerto un sicuro "*salvocondotto per la libertà*" a favore dell'imputato, appariva incomprensibile la ragione per la quale avevano atteso diversi mesi per avvicinare la sorella di quest'ultimo al fine di rivelarle la possibilità di farlo assolvere, viepiù in ragione del fatto che uno dei due (in particolare **MULAS Francesco**) era buon amico

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

dell'imputato, per cui avrebbe dovuto sentire un doveroso impulso ad impedire che lo **ZUNCHEDDU** restasse detenuto in custodia cautelare ingiustamente.

Ma v'è di più.

IL **MULAS** fu sentito dagli inquirenti immediatamente dopo i fatti e cioè il **9 gennaio 1991** e poi il **6 aprile 1991**, ma in *nessuna* di tali due occasioni egli menzionò la circostanza più importante, che avrebbe scagionato in modo certo **ZUNCHEDDU Beniamino** e cioè il fatto di averlo visto transitare sulla sua "VESPA" nel comune di Burcei alle ore 18,30 del giorno dell'eccidio.

Per contro, nel mese di agosto 1991, secondo la versione da lui resa in dibattimento all'epoca, decise di avvicinare la sorella dell'imputato per dirle che insieme all'altro teste a discarico, vale a dire **ZUNCHEDDU Raffaele**, dopo avere svolto alcuni accertamenti per essere certi di dichiarare il vero, erano pervenuti alla conclusione di poter testimoniare a favore dell'imputato.

Ulteriore elemento di debolezza della deposizione dei due testi a difesa, rilevato dalla Corte d'Assise dell'epoca, era dato dalla descrizione del procedimento da essi seguito per conseguire la certezza del fatto di aver visto **ZUNCHEDDU Beniamino** proprio in data 8 gennaio 1991 (ricordo che peraltro era sicuramente alquanto vivo il giorno successivo, quando il **MULAS** fu sentito dagli inquirenti ed invece tacque sul punto).

Affermò dunque il **MULAS** di essere uscito per andare verso il Municipio, ma, avendo constatato che, essendo le ore 18,00, era chiuso, se ne tornò a casa.

Quindi prese un capretto e lo portò a **ZUNCHEDDU Raffaele**, che faceva il panettiere e che era solito offrirgli del pane duro in cambio dei capretti.

Il tutto richiese circa 25 minuti, di talché egli ne dedusse che arrivò con la propria auto presso la panetteria intorno alle ore 18,30.

ZUNCHEDDU Raffaele, a sua volta, si portò verso l'ingresso del proprio esercizio commerciale ed entrambi videro, proprio in quel momento, **ZUNCHEDDU Beniamino** che transitava sul proprio motoveicolo senza salutarli perché non li aveva scorti.

A riprova, veniva prodotta un'agenda sulla quale il suddetto panettiere aveva annotato a penna tale baratto.

Tuttavia rilevava il Collegio di prime cure che, anche a voler tralasciare la forte sperequazione di tale permuta (un capretto vale sicuramente molto più di un po' di pane raffermo), completamente sbilanciata in favore del panettiere, restava l'ulteriore singolarità del fatto che su tale agenda il suddetto panettiere avesse minuziosamente annotato esclusivamente i baratti che aveva concluso con il **MULAS**, senza nulla annotare con riferimento alle permutate concluse con altri pastori e ciò in contrasto con quanto da lui dichiarato in sede di deposizione testimoniale, quando ha affermato di avere tali scambi con un buon numero di pastori della zona.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

Da ultimo, mancava qualunque garanzia di autenticità ed esattezza delle annotazioni da lui manoscritte su tale agenda, peraltro appuntate in modo disordinato e casuale, non su tutte le pagine consecutivamente, di talché non poteva escludersi la possibilità di un'interpolazione anche postuma.

Riassumendo: l'incontro casuale è stato fatto emergere soltanto nell'agosto 1991, quando almeno uno dei due testimoni, vale a dire **MULAS Francesco**, avrebbe potuto menzionarlo già il giorno successivo ai fatti, così offrendo immediatamente un forte alibi all'imputato, quindi vi erano fondati dubbi che non vi fosse mai stato.

Poiché la scarsa valenza probatoria di tali due testimonianze tardive era chiaramente percepita anche dal collegio difensivo, la sentenza di primo grado osserva come la stessa Difesa non avesse insistito troppo su tale apporto probatorio (*così a pag. 79 della sentenza di primo grado*):

"Del resto lo stesso collegio difensivo, che con molta responsabilità si è limitato a prospettare fonti di prova evidentemente presentate dall'ambiente del prevenuto, non ha inteso sottolineare molto l'apporto probatorio offerto da tali ultimi testi.

Apporto che comunque, per la sua tardività ed inaffidabilità documentale, non possiede quella persuasività e concludenza sufficiente a costituire piena prova da introdurre nell'inventario probatorio del processo".

In sede d'appello, la Difesa si lamentò della diversa valutazione dei testi d'accusa rispetto ai cosiddetti "testi d'alibi" effettuata da parte della Corte d'Assise di Cagliari.

In soldoni, la Difesa rilevava come il teste d'accusa **PINNA Luigi** fosse stato ritenuto pienamente attendibile nonostante la contraddizione tra le due versioni da lui rese nell'immediatezza dei fatti e poi successivamente, mentre per i testi d'alibi non era stata "perdonata" alcuna incongruenza, ma il Collegio di seconde cure chiarì che effettivamente la valutazione di tali due tipologie di testimoni non può essere effettuata sullo stesso piano (*cfr. pag. 103 della sentenza di secondo grado*):

"In particolare, non può essere valutata nello stesso modo la modificazione della testimonianza dei testi di accusa e di quelli di alibi.

I testi di accusa, infatti, specie in certi ambienti, possono subire pressioni anche notevoli ed essere spinti alla menzogna o al silenzio iniziale o successivo per paura.

I testi d'alibi, invece, non hanno normalmente motivo di temere ritorsioni se sono favorevoli all'imputato, per cui la modificazione della loro versione, non potendo essere imputata di regola alla paura, deve trovare altre giustificazioni che il giudice deve ricercare attraverso strade e meccanismi diversi da quelli seguiti per la valutazione della testimonianza d'accusa.

Sbaglia quindi la difesa quando lamenta che la valutazione dei testi d'alibi, da parte della Corte di primo grado, nel caso che ora interessa, sia avvenuta seguendo schemi diversi da quelli seguiti per la valutazione dei testi d'accusa, in quanto le due situazioni erano e sono diverse e non possono essere valutate nello stesso modo".



CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Come si vede, ancora una volta, la gerarchia delle prove indubbiamente ha imposto di valutare con estrema attenzione la testimonianza di chi, sopravvissuto, aveva visto con i propri occhi l'assassino.

Tuttavia vi era anche la palese inconsistenza delle dichiarazioni rese dai due testi d'alibi, che la Corte di secondo grado ebbe a definire *"due uomini sfacciatamente mendaci"* (così a pag. 182):

"Non basta ancora perché vi è un ulteriore particolare risultante sempre dall'agenda: il conto fra MULAS e ZUNCHEDDU Raffaele risulta aperto il 5 dicembre 1990 e poi prosegue fino al 21 agosto 1991, dopo quella data più nulla.

Guarda caso, quindi, i conti fra i due amici si chiudono proprio nel momento esatto in cui è stata 'preparata la nuova prova'; poi non c'è più scambio perché evidentemente ZUNCHEDDU Raffaele si è dimenticato di aggiornare quel conto, che dopo agosto non serviva più perché ormai il nuovo alibi era pronto.

Con la preparazione della testimonianza dei due nuovi testi d'alibi finiscono anche gli scambi perché ormai non servono più!

La falsità dei due testi d'alibi è tanto chiara che è inutile dilungarsi e per la verità anche la difesa dell'imputato, dopo averne fatto il cavallo di battaglia in primo grado, nelle memorie finali in appello ne ha accennato appena, stendendo un velo pietoso su questi due uomini sfacciatamente mendaci".

Prima di tale brano, nella sentenza di seconde cure viene riportata una parte delle domande presentate dal Presidente del Collegio di primo grado a **ZUNCHEDDU Raffaele** perché le risposte sono palesemente improvvisate e di tale evidente mendacia da rasentare l'oltraggio alla Corte:

PRESIDENTE – Con quante persone Lei faceva queste permutate?

TESTE ZUNCHEDDU Raffaele – Con molte, per esempio ricordo un TOLU Giovanni e altri.

PRESIDENTE – Il nome di TOLU Giovanni dove l'ha segnato?

TESTE ZUNCHEDDU Raffaele – Di nomi non ce ne sono, mia moglie è un'analfabeta, scrive appena il suo nome.

PRESIDENTE – Come mai quello di MULAS Francesco c'è e gli altri nomi non ci sono?

TESTE ZUNCHEDDU Raffaele – Perché quello l'ho fatto io personalmente.

PRESIDENTE – Come faceva i conti, a memoria?

TESTE ZUNCHEDDU Raffaele – È tutto segnato lì, però non ci sono i nomi.

PRESIDENTE – Come fa a sapere quanto pane ha dato a Tizio e quanto a Caio, se non segna i nomi?

TESTE ZUNCHEDDU Raffaele – È segnato tutto il pane che vendiamo, mancano solo i nomi dei proprietari perché mia moglie è analfabeta.

PRESIDENTE – Lei come fa a sapere a chi ha dato il pane e da chi deve ricevere qualcosa?

TESTE ZUNCHEDDU Raffaele – Sono cose che fa lei, io non mi immischio in queste cose. Poi per quanto riguarda i maialetti, i capretti, le galline di certo PISU Antonio, però questo è segnato dalla moglie di PISU Antonio, non da mia moglie.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Attenzione: la sfrontata falsità delle deposizioni dei testi d'alibi ha condotto la Corte d'Assise di secondo grado di Cagliari ad individuare l'alibi dello ZUNCHEDDU non più come alibi *fallito*, bensì come alibi *falso* (così a pag. 182):

"Quanto appena detto non significa però soltanto che l'imputato sia rimasto privo di alibi, ma molto di più.

Non si tratta infatti di fallimento dell'alibi, bensì di accertamento giudiziale della falsità dell'alibi dedotto dall'imputato, che come tale si ripercuote contro lo stesso in senso accusatorio.

Come è noto, invero, nell'alibi falso o mendace è insita una carica di consapevolezza dell'illegittima condotta che si mira a nascondere alla giustizia tale da indurre ad un'ipotesi di probabilità la quale può essere valorizzata come indizio da solo insufficiente, ma utilizzabile insieme ad altri, al fine di raggiungimento della prova (Cass. Sez. I, 23 ottobre 1987, Mazzara, Giust. pen. 1988, III, 622).

Né si dica che l'alibi falso è stato offerto gratuitamente all'imputato da terzi, cosicché egli potrebbe essere estraneo al disegno fraudolento, poiché vi è la prova che l'artefice del disegno è stato proprio ZUNCHEDDU Beniamino.

È stato infatti quest'ultimo ad introdurre il nuovo alibi ed a consentire che entrasse in causa collocandosi in giro per Burcei proprio nell'ora esatta in cui venivano commessi gli omicidi.

Senza la partecipazione di ZUNCHEDDU Beniamino il nuovo alibi sarebbe stato inutile ed è per questo che la predisposizione di quell'alibi poi risultato sfacciatamente falso costituisce un ulteriore elemento a carico dell'imputato in quanto sintomatico di tentativo di sottrarsi all'accertamento della verità.

In definitiva, il riconoscimento da parte della vittima, la causale, le minacce di morte, la predisposizione dell'alibi falso sono tutti elementi collegati fra di loro e che offrono la prova certa della colpevolezza dell'imputato, inchiodandolo alle sue gravissime responsabilità per le quali l'unica pena adeguata è quella dell'ergastolo già applicata dai giudici di primo grado e sulla cui adeguatezza, comunque, non vi è stata contestazione neppure da parte della difesa.

La sentenza di primo grado deve essere pertanto confermata".

6. LA COMMISSIONE – Trattasi di ulteriore elemento che non presenta caratteri di novità, perché fu a lungo esaminato durante il procedimento del 1991, sia in primo, sia in secondo grado. Nella sentenza di secondo grado (pagine 32 – 34) si evidenzia come tale termine fu utilizzato in prima battuta dal teste **ALEDDA Antonio**.

Era infatti accaduto che la figlia maggiore dei **FADDA, Maria** (deceduta due anni fa, e precisamente il 7 dicembre 2021), aveva trovato tra le carte del padre, dopo il suo assassinio, due esposti risalenti a due anni prima, rispettivamente al 27 ed al 28 luglio 1989, indirizzati al Commissariato per gli Usi Civici, in cui lamentava che tutti i santi giorni subiva sconfinamenti da parte di numerosi allevatori del confinante pascolo di Masone Scusa.

Segnatamente tali esposti erano contro i seguenti allevatori di Burcei: **PISU Armando**, **ALEDDA Antonio** e **MUCELLI Salvatore**, che possedevano all'incirca un migliaio di capre ed un centinaio di pecore.

A questi si univano altresì i bovini di proprietà di **ZUNCHEDDU Antonio**, di **ZUNCHEDDU Giuseppe** e di **ZUNCHEDDU Paolo**.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Sentito sul punto, il teste **ALEDDA Antonio** affermò di avere effettivamente un gregge in comproprietà col cognato **MUCELLI Salvatore**, ma aggiunse di pascolarlo prevalentemente nel comune di Burcei e di recarsi a Masone Scusa solo d'estate, come del resto molti altri pastori (che indicava nominativamente e fra questi vi era appunto il fratello dell'odierno imputato, **ZUNCHEDDU Salvatore**).

Affermò che anche l'imputato aveva avuto il suo "greggetto" fino a qualche anno prima (l'odierno imputato affermò che effettivamente aveva avuto un gregge di circa cinquanta pecore, che però poi aveva venduto nel 1989).

Alla Polizia il teste **ALEDDA Antonio** aveva dichiarato di avere appreso direttamente da **ZUNCHEDDU Beniamino** che lui aveva avuto una discussione con il giovane **FADDA Giuseppe**, e così in tal modo aveva "fatto la commissione", mentre davanti alla Corte d'Assise dichiarò che non ricordava bene se tale vicenda gli fosse stata narrata direttamente dallo **ZUNCHEDDU** stesso o da **PISU Armando**.

A seguito delle contestazioni (dopo cioè che gli fu ricordata la diversa versione da lui offerta alla Polizia), dichiarò che era comunque sicuro che "la commissione l'aveva fatta Beniamino", però non era più certo di averlo saputo direttamente da quest'ultimo oppure dal **PISU**.

La sentenza di primo grado si sofferma su tale ulteriore elemento a carico dell'odierno imputato a pagina 153, rilevando che, diversamente da quanto sostenuto dalla Difesa, egli aveva sempre custodito animali (anche per conto dei congiunti, non solo per se stesso) nel pascolo di Masone Scusa (adiacente a quello dei **FADDA**) e che quando discusse con il giovane **FADDA Giuseppe** era arrabbiato perché questi aveva sparato sulle mucche del cugino **ZUNCHEDDU Giuseppe**, inteso "PINUCCIO":

"[**ZUNCHEDDU Beniamino**] era colui che, secondo le dichiarazioni di **ZUNCHEDDU Efsio Luigi** (figlio di un suo cugino), era accorso in suo aiuto allorché i **FADDA** gli avevano intimato di ritirare le mucche dalla zona di loro pertinenza ⁽²¹⁾).

... omissis ...

La difesa ha dedotto che però **ZUNCHEDDU Beniamino** non era il proprietario delle vacche direttamente danneggiate dalle fucilate, per cui, fosse o meno intervenuto in difesa di altri pastori di Masone Scusa, non significava granché.

⁽²¹⁾ episodio di cui si parla a pagina 35 della stessa sentenza, in cui il giovanissimo **ZUNCHEDDU Efsio Luigi**, che era ancora studente di agraria e che solo occasionalmente si prestava ad aiutare il padre, vide arrivare verso le mucche di suo padre (che egli aveva in custodia quel giorno e che aveva imprudentemente lasciato sconfinare), minacciosi, i due **FADDA**, padre e figlio (unitamente ad un servo pastore), avendo **FADDA Gesuino** una roncola in mano, mentre il figlio **Giuseppe** aveva un bastone, che brandivano contro le mucche; il ragazzo chiamò aiuto a gran voce ed intervennero subito i due suoi "zii", vale a dire **ZUNCHEDDU Beniamino** e **PISU Armando**.

Episodio che invece un confidente di **UDA Mario** aveva trasformato in un'aggressione fisica diretta contro il giovane e non contro gli animali (cfr. annotazione del 9 febbraio 1991 sottoscritta dal detto operante e di cui viene data ampia lettura nel corso del confronto tra lui e **MELIS Paolo** nel presente procedimento di revisione all'udienza del 9 gennaio 2024).

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Ma è al contrario la circostanza che ZUNCHEDDU Beniamino fosse o meno proprietario delle vacche che finisce per diventare irrilevante.

ZUNCHEDDU Beniamino faceva infatti parte della cussorgia di Masone Scusa e si poneva apertamente in difesa dei pretesi diritti degli appartenenti all'intera collettività.

È per questo che *'fa la commissione'* a Giuseppe FADDA, che corre in aiuto di ZUNCHEDDU Efisio Luigi, che minaccia Giuseppe FADDA di fargli fare una morte a fucilate.

Neppure PISU Armando aveva – almeno a suo dire – le vacche a Masone Scusa nel 1989 e nel 1990 (anche se MELIS Paolo ha detto il contrario), però è arrivato ugualmente alle mani con FADDA Gesuino sempre a causa del fatto che i FADDA se la prendevano soprattutto con le vacche (perché erano quelle che danneggiavano maggiormente il pascolo).

La sentenza d'appello si sofferma poi sulla relazione estremamente amichevole tra l'odierno imputato e **PISU Armando**, determinata vuoi dalla lontana parentela che li legava, vuoi dalla estrema generosità del **PISU** che gli consentiva di utilizzare il proprio pascolo, senza che fosse in precedenza stabilito un particolare prezzo per tale privilegio, ma proprio per tale ragione lo **ZUNCHEDDU** si trovava in una condizione di particolare ricattabilità, poiché per evitare gli sconfinamenti l'unica via era quella di ridurre il numero di bestie che si nutrivano all'interno del pascolo di Masone Scusa e pertanto tale opera di "soltimento" avrebbe comportato la cacciata, in primo luogo, di quelli che non vantavano diritti di pascolo (pag. 155):

"In ogni caso è certo che nell'autunno del 1990 PISU e ZUNCHEDDU Beniamino erano insieme nei pascoli invernali del PISU, legati da un rapporto di società in virtù del quale ZUNCHEDDU Beniamino, che non aveva terreni né in proprietà, né in affitto, aveva avuto il permesso di condurre il suo bestiame nei terreni del PISU e di appoggiarsi all'ovile di quest'ultimo, senza stabilire né prezzo, né modalità di pagamento, e con l'intesa che alla fine dell'anno avrebbero fatto i conti, o meglio che PISU gli avrebbe poi detto che cosa avrebbe dovuto pagare.

Come si vede, ZUNCHEDDU Beniamino e PISU Armando erano legati fra di loro più che fratelli, in quanto probabilmente, vista la penuria di terreni, neppure ad un fratello si sarebbe consentito lo sfruttamento di preziosi pascoli senza mettere prima in chiaro come sarebbero state divise le spese ed i proventi.

Inoltre avevano anche dei rapporti di *'parentela'* in senso lato, *'alla sarda'*, visto che erano entrambi, contemporaneamente *'zii'* di ZUNCHEDDU Efisio Luigi.

Certo non avevano rapporti di parentela in terzo grado (questo lo ha escluso la certificazione prodotta dall'imputato), però dei rapporti di parentela alla lontana ZUNCHEDDU Beniamino li aveva sia con PISU Armando che con gli altri di Masone Scusa, di cui era cugino o *'zio alla sarda'* e comunque parente, sia pure alla lontana.

È proprio a causa di tali rapporti che ZUNCHEDDU Beniamino doveva essere stato autorizzato ad *'entrare'* a Masone Scusa, benché non potesse vantare un titolo o uno specifico diritto per farlo.

Fatto sta che, una volta entrato a Masone Scusa, ZUNCHEDDU Beniamino aveva incominciato a comportarsi da padrone e da difensore degli interessi dei suoi soci. È per questo che ZUNCHEDDU Efisio Luigi, temendo che i FADDA potessero danneggiare le vacche della sua famiglia, lo ha chiamato; è sempre per questo che ZUNCHEDDU Beniamino è intervenuto, benché il bestiame non fosse di sua proprietà; è sempre per questo che *'ha fatto la commissione'* a FADDA Giuseppe e che è arrivato a minacciarlo di morte.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

ZUNCHEDDU Beniamino è intervenuto in tutte tali circostanze perché il suo interesse era coincidente con quello degli altri partecipanti alla cussorgia di Masone Scusa ed anzi era addirittura superiore a quello degli altri.

Mentre gli altri, infatti, avevano – più o meno tutti – altri terreni a disposizione in cui condurre il bestiame, ZUNCHEDDU Beniamino non disponeva di alcun terreno proprio o in affitto e doveva chiedere a PISU Armando di 'aiutarlo' per il pascolo.

ZUNCHEDDU Beniamino era uno di quelli che si erano aggiunti a Masone Scusa e che avevano reso indispensabili gli sconfinamenti verso Cuile is Coccus, perché se a Masone Scusa c'era troppo affollamento di bestiame l'unica soluzione era l'invasione dei terreni vicini.

In tale situazione ZUNCHEDDU Beniamino era uno dei più interessati a *'far abbassare la cresta'* ai FADDA, poiché finire con gli sconfinamenti significava per lui non entrare più a Masone scusa e quindi restare senza pascolo.

La lotta per il pascolo era una lotta per la sopravvivenza e se ZUNCHEDDU Beniamino era uno dei più interessati a portarla avanti perché non aveva pascoli, ecco che allora la causale in capo all'imputato emerge prepotente, perché ormai era chiaro a chiunque che il fiero FADDA Gesuino non si sarebbe fatto piegare da vivo e che avrebbe impiegato metodi sempre più violenti per impedire quegli sconfinamenti da Masone Scusa a Cuile is Coccus che erano diventati la regola".

Si badi come nel percorso argomentativo del provvedimento d'appello non v'è mai un unico fattore che risulti determinante o "spiazzante", poiché la discussione tra l'odierno imputato ed il giovane **FADDA Giuseppe**, inteso "PEPPEDDU" o "PEPPETTO", fu ammessa anche da **ZUNCHEDDU Beniamino** nel corso dell'esame reso davanti alla Corte d'Assise di Cagliari in data 24 ottobre 1991, sebbene da lui minimizzata e peraltro collocata un anno e mezzo prima dei fatti e cioè nel 1989, in occasione della richiesta di aiuto da parte del "nipote" **ZUNCHEDDU Efisio Luigi**²² di talché l'ambigua espressione dell'*"aver fatto la commissione"*, che può indicare il semplice "recapito" di un messaggio di diffida oppure un impegno personale ad eseguire tale messaggio, non è l'unico elemento indiziante, ma si è sommato ad altri, come ben rilevato dalla sentenza della Suprema Corte del 21 dicembre 1992, che però non manca di confermare che la condanna è stata determinata principalmente dalla testimonianza diretta del sopravvissuto all'eccidio (così a pag. 23):

(²²) A pag. 16 di tale esame (foglio 353 del fascicolo di primo grado) si legge:

DOMANDA – Ricorda di avere mai avuto una qualche discussione con FADDA Peppetto, presente qualche persona, in particolare un suo compaesano?

RISPOSTA – Una volta che nell'89, quando ero lì e c'era un mio nipote che stava chiamando aiuto.

DOMANDA – Chi è questo suo nipote?

RISPOSTA – Efisio Luigi ZUNCHEDDU. Chiamava aiuto ed io ed il PISU Armando siamo corsi. C'era Peppetto, un'altra persona che penso forse il padre e un altro ragazzo.

DOMANDA – Ed allora?

RISPOSTA – Sono arrivati lì, Peppetto aveva una mazza e l'altro che penso fosse il padre, aveva una roncola con il manico lungo. Appena sono arrivato io, si sono tutti fermati e questo mio nipote stava litigando a parole con questo Peppetto e io gli ho chiesto: "Perché state litigando?", mi ha risposto: "Per il bestiame"; io allora ho detto a Peppetto: "Se facessero al tuo bestiame quello che fai al bestiame degli altri" e mi sono spostato da una parte perché erano circostanze che non mi riguardavano.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

“Epperò attraverso controlli incrociati ed analisi delle dichiarazioni degli stessi testi, dell'imputato e di altri testimoni, i giudici del merito hanno tratto articolato convincimento della loro falsità ... *omissis* ... spiegando pure le ragioni per le quali dovevasi ritenere che Beniamino ZUNCHEDDU avesse partecipato alla confezione dell'alibi falso, ancorché prospettato da testi asseritamente volontari, ma dedotti dalla difesa (foglio 182), e quindi da porre a carico dell'imputato.

La falsità dell'alibi infine, è stata parimenti (come la causale) valutata in aggiunta alla prova diretta proveniente dalla testimonianza del pinna, quale elemento indiziario di reità perché significativo dell'intenzione di celare attività illecita il che risponde a consolidato indirizzo di questa Suprema Corte”.

6.1. Invero, ancora un volta, deve rilevarsi come gli elementi che nell'istanza di revisione sono offerti quali “evidenze” dell'innocenza dell'odierno imputato, in realtà possono invece ritorcersi contro di lui poiché il fatto che non possedesse bovini giustificerebbe il fatto d'averlo incaricato di partecipare alla “spedizione”, vuoi perché tale circostanza lo avrebbe posto al di sopra di ogni sospetto, vuoi perché gli erano stati promessi in compenso dei bovini.

Si legga sul punto quanto riferito dalle fonti confidenziali di cui si parla nell'annotazione di servizio indirizzata al Pubblico Ministero dell'epoca Fernando BOVA, redatta in data 9 febbraio 1991 dall'allora Sovrintendente **UDA Mario**, ma sottoscritta dal dirigente del Centro Regionale della CriminalPol di Cagliari Silla LISSIA, acquisita sull'accordo delle parti all'udienza del 13 ottobre 2023.

Tale annotazione offre un quadro diverso, non emerso nel corso del dibattimento del 1991, perché i testi a difesa avrebbero dovuto a loro volta confessare di essere stati i mandanti dell'eccidio, avendo promesso una ricompensa certamente allettante per il giovane **ZUNCHEDDU Beniamino**, costituita dalla cessione di un non meglio precisato numero di bovini, comunque in numero non inferiore a quindici.

Il che si concilia altresì con il fatto che il cechino che sparò contro il **PINNA** si dimostrò maldestro, in quanto, pur mirando al capo della vittima, in realtà mancò due volte tale bersaglio, appunto perché portatore di una anomalia che, pur non impeditiva, comunque lo rendeva molto meno efficiente (si rammenterà la risposta offerta dal **PINNA** all'udienza del 12 dicembre 2023, richiamata al superiore paragrafo 3.4, secondo cui egli si trovava in uno spazio così angusto dove i presenti erano “*praticamente attaccati l'uno con l'altro*” per cui, a suo giudizio, non c'era nemmeno bisogno di prendere la mira e ciononostante il cechino sbagliò).

Infatti, in tale documento la CriminalPol asserisce di avere contattato “*numerose fonti fiduciarie*” e tutte hanno riferito, in modo assolutamente univoco, che **FADDA Gesuino** si era fatto molti nemici proprio per il problema dei reiterati sconfinamenti del bestiame e che il figlio **FADDA Giuseppe** era anch'egli in viso a tali vicini, perché aveva un atteggiamento spavaldo e comunque deciso a non consentire violazioni dei propri diritti.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Le dette fonti menzionarono una prima "spedizione punitiva" attuata poco tempo prima dell'eccidio dai seguenti soggetti: **ZUNCHEDDU Luigi** (*sentito anche nell'odierno procedimento di revisione*), **PISU Armando**, **ZUNCHEDDU Efsio Luigi** (figlio di "PINUCCIO") e l'odierno imputato **ZUNCHEDDU Beniamino**, i quali avevano avvicinato **FADDA Gesuino** con l'intento di dargli "una lezione", ma questi non si fece trovare impreparato e quindi estrasse dalla propria auto un fucile automatico che fece desistere i componenti del "commando" dal loro proposito.

Tuttavia, il problema era rimasto irrisolto, come dimostra il fatto che pochi mesi più tardi **ZUNCHEDDU Luigi** trovò alcuni capi bovini di sua proprietà feriti dai **FADDA** e non più recuperabili, per cui fu necessario abatterli, con notevole pregiudizio economico per il proprietario.

Ecco perché quest'ultimo ebbe ad interpellare un suo intimo amico perché lo aiutasse ad eseguire un certo "lavoretto".

Costui si dichiarò disponibile, ma poi non fu più richiamato.

Una volta saputo dell'eccidio, ebbe conferma che il cosiddetto "lavoretto" che **ZUNCHEDDU Luigi** ⁽²³⁾ aveva proposto all'amico consisteva appunto nell'eliminazione fisica dei vicini che avevano superato la misura poiché avevano ucciso un numero veramente rilevante di bovini, circa tredici o quattordici.

Tale annotazione così si esprime, alle pagine 16 e 17:

"Proprio **ZUNCHEDDU Luigi**, contrariato per l'ennesima uccisione di alcuni capi bovini da parte dei **FADDA** (alcuni bovini si dovettero abbattere a seguito delle ferite riportate), non molto tempo prima della strage, si sarebbe rivolto ad un suo intimo amico chiedendogli di dargli una mano per compiere un 'lavoretto' a 'Cuili Is Coccus' lasciando intendere chiaramente la natura del 'lavoretto' che aveva in animo di compiere.

La persona interpellata, nonostante avesse dato la sua disponibilità, non ebbe più alcuna notizia da parte dello **ZUNCHEDDU**.

Comunque, nell'apprendere la notizia della morte dei **FADDA** e del **PUSCEDDU**, ebbe modo di avere una ulteriore conferma del genere di 'lavoretto' che aveva in animo di realizzare lo **ZUNCHEDDU [Luigi]** anche perché, in occasione della conversazione attinente il 'lavoretto' da fare, lo stesso aveva fatto cenno a ben 13 o 14 capi bovini che erano mancati al momento della transumanza in altro sito, di proprietà sua o forse anche di qualche suo amico.

A dire della stessa fonte, fortemente motivata a far luce sui fatti di 'Cuili Is Coccus' non solo per il forte legame che aveva con i **FADDA**, ma anche per motivi di sicurezza personale, a compiere materialmente la strage è stato **Beniamino ZUNCHEDDU**, con l'appoggio e l'istigazione del cugino **ZUNCHEDDU Giuseppe**, di **PISU Armando**, di **ZUNCHEDDU Luigi** e di **Palmerio SANNA**, i quali, quale incentivo, avrebbero dato a **Beniamino**, oltre che il personale 'gusto' della vendetta, un numero imprecisato di capi bovini, ma certamente non inferiore, complessivamente, ad almeno 15 vacche: un 'capitale' che per un individuo nelle condizioni del 'luzzeddu', che, in vita sua, non è mai riuscito ad avere una considerevole quantità di bestiame proprio, costituiva stimolo ampiamente sufficiente per accettare di portare ad esecuzione il gesto criminoso, che solo se rappresentato alle condizioni strettamente

(23) soggetto che oggi detiene, come s'è visto, due quote del pascolo di "Cuili Is Coccus" ove si verificò l'eccidio e comunque ne fa uso per la propria mandria di bovini.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

inerenti all'ambiente e ai personaggi che in tale ambiente vivono, trova la sua spiegazione, difficilmente comprensibile per chi, ragionando con occhi e logica da 'gente di città', non riesce ad afferrarne – fuorviato e sgomento di fronte alla ferocia ed alla sanguinaria truculenza dei particolari – motivazioni e cause che l'hanno cagionato”.

Dunque si comprende ora perché le informazioni confidenziali ebbero ad indicare come uno dei possibili esecutori proprio l'odierno imputato: perché gli era stata offerta una assai allettante ricompensa, costituita dal possesso di un consistente numero di bovini, che egli altrimenti difficilmente avrebbe potuto acquistare col proprio lavoro.

Si badi, infine, che la fonte confidenziale (non rivelata dall'UDA nemmeno nel corso del presente procedimento di revisione, come legittimamente può fare, benché in pensione, come chiarito al superiore paragrafo 3.2) non è **MELIS Paolo** poiché il suo nominativo viene invece espressamente menzionato in tale annotazione, di talché non si comprende perché non avrebbe dovuto essere menzionato sin dall'inizio.

Nell'annotazione si indicano poi ulteriori elementi indizianti a carico di tali soggetti: **PISU Armando**, ad esempio, ostentava da un mese circa una *“vistosa fasciatura al braccio destro che gli impedisce di accudire al proprio bestiame, ma non di guidare la sua autovettura”*; **SANNA Palmerio**, proprio nei giorni in cui si era verificato l'eccidio, si trovava in località *“CORREXERBU”* per tagliare della legna, e, vedi caso, le tracce di scarpe a fondo liscio trovate all'indomani della strage conducevano proprio a tale località; **ZUNCHEDDU Luigi** e **SANNA Palmerio** furono notati alle ore 16.00 o 16.30 nell'atto di allontanarsi insieme da Burcei a bordo di un'auto.

Con la “nuova” procedura penale (nel 1991 la riforma VASSALLI era entrata in vigore da poco più di un anno), gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero non potevano essere letti dal Collegio giudicante, per cui tale annotazione non è mai transitata in dibattimento, dove è emersa solo una lieve eco della *“commissione”* che **ZUNCHEDDU Beniamino** avrebbe eseguito.

7. INDIZI POSTUMI A CARICO DI BENIAMINO ZUNCHEDDU - Come s'è già accennato in precedenza, nel corso del presente procedimento di revisione sono emersi elementi, non noti durante il procedimento penale del 1991, che in realtà avevano valenza confermativa, sia pure sempre e soltanto indiziaria.

In particolare, la testimone **ANGIONI Alessandra** – ex nuora di **PINNA Luigi** – ha riferito un fatto confermato anche dall'ex suocera **FADDA Daniela**, certamente non in buoni rapporti con la **ANGIONI**, tale per cui il tuttofare **FADDA Libero** (*soggetto che non aveva alcuna parentela con gli uccisi, benché avesse il medesimo cognome*), qualche giorno prima dell'eccidio, aveva rimosso le matricole di due fucili su richiesta di tre uomini: **ZUNCHEDDU Beniamino**, **PISU Antonio** (inteso *“CRAZZONI”*, oggi deceduto) e **MULAS Francesco**.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Su tale episodio vi è stato un approfondimento istruttorio nel corso del presente giudizio di revisione, ma con scarsi risultati, poiché **FADDA Libero** è deceduto e di coloro che furono da lui indicati come quelli che avevano avanzato tale richiesta, l'unico che avrebbe potuto dare una risposta disinteressata sul punto, vale a dire **MULAS Francesco**, che ormai non rischia più nulla per l'eventuale partecipazione a tale episodio, ha negato persino di aver mai posseduto fucili come quelli usati per la strage di Sinnai "*perché sono i fucili che si guastano di più*".

Invero, secondo la narrazione di **ANGIONI Alessandra** all'udienza del 31 ottobre 2023, **FADDA Libero** si era recato a riparare un televisore in casa del suo ex suocero **PINNA Luigi** in un periodo collocabile all'incirca dieci anni dopo i fatti (quindi grosso modo intorno al 1999 od al 2000), ma si presentò particolarmente agitato e spaventato perché asseriva di essere stato minacciato da soggetti che vivevano in montagna e quindi gli chiese di voler integrare la denuncia di tanti anni prima, con i nominativi di coloro che si erano presentati da esso **FADDA Libero** pochi giorni prima della strage per chiedergli appunto di rendere clandestini dei fucili mediante la rimozione delle matricole ("*limare*" i fucili è espressione che indica appunto l'abrasione delle matricole).

Egli indicò tre persone: l'odierno imputato **ZUNCHEDDU Beniamino**, **MULAS Francesco** ed un tale che apparteneva alla famiglia dei "**CRAZZONI**" (essendo stato chiarito dal perito **GARAU** che tale vocabolo sta per "**CALZONI**") il cui vero nome era **PISU Antonio** (*trattasi di colui che durante l'esperimento giudiziale svolto dalla Corte d'Assise di Cagliari nel 1991, guidò il ciclomotore modello "VESPA" di colore rosso dell'imputato in modo tale da rendere la sua prestazione completamente inattendibile*).

Si badi che si tratta di un episodio a cui la teste **ANGIONI** ebbe ad assistere **di persona** e quindi non si tratta di narrazione *de relato*, ma di testimonianza *diretta* (cfr. fonotrascrizione dell'udienza del 31 ottobre 2023):

PROCURATORE GENERALE – Anche nell'intercettazione c'è questo episodio di Libero FADDA, foglio 121 della trascrizione in italiano, intercettazione 431 del 7 luglio, "*L'unica cosa che so è che poi è anche Libero, perché io lo avevo sentito Libero*", lei questa cosa dei fucili limati la sa per bocca di Libero, che però, se ho ben capito, non la racconta a Lei...

TESTE ALESSANDRA ANGIONI – Non la racconta a me, ne stava parlando con Luigi.

PROCURATORE GENERALE – Ne parla con Luigi e Lei, nella stanza accanto, sente, poi loro si accorgono e se ne stanno zitti.

Qui sta parlando Lei con sua madre, che si schiarisce la voce, sembra quasi che voglia invitarla a non fare nomi per telefono: "*Quella storia dei fucili e basta, perché l'aveva raccontata e c'ero anche io di fronte il giorno a casa sua, però lui è morto, come fai a tirarlo in ballo?*", FADDA è morto: "*Come fai a tirarlo in ballo?*".

TESTE ALESSANDRA ANGIONI – Sì.

PROCURATORE GENERALE – "*Però io ho sentito il giorno anche Libero a casa, a casa sua, a casa di Luigi, quando gli aveva aggiustato il televisore*"; e poi aggiunge: "*Lo aveva chiamato...*", quindi riferito a Luigi,



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

"...per aggiustargli il televisore, e lui l'aveva detta questa cosa, e io infatti gli ho detto ma perché non l'avete mai detta questa cosa voi? Per rafforzare appunto la sua teoria di difesa".

Ci spiega questo "per rafforzare la teoria di difesa"?

TESTE ALESSANDRA ANGIONI – Sì, perché...

PROCURATORE GENERALE – Cioè, Lei si stupisce che non abbiano mai detto questa cosa.

TESTE ALESSANDRA ANGIONI – Certo.

PROCURATORE GENERALE – Ma in che ottica se ne stupisce? Dice: "Avresti dovuto dirla per rafforzare la tua teoria di difesa", che cosa è la "teoria di difesa" di Luigi?

TESTE ALESSANDRA ANGIONI – La difesa perché lui comunque era convinto... loro erano convinti che fossero comunque due o più persone ad aver compiuto il fatto.

"Allora poniamo il caso uno lo hai riconosciuto, vogliamo chiudere il cerchio? Se veramente la paura che hai è quella che finiscano quello che hanno iniziato", è logico che io... non logico, io lo avrei detto, ma per tutelare anche la mia famiglia, visto che comunque [n.d.r.: PINNA Luigi, all'epoca] era sposato e con un bambino piccolo.

D'altronde, di tale conversazione con **FADDA Libero** la **ANGIONI** ha parlato anche in una intercettazione telefonica con una sua amica a nome **GESSA Marianna**, captata appunto il 7 luglio 2020, alle ore 8,21 (*progressivo n. 415, R.I.T. 1242/20*) nel corso delle indagini effettuate dalla Procura di Cagliari nel 2020, dopo aver iscritto a modello 44 una notizia di reato contro ignoti per la strage di Sinnai del 1991.

In quella giornata la **ANGIONI** era stata assunta a S.I.T. dal Procuratore Generale.

In tale conversazione, la **ANGIONI** racconta alla propria amica di aver sempre saputo poco di quella vicenda, perché la suocera **FADDA Daniela** l'aveva invitata più volte a farsi gli affari suoi, però essa **ANGIONI**, avendo assistito alla conversazione con **FADDA Libero**, riteneva che il suocero avrebbe invece dovuto seguire i consigli del primo e dire, sia pure a così tanta distanza di tempo (circa dieci anni), che **ZUNCHEDDU Beniamino** era andato a chiedere al suddetto **FADDA Libero** di cancellare le matricole dei fucili, insieme ad altri due uomini ben individuati che avrebbero dovuto anch'essi essere incriminati per l'eccidio dell'8 gennaio 1991.

La cosa la stupiva alquanto perché la suocera si era fatta fare addirittura "le orazioni" pur di ritrovare i fucili con i quali erano stati uccisi i suoi congiunti.

All'udienza del 31 ottobre 2023, la teste ha poi chiarito che cosa si deve intendere per "farsi fare le orazioni": trattasi di chiedere ad un sacerdote di recitare una preghiera tesa a chiedere al Signore o ad un santo di indirizzare l'orante verso il ritrovamento dell'oggetto perso o comunque verso il raggiungimento dello scopo.

A seguito della preghiera, si cerca poi di interpretare gli accadimenti avvenuti a ridosso del rito (la teste ha fatto un esempio: se in quel momento passa un tale che indossa una maglietta bianca, ciò può essere interpretato come un segno mandato dalla divinità per indicare la direzione della ricerca).

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Per tale ragione, le ricerche fatte dalla suocera in montagna e poi vicino ad un corso d'acqua, proprio per cercare i fucili, erano, a giudizio della teste, in qualche modo in contraddizione con il silenzio serbato a seguito della rivelazione ricevuta da **FADDA Libero**.

La teste **ANGIONI** ha peraltro più volte ribadito che i due ex suoceri erano fermamente convinti che in realtà gli aggressori fossero almeno due e non già uno solo.

7.1. All'udienza del 9 gennaio 2024 è stata pertanto escussa la vedova di **FADDA Libero**, a nome **AIEVOLA Zenaide**, che però ha dichiarato di nulla sapere di tale richiesta di rendere clandestini due fucili.

Vero è che - ha dichiarato la teste - il marito era appassionato di armi e ne aveva di diversi tipi, tanto che poi le consegnò a suo figlio, che era un militare di carriera, ma per il resto la detta testimone ha dichiarato di non sapere nulla e di non ricordare nulla.

Non aveva mai sentito nominare **ZUNCHEDDU Beniamino**, non conosceva i **FADDA**, ha ammesso che effettivamente il Maresciallo **CORONA Ernesto** (a cui il marito **FADDA Libero** aveva dichiarato al **PINNA** di aver riferito l'episodio della limatura dei fucili, anzi, di più: di avergli anche consegnato un foglio con i propri appunti su tale episodio ²⁴) conosceva suo marito, ma i due erano semplici conoscenti, con un rapporto basato sulla mera simpatia, in quanto quando si incontravano si raccontavano le barzellette, ma non si trattava di una vera e propria amicizia.

Ancora più reticente è stato il teste **MULAS Francesco**, che ha negato di aver mai visto **PISU Antonio**, inteso "**CRAZZONI**", con un fucile, né **ZUNCHEDDU Beniamino**, che aveva una malformazione sulla quale però è stato necessario insistere alquanto prima di comprendere in che cosa esattamente consistesse, né il teste è riuscito a chiarire se, per quanto a sua conoscenza, tale malformazione impedisse a **ZUNCHEDDU Beniamino** di svolgere alcune attività o alcuni movimenti (si legga la fonotrascrizione dell'udienza del 9 gennaio 2024, alle pagine 106 - 109, dove l'Avvocato di parte civile **Alessandra Maria DELRIO** ha dovuto insistere con diverse domande prima di arrivare a concludere che tale malformazione era costituita da un "buco" sotto un'ascella, senza che il teste potesse tuttavia chiarire quali azioni o movimenti fossero impediti o resi più difficoltosi da tale condizione).

⁽²⁴⁾ all'udienza del 12 dicembre 2023 il **PINNA** ha ribadito che **FADDA Libero** gli chiese scusa per il fatto di non aver parlato della limatura delle matricole, perché era convinto che tali armi fossero state usate per l'eccidio ed il Maresciallo **CORONA** poteva dire quel che voleva, ma "*Libero me lo ha detto che era così*". In realtà, poiché il Maresciallo **CORONA** è un teste relativamente giovane, non può escludersi che il militare a cui **FADDA Libero** consegnò i propri appunti fosse un altro.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Tuttavia, nonostante la reticenza di tali testimoni, dell'episodio in realtà si è avuta immediatamente notizia anche nel corso delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate dopo l'iscrizione della notizia di reato nel registro dei delitti commessi da soggetti rimasti ignoti (modello 44) presso la Procura della Repubblica di Cagliari.

In particolare, ne parlano in stretto dialetto sardo campidanese i due coniugi **PINNA Luigi e FADDA Daniela** quel medesimo pomeriggio del 27 febbraio 2020, quando il primo racconta, alquanto agitato, della fortissima pressione subita negli uffici della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari da parte del Procuratore Generale in persona (*intercettazione ambientale, progressivo 432, R.I.T.: 2354/19, tratto dalla traduzione in lingua italiana svolta dal perito GARAU, pagine 91 e seguenti*):

Daniela FADDA – Ricordi quando Libero veniva, tornava a casa e ... per esempio, non voleva riconoscere che tu avessi ragione [cioè, "non era d'accordo con te", "non voleva che noi fossimo d'accordo con te"], quante volte ha detto: "Lo riapriamo", ha detto, "il processo, riapriteli"²⁵ (SIC!) il processo". Ricordi, Libero FADDA? Quindi ... ###⁽²⁶⁾ E, alla fine, anche lui non aveva tutti i torti!

Luigi PINNA – Pensandoci (SNI²⁷) sciocchezze gli avvocati (SNI) nominato.

Sul punto è stato sentito all'udienza del 14 novembre 2023 direttamente **PINNA Luigi**, che ha confermato di avere ricevuto dal tuttofare **FADDA Libero**, circa vent'anni fa, per l'appunto tale informazione, che peraltro il suddetto **Libero** aveva comunicato anche al Maresciallo dei Carabinieri di Maracalagonis, **CORONA Ernesto**, perché era estremamente preoccupato e temeva di poter essere ucciso.

Infatti, era stato avvicinato da uno dei tre uomini che gli avevano chiesto di cancellare le matricole dei fucili, perché costui voleva invitarlo ad una cena in montagna a cui **FADDA Libero** si guardò bene dal partecipare perché, avendo il medesimo cognome degli uccisi, temeva di poter fare la loro fine, anche perché colui che lo aveva avvicinato gli aveva chiesto se per caso fosse un parente di **FADDA Gesuino** (lo riferisce **PINNA Luigi** in tale deposizione alla pag. 14 delle fonotrascrizioni).

FADDA Libero aveva consegnato un appunto al Maresciallo **CORONA** contenente tale informazione ed inoltre insisteva fortemente perché **PINNA Luigi** si recasse dal detto Maresciallo proprio per far riaprire il processo e far condannare anche gli altri due colpevoli.

⁽²⁵⁾ il refuso è contenuto proprio nella frase originale e di ciò si dà avviso da parte del perito con l'utilizzo del sintagma "SIC!", come precisato nelle premesse della perizia al paragrafo rubricato "Il sistema notazionale: legenda dei segni diacritici e di interpunzione impiegati nella trascrizione normalizzata e nella traduzione in lingua italiana".

⁽²⁶⁾ il simbolo cancelletto, come chiarito nelle premesse dell'elaborato peritale, al medesimo paragrafo citato nella nota che precede, sta ad indicare una pausa breve, da 0 a 3 secondi.

⁽²⁷⁾ acronimo che sta per "Sequenza Non Intelligibile" (*ibidem*).

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Il **PINNA** ha poi riferito di essere stato minacciato sia dalla sorella di **ZUNCHEDDU Beniamino**, sia da **MULAS Francesco**, dopo che il procedimento di revisione era stato avviato nella capitale (seppure fosse ancora in fase rescindente, in attesa della trascrizione delle intercettazioni in lingua italiana al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'avvio della fase rescissoria):

Procuratore Generale – Ma Libero FADDA del... quindi che opinione aveva, che cosa Le ha detto, se Le ha detto qualcosa, con riguardo all'esito che aveva avuto il processo a carico di Zuncheddu Beniamino?

Luigi PINNA – Lui era amareggiato per il fatto che era solo lui che... cioè "La devono pagare anche gli altri", queste parole mi disse.

Procuratore Generale – Cioè dice "Lui è colpevole, però non è stato lui da solo"?

Luigi PINNA – Eh... praticamente sì, ha detto così, poi non lo so... se ho sbagliato che Dio mi perdoni, però non lo so davvero. Non lo so davvero, vorrei solo fare una cosa, vorrei morire in questo momento... vorrei morire in questo momento che non ce la faccio più.

Procuratore Generale – Vabbè, non dica così.

Luigi PINNA – Non ce la faccio più, sto impazzendo! Sto impazzendo sul serio, tra minacce...

Procuratore Generale – Da parte di chi?

Luigi PINNA – Sia della sorella di Beniamino ZUNCHEDDU, cascai e per poco non mi provoca l'incidente, con un Peugeot 107 rosso, ce l'ha!

Procuratore Generale – Andiamo avanti.

Luigi PINNA – Non solo questo, mi scusi...

... omissis ...

Luigi PINNA – Grazie. Non so... e sono stato minacciato anche da quell'altro lì...

Procuratore Generale – Chi?

Luigi PINNA – Da Franco Mulas, anche se non posso... diciamo non ho fatto in tempo per il numero di targa, però era lui, sulla Statale 554, rientrando da lavoro, con molta franchezza, mi ha fatto dei gesti abbastanza eloquenti, io non potrei ripetere per educazione.

Procuratore Generale – E a quando risale questo episodio con Franco Mulas?

Luigi PINNA – Questo è successo l'anno scorso, verso il mese di marzo. Io faccio dei giorni particolari a lavoro, smonto presto perché monto molto presto. E poi ho avuto anche un altro episodio, sempre a lavoro, anche se non... perché io non sono né un drogato e né un ubriacone, quello che sto dicendo è vero.

Allora cosa è successo?

Io monto alle 4 e mezzo... alle 4:00 del mattino, verso le 4 e mezza ero sul posto di lavoro, a quell'ora non c'è nessuno, nel quartiere di Sant'Elia, vicino allo Stadio, io lavoro in quella zona e poi ne ho anche un'altra, comunque fatto sta che mi stavano mandando fuori strada, fuori strada con la mia Apetta cinquantina, quelle che si usano per raccogliere l'immondizia, di quelle piccoline, mi stavano mandando fuori strada e non so neanche io come ho fatto a salvarmi e sono scappati, era una vecchia FORD, diciamo di quelle antiche, diciamo FORD FIESTA, mi sono salvato anche il giorno per miracolo e io sto impazzendo, sto impazzendo! Sul serio sto impazzendo.

Non dormo più la notte Signor Giudice e sono stanco, stanco, stanco, stanco.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Come si vede, la ritrattazione del **PINNA** nel corso dell'attuale istruttoria di revisione non può dirsi frutto di una resipiscenza *spontanea*, ma resta pur sempre il fatto che egli ha reso una deposizione quantomeno contraddittoria e confusa, arrivando ad un certo punto a dichiarare di aver mentito anche quando, in prima battuta, aveva riferito al Maresciallo **CALABRESE** di aver visto un uomo travisato e che quindi non era in grado di riconoscerlo.

Il venir meno di tale prova fondamentale, pertanto, pur residuando delle perplessità sulla effettiva estraneità di **ZUNCHEDDU Beniamino** alla strage in discorso, anche per l'"aiuto" ricevuto dai suddetti terzi per indurre il **PINNA** alla ritrattazione, non consente di pervenire ad una conferma della sentenza di condanna, dovendosi quindi assolvere l'imputato non già perché si è raggiunta la piena prova della sua innocenza, bensì perché il quadro indiziario di per sé non è sufficiente per affermare la sua colpevolezza e quindi l'assoluzione deve essere formulata ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., come richiesto dal Procuratore Generale.

Si osservi che, nonostante l'indicata ritrattazione, all'udienza del 12 dicembre 2023 (quando egli è stato sottoposto a confronto col teste **UDA Mario**) **PINNA Luigi** ha comunque opposto un rifiuto a rispondere alla domanda tesa a sapere se egli ritenesse tutt'oggi **ZUNCHEDDU Beniamino** colpevole dell'eccidio (*cf. fonotrascrizione dell'udienza indicata, pag. 54*):

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Quindi lei è convinto che **ZUNCHEDDU** è colpevole? Tuttora?

TESTE LUIGI PINNA – (Pausa prolungata) Cioè perché ...

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Diamo atto di una lunga pausa.

PRESIDENTE – Vuole rispondere o no?

TESTE LUIGI PINNA – No, non voglio rispondere.

7.2. D'altronde, nell'intercettazione telefonica tra le due sorelle **FADDA Maria**, sorella maggiore oggi deceduta, e **FADDA Maria Caterina** (*progressivo 109, R.I.T.: 1202/20 del 25 giugno 2020, ore 07,30*), le due, in sintesi, affermano che proprio i compaesani di **ZUNCHEDDU Beniamino** lo avrebbero tradito ("*Ce lo hanno servito su un piatto d'argento*").

In tale conversazione le due interlocutrici stanno commentando un articolo apparso proprio quel giorno sul quotidiano "*L'UNIONE SARDA*", pubblicato sia in modalità *on-line*, sia in cartaceo, contenente l'intervista rilasciata da **FADDA Maria** sulla ricostruzione dell'eccidio dei suoi congiunti.

Maria riferisce alla sorella di aver narrato al giornalista anche il fatto che "*BATTISTINO*" in tempi non sospetti aveva appunto indicato in **ZUNCHEDDU Beniamino** il colpevole, ma il cronista, a nome **MANUNZA Andrea** (*escusso nel presente procedimento di revisione all'udienza del 19 dicembre 2023*), le aveva risposto che non intendeva inserire tale circostanza

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

za, perché avrebbe rischiato di essere denunciato ("*No, questo non lo posso mettere, altrimenti sono denunciabile io*").

Infine, le due sorelle commentano il fatto che all'epoca le indicazioni sulla colpevolezza di **ZUNCHEDDU Beniamino** erano state fornite proprio dai suoi compaesani di Burcei ("*i compaesani ce l'hanno servito su un piatto d'argento*" ed ancora "*le persone che lo hanno portato in carcere si trovano dalla sua stessa parte*") ed entrambe si dichiarano convintissime della colpevolezza di **ZUNCHEDDU Beniamino**, al punto da ritenere che se per caso, dopo tale intervista, ad esse **FADDA** fosse capitato qualcosa (nel senso di una aggressione), ciò si sarebbe ritorto contro di lui perché avrebbe ulteriormente avvalorato la sua colpevolezza ("*Anzi, deve pregare che non ci capiti nulla!*").

7.3. Non ritiene il Collegio che la narrazione del teste **MELIS Paolo** (che infine nel presente procedimento ha mostrato le medesime caratteristiche di scarsa linearità già rilevate nel 1991²⁸) meriti particolare rilievo, sia perché in realtà esso non ebbe un rilievo determinante nemmeno nel procedimento del 1991, sia perché l'alterco da lui narrato tra **ZUNCHEDDU Beniamino** e uno degli uccisi (il giovane **FADDA Giuseppe**) in ogni caso non sarebbe mai stato, di per sé, in alcun modo sufficiente per la attribuzione dell'eccidio al primo, per l'evidente ragione che minacciare qualcuno in modo generico è espressione di un'ostilità del momento, non necessariamente seguita dai fatti.

Peraltro il **MELIS**, esattamente come il **PINNA**, alla fine ha attribuito la "colpa" ad **UDA Mario** dell'"aggiustamento" della narrazione di tale alterco da parte sua (avendo in un primo momento dichiarato di averlo soltanto sentito raccontare da **FADDA Giuseppe**, nell'anno antecedente l'eccidio, poi invece ha dichiarato di essere stato presente e di avere visto in viso colui che minacciava **Giuseppe**, identificandolo in **ZUNCHEDDU Beniamino**, ed infine ha collocato tale episodio nell'anno successivo).

Il Collegio ha disposto un confronto di tale operante sia con il **PINNA**, sia con il **MELIS**, che non ha prodotto risultati significativi, poiché questi ultimi due sono rimasti fermi nella propria versione, ma anche l'**UDA** dal canto suo è rimasto fermo nella propria.

Mette conto, al più, rilevare che il **MELIS** nel corso di tale confronto è apparso palesemente mendace soprattutto nella parte in cui ha tentato di negare che la sottoscrizione dei due

(²⁸) già nella sentenza di primo grado si parlava di una delle versioni del **MELIS**:

pag. 49 - "*Sicuramente nell'estate 1989 ... omissis ... ed inoltre, secondo una delle versioni di MELIS Paolo, anche nell'estate 1990, egli [ZUNCHEDDU Beniamino] è nelle campagne di Cuile is Coccus, accanto a PISU Armando, mentre le vacche dei suoi parenti ZUNCHEDDU sconfinano entro la cussorgia [n.d.r.: come detto alla precedente nota 19 è un antico istituto, tipico della Sardegna, in cui i diritti di pascolo invece di essere attribuiti all'intero paese vengono attribuiti ad un singolo pastore] dei FADDA*".

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

verbali di S.I.T. da lui rese a **UDA Mario** fosse stata da lui apposta, affermando di non essersi mai recato presso i locali del Comune, dove l'**UDA** aveva il proprio ufficio, al primo piano.

Invero, davanti alle palesi contraddizioni che gli sono state fatte rilevare dal Collegio quando egli ha negato di essersi recato in Municipio sia la prima, sia la seconda volta, così affermando - per implicito - che l'**UDA** avrebbe addirittura apposto la firma falsa di esso **MELIS**, ha manifestato un grave disagio già di per sé eloquente (*fonotrascrizione dell'udienza del 9 gennaio 2024*):

PRESIDENTE – Un attimo solo... allora, verbalizziamo... alla reiterazione della domanda: "Lei ha riferito le notizie di cui sopra a Uda, ma non si ricorda dove lo ha fatto?".

CONSIGLIERE FRANCA AMADORI – Sono i due verbali fatti in Comune...

PRESIDENTE – Allora... MELIS... il MELIS... somatizza una evidente situazione di disagio... e... e non risponde. Va bene.

Ora, anche noi, ecco, Procuratore Generale, teniamole presenti, anche, queste cose... stiamo insistendo perché lui ci dica... che ha dato delle informazioni a chi seguiva le indagini e lo ha fatto anche in segreto... ora, è una, ecco, una situazione... che dobbiamo, dobbiamo valutare per quello che esprime, anche... quindi, una eccessiva insistenza, una volta che c'ha risposto, una eccessiva insistenza... ehm, non mi sembra, si va a cozzare contro l'evidenza...

UDA Mario, dal canto suo, ha precisato che egli riferiva i risultati delle proprie indagini al proprio superiore Silla LISSIA ed al Pubblico Ministero Fernando BOVA e che pertanto le piste investigative erano state tutte comunicate a questi ultimi e tra di esse alcune erano state ritenute non utili non già da esso **UDA Mario**, ma appunto dagli altri inquirenti.

Invero, osserva la Corte che non è emerso alcun motivo per il quale l'**UDA** (che non risulta avesse avuto una particolare avversione contro il giovane **ZUNCHEDDU Beniamino**) avrebbe dovuto scegliere proprio quest'ultimo quale "capro espiatorio", se non perché, come dicevano tra loro le due sorelle **FADDA Maria** e **FADDA Maria Caterina** nell'intercettazione telefonica 109 del 25 giugno 2020, proprio i compaesani dello stesso lo avrebbero tradito ("*Ce lo hanno servito su un piatto d'argento*") ed avrebbero essi fatto tale scelta, indirizzando le indagini contro di lui.

7.4. Come che sia, la già esile speranza di poter pervenire ad una ricostruzione veritiera ed attendibile dello svolgimento dei fatti dopo trent'anni, è stata gravemente pregiudicata dalla forte attenzione mediatica riservata a questa vicenda, tale per cui sono state divulgate disinvoltamente ricostruzioni dei fatti arricchite da discutibili commenti, giudizi personali, congetture, valutazioni unilaterali prive del dovuto contraddittorio (e quindi lacunose e parziali) che hanno inciso sulla genuinità dei testi, che invece avrebbero forse potuto offrire qualche spiraglio di verità se fosse stato lasciato libero il campo alla memoria di ciascuno di essi, non influenzata da narrazioni preconfezionate.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

S'è già detto dell'intervista a **FADDA Maria** comparsa sul quotidiano "L'UNIONE SARDA". A tal proposito, è stato chiamato a deporre all'udienza del 19 dicembre 2023 il giornalista che ha redatto sia tale intervista, a nome **MANUNZA Andrea**, ma ha dichiarato di non ricordare se **FADDA Maria** in tale sede gli avesse fatto qualche accenno a "BATTISTINO", anche perché non aveva provveduto a registrare l'intervista e solo successivamente, essendosi appassionato alla vicenda, era venuto a conoscenza di tale figura.

Tutti i testimoni hanno ammesso espressamente di avere già letto le ricostruzioni offerte dai giornalisti. In dettaglio:

1) il teste **CASULA Valentino**, figlio di **FADDA Maria**, escusso all'udienza del 31 ottobre 2023, ha riferito che sua madre, dopo che la stampa aveva divulgato il contenuto della conversazione intercettata tra sua zia **FADDA Daniela** ed il marito **PINNA Luigi** in auto, il giorno in cui il Procuratore Generale di Cagliari aveva assunto a S.I.T. quest'ultimo, aveva cominciato a coltivare dei dubbi:

PROCURATORE GENERALE – Sua mamma ha mai messo in dubbio questo riconoscimento da parte di Luigi?

VALENTINO CASULA – Inizialmente no, solamente negli ultimi anni, in seguito alle...

Procuratore Generale – Negli ultimi anni lo metteva in dubbio?

Valentino CASULA – Sì.

Procuratore Generale – Come mai?

Valentino CASULA – In seguito alle intercettazioni che ci sono state dopo che mio zio è stato sentito in Procura a Cagliari, allora sono iniziati a sorgere dei dubbi.

Procuratore Generale – Quindi quando la stampa divulgato...

Valentino CASULA – Esatto, esatto.

Procuratore Generale – ... la notizia di questa intercettazione...

Valentino CASULA – Esatto.

Procuratore Generale – ... tra Luigi PINNA e la moglie...

Valentino CASULA – E mia zia Daniela FADDA.

Procuratore Generale – ... all'esito dell'escussione in Procura Generale, questo, nel febbraio 2020.

Valentino CASULA – Esatto.

Procuratore Generale – Fino a quel momento sua mamma non aveva mai dubitato? Per quello che ne sa Lei.

Valentino CASULA – No, no.

Procuratore Generale – Dal racconto che Le è stato fatto, al di là dei dubbi di Sua mamma, quante erano le persone che hanno preso parte, era una sola o erano più di una?

Valentino CASULA – In casa si è sempre sospettato che fossero più persone.

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Procuratore Generale – Noi abbiamo appena acquisito il verbale di Sua mamma, che è stata sentita il 7 luglio del 2020 dal Procuratore Generale di Cagliari, la quale aveva riferito che PINNA, parlando dell'accaduto, le aveva sempre detto che c'erano più persone presenti a quella tragica vicenda.

2) la teste **ANGIONI Alessandra**, ex nuora di **FADDA Daniela** e di **PINNA Luigi**, escussa all'udienza del 31 ottobre 2023, ha anch'essa fatto riferimento a quanto letto sui giornali, dato che il Procuratore Generale l'ha invitata a distinguere, ove possibile, tra i suoi personali ricordi e le notizie di stampa, ivi comprese quelle che ipotizzavano un collegamento (rimasto completamente indimostrato) tra l'eccidio ed il sequestro di persona dell'imprenditore MURGIA Giovanni:

Procuratore Generale – Questa vicenda lei è in grado di collocarla nel tempo? Quand'è che gli hanno sparato?

Alessandra ANGIONI – Io questo non ricordo quando, giusto perché l'ho letto, però da parte loro no.

Procuratore Generale – Se possibile cerchiamo di separare le notizie apprese dai giornali, dalla televisione...

... omissis ...

Procuratore Generale – P.G. - Poi voi lo avete messo in relazione in base alle cose lette su L'Unione Sarda, lo avete messo in relazione con che cosa?

Alessandra ANGIONI – In base a quello che si è detto, che si sente, che si può magari sentire in paese, ripeto, in base a quello che comunque si legge, magari si leggono delle cose e dici "*Boh, non è proprio così*", oppure "*Si, è così ma hanno scritto in parte*"...

Procuratore Generale – Cioè, lei dice "*Marco ritiene che potessero essere le macchine dei sequestratori*", viene messo in relazione anche questo MURGIA, però viene anche fatto riferimento esplicito all'articolo sulla Unione Sarda; allora la domanda è: l'episodio raccontato da Marco e da Marianna si colloca subito prima del triplice omicidio, ci sono queste due macchine che salgono verso l'ovile, e Giuseppe che fa scappare via Marco Spiga...

Alessandra ANGIONI – Che fa andare via per non vedere e non sentire, poi i motivi li sa Giuseppe del perché lo ha mandato via.

Procuratore Generale – E di queste due macchine è stata fornita qualche indicazione maggiore?

Alessandra ANGIONI – No, si è chiacchierato così, io non...

Procuratore Generale – L'episodio è questo, è solo questo. Il discorso sul sequestro è un ragionamento vostro?

Alessandra ANGIONI – Sì, un collegamento che abbiamo potuto fare noi, un esempio quello del sequestro io l'ho appreso da quelli che sono i media, e poi anche il collegamento si è appreso così, ma nessuno mai ci avrebbe pensato, ecco.

3) il teste **UDA Mario**, escusso all'udienza del 14 novembre 2023, ha a sua volta segnalato come la "*tempesta mediatica*" gli avesse fornito una serie di ricostruzioni che egli non ricordava:

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Avvocato Mauro TROGU – No scusi, il 15 ottobre Lei ha risposto in un modo molto preciso: “Sì, ho presenziato in veste di ausiliario” e ora mi dice: “Sono propenso a credere che in realtà non abbia partecipato”, quindi è propenso a dire che quel giorno ha detto una cosa non vera? Il 15 ottobre '91?

Mario UDA – Posso essermi sbagliato.

Avvocato Mauro TROGU – Oggi o allora?

Mario UDA – Posso essermi... ma voglio dire, non son Gesù Cristo, quindi posso essermi sbagliato, certo, sia allora che oggi.

Avvocato Mauro TROGU – Ora o allora può essersi sbagliato? Cioè poco fa rispondendo al Pubblico Ministero o il 15 ottobre?

Mario UDA – Perché ora ricordo bene di questa cosa qui, dopo queste campagne... come dire, anzi questa tempesta mediatica che vi è stata, è chiaro che... come dire, ero informato da... ero informato dalla stampa, ero informato da Radio Radicale, ero informato da tutti, giustamente...

Il medesimo testimone, in data 11 dicembre 2023, ha fatto pervenire via PEC una missiva alla Corte nella quale ha contestato l'unilaterale ed indimostrata prospettazione mediatica, che egli seguiva già da due anni, nella quale egli era divenuto il nuovo capro espiatorio, offerto alla pubblica opinione come essere spregevole, senza possibilità d'appello e col rischio serio di ritorsioni e di iniziative punitive locali:

“Dagli organi di informazione ho saputo che dovrò sottopormi a un confronto con Luigi PINNA e con Paolo MELIS.

Desidero perciò manifestarvi la profonda sofferenza ed il grande disagio con cui ho affrontato questa vicenda per il clamore mediatico che ne è derivato.

Infatti, da almeno due anni leggo sui giornali e apprendo, anche ascoltando le emittenti nazionali e regionali, sia televisive che radiofoniche, di essere stato la causa della condanna all'ergastolo di una persona innocente.

Ho avuto modo di sentire le trasmissioni di Radio Radicale e, attraverso queste, ho conosciuto il contenuto delle intercettazioni ambientali che mi inchioderebbero alle mie responsabilità con le relative valutazioni espresse in quella sede.

Ho sentito, nelle interviste rese da chi, a vario titolo, si è occupato del procedimento di revisione, esprimere giudizi nei miei confronti trancianti e senza appello.

Giudizi che hanno portato l'opinione pubblica a considerarmi responsabile di azioni che hanno fatto di me, ben prima di essere convocato dinanzi a questa Corte, non un testimone, ma un imputato e un essere eticamente spregevole.

Già in un articolo di stampa su *'L'UNIONE SARDA'* del 12 febbraio 2021, nel quale si dava conto che il giorno prima era stata illustrata la richiesta di revisione da parte dei proponenti, venivo definito — oltre ad essere colui che avrebbe sviato le indagini convincendo il testimone oculare a dichiarare il falso mostrandogli la foto del presunto responsabile — come *'uomo vicino all'ex giudice istruttore Luigi LOMBARDINI, magistrato discusso per i suoi metodi investigativi, avvalendosi di personaggi ambigui per lo svolgimento di indagini parallele, tra i quali alcuni condannati per il sequestro MURGIA'*.

Questa considerazione ha veicolato l'idea che, essendo stato io *'uomo di LOMBARDINI'*, fossi sistematicamente aduso a svolgere le indagini con metodi, a dir poco, disinvolti ed è servita altresì per trasmetterne un'altra, ancora più suggestiva e priva di oggettivo fondamento, già scartata nel precedente giudizio, quella che il sequestro MURGIA ed il triplice omicidio di Sinnai siano collegati oggettivamente soggettivamente

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

... omissis ...

Inutile dire che queste propalazioni, suggestive, ma indimostrate, mi espongono al rischio di un processo ben diverso da quello mediatico e giudiziario. Parlo di un processo extragiudiziario tipico di codici non scritti delle nostre comunità che prevedono sentenze inappellabili.

I segnali minacciosi che ho percepito in questi ultimi giorni sono inequivocabili.

... omissis ...

Peraltro, come detto, la circostanza che avrei manipolato o comunque influenzato il teste oculare è già stata oggetto di ampia ed approfondita analisi nel corso dei giudizi precedenti. Se davvero così fosse stato, per chi conosce le dinamiche della società agropastorale sarda, in tutti questi anni ben altre sarebbero state le conseguenze...

... omissis ...

Soggiungo, seppure a bassa voce, per non essere frainteso o strumentalizzato, che la campagna mediatica così come è stata organizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica su un possibile errore giudiziario e così cercare di rimediare ad un giudicato ingiusto, ha strumentalmente individuato in me un altro colpevole, sottoponendolo al giudizio della piazza ed alla relativa indelebile condanna sommaria".

4) la teste **FADDA Maria Caterina** (sorella minore di **FADDA Maria** e di **FADDA Daniela**) escussa all'udienza del 30 novembre 2023, fortemente reticente, ha comunque anch'essa ammesso di avere cambiato idea su **ZUNCHEDDU** dopo aver "letto i giornali":

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Allora le faccio un'altra domanda. Lei dice che però fino al momento del processo di revisione era sicura della colpevolezza di **ZUNCHEDDU**, che cosa c'è da quegli articoli di giornale che Lei ha letto, di diverso rispetto a quello che Lei già sapeva? Quindi della foto e della... della foto e della calzamaglia?

Maria Caterina FADDA – Rispetto al giornale? Cioè...

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Sì, il processo di revisione si apre con il Signor Luigi PINNA... faccio un breve *excursus*, il Signor Luigi PINNA che in realtà non è credibile perché avrebbe visto prima la foto di **ZUNCHEDDU**, perché mostratagli da UDA e perché in realtà la questione che portava una calza e quindi non avrebbe potuto vederlo in volto, quindi però Lei ci dice che queste cose già le sapeva dal principio, quindi mi chiedo: come è che Lei però prima, pur sapendo queste cose, è convinta della colpevolezza e adesso no? Che cos'è di nuovo che Lei ha saputo?

Maria Caterina FADDA – Saputo di nuovo no, cioè a me mi hanno fatto credere che era **ZUNCHEDDU** e io sono rimasta convinta che era **ZUNCHEDDU**, poi come si è riaperto il processo di revisione, con le cose che sono uscite fuori, sto capendo che non è **ZUNCHEDDU**.

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – La domanda è proprio questa signora, di nuovo, Lei che cosa ha saputo per credere nell'innocenza di **ZUNCHEDDU**? Di nuovo che cosa ha saputo?

Maria Caterina FADDA – Ho saputo (*incomprensibile*) a porta di mano.

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Ho bisogno di sapere che cosa signora, perché se uno cambia idea (*incomprensibile, problemi audio*).

Maria Caterina FADDA – Perché c'è l'Avvocato SPANU.

... omissis ...

Maria Caterina FADDA – Tra le cose che sono uscite anche dal giornale.



CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Che cosa però? Mi scusi, che cosa è uscito dal giornale? La domanda è proprio questa, se lei sapeva della foto e della calza, nei giornali cosa è uscito di nuovo?

Maria Caterina FADDA – Dal giornale tutte le cose che sono uscite ultimamente, anche delle intercettazioni con mia sorella.

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Scusi signora, ma se Lei già lo sapeva che Suo cognato avrebbe visto questa foto e anche della calza, che cosa sa di nuovo, se è una cosa che Lei sapeva da trent'anni? Questa è la domanda, se mi vuole rispondere a questo punto Le devo dire.

Ad ogni successiva domanda, la teste, invece di rispondere, ha affermato che le domande "la confondevano" ed infine è rimasta in silenzio, senza più voler rispondere a domande chiare e ripetute più volte ed in più versioni, anche con l'ausilio del perito linguistico **GARAU**.

Non è dato sapere se tale pervicace reticenza sia da attribuirsi alla volontà di non rivelare quanto richiesto, o se invece sia da ricondursi al timore dei commenti dei media locali, già, per così dire, "schierati".

5) il teste **BOI Giuseppe** (definito "ZIO BEPPE" nelle intercettazioni delle sorelle **FADDA**, che si prese cura dell'azienda dopo che gli uomini della famiglia erano stati uccisi, successivamente condannato per avere partecipato al sequestro dell'imprenditore **MURGIA Giovanni**) escusso all'udienza del 19 dicembre 2023, ha anch'egli fatto riferimento al fatto di aver "letto i giornali":

PROCURATORE GENERALE – Lei ha notizia di un episodio dell'occasione, in cui, qualche tempo prima della... degli omicidi, Gesuino FADDA avrebbe picchiato, in malo modo, Efisio Luigi (trascrizione fonetica), il figlio di ZUNCHEDDU Giuseppe, detto "Pinuccio"?

BOI GIUSEPPE – No, no, perché l'ho letto nei giornali, ma 'sta cosa io non so.

PROCURATORE GENERALE – Lo ha solo letto nei giornali, nessuno Le ha dato notizia di questo episodio?

BOI GIUSEPPE – No di questo, di quello che c'era, come si chiama, che... che era (*incomprensibile*), quello che hanno scritto i giornali io so.

PROCURATORE GENERALE – Lasciamo stare i giornali, lo Le chiedo, Lei ha notizia di questo episodio? Cioè, era un ragazzo, è del '69, del dicembre del '69, quindi, nel '91, insomma, era molto giovane, che era stato... sarebbe stato picchiato dal Gesuino, questo Efisio Luigi, figlio di Pinuccio, di Giuseppe.

BOI GIUSEPPE – Non so, non l'ho mai sentita questa storia, io...

... omissis ...

BOI GIUSEPPE – (*incomprensibile*) la faccenda di... che avevano litigato (*incomprensibile*), ma quelle cose che sono uscite sui giornali, che neanche Maria mi parlò di quelli, si parlava anche con Maria, si parlava di più delle faccende che... però, non mi ha mai detto che c'è stata (*totalmente incomprensibile*).

6) il teste **MULAS Francesco** (figlio di "BATTISTINO" e teste a difesa dimostratosi falso durante il procedimento del 1991) escusso all'udienza del 9 gennaio 2024, ha dichiarato di aver saputo solo leggendo i giornali che suo padre veniva indicato come colui che aveva detto al

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE QUARTA PENALE – R.G. 42/2020 REVISIONI

Sovrintendente **UDA Mario**, sotto copertura, che il colpevole era **ZUNCHEDDU Beniamino**, il quale, avendo ucciso i **FADDA** aveva "fatto la commissione" e la cosa lo aveva particolarmente indispettito:

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Quindi, lei questa notizia l'avrebbe appresa dai giornali, che Daniela FADDA avrebbe detto che suo padre ha detto così, è corretto...?

MULAS Francesco – Sì, così d... [n.d.r.: verosimilmente, il teste intendeva dire: così dicono]

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Ecco, se Le hanno detto così, La posso assicurare, Le posso dire che, probabilmente, non hanno letto bene neanche le pagine di quei giornali... detto questo, Le devo fare un'altra domanda... lei conosceva, invece, Beniamino Zuncheddu...?

... omissis ...

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – ... sa... [n.d.r.: suo padre] Le ha mai raccontato di qualche suo, ehmm, qualche racconto di Gesuino? Qualche racconto di Giuseppe o qualche sua conversazione con l'Ispettore UDA?

MULAS Francesco – Ehmm, quello non lo so... (incomprensibile) non so cosa dire...

Avvocato Alessandra Maria DELRIO – Lei avrà letto sui giornali, avrà capito perché le faccio questa domanda, vero...?

MULAS Francesco – Più o meno, sì ...

Come si vede, nessun testimone ascoltato nel corso dell'istruttoria svolta durante il presente procedimento di revisione è rimasto all'oscuro delle ricostruzioni giornalistiche, anzi sono state seguite per mesi e mesi, di talché il narrato di ciascun teste va letto tenendo conto di tale elemento "contaminante" di non poco momento.

8. CONCLUSIONI – ZUNCHEDDU Beniamino fu condannato perché il teste oculare dichiarò di averlo riconosciuto come l'aggressore, nonché per aver fornito un alibi falso, tuttavia oggi va mandato assolto dai delitti a lui ascritti, ai sensi del comma 2 dell'art. 530 c.p.p., e quindi non con assoluzione piena, perché all'esito dell'istruttoria oggi svolta residuano delle perplessità sulla sua effettiva estraneità all'eccidio in discorso, commesso verosimilmente da più di un soggetto, uno dei quali – diversamente da quanto opinato nell'istanza di revisione – non era un cechino provetto (come pare fosse invece il CORRIA, indicato nell'istanza oggi in commento come il possibile vero autore del delitto), non riuscendo nell'intento omicidiario nemmeno dopo aver sparato due colpi a distanza ravvicinata in un luogo talmente stretto che "non occorreva prendere la mira".

Il Procuratore Generale nella requisitoria finale ha chiesto a questa Corte di voler trasmettere la presente sentenza, e gli atti relativi, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per quanto di eventuale competenza, con riferimento ai testimoni **UDA Mario, FADDA Daniela e MELIS Paolo**.

CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA PENALE - R.G. 42/2020 REVISIONI

P.Q.M.

Visti gli artt. 630 ss. c.p.p.,

REVOCA

la sentenza emessa nei confronti di **ZUNCHEDDU BENIAMINO** dalla **Corte di Assise di Cagliari** in data 8 novembre 1991, confermata dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari con sentenza del 16 giugno 1992 e definitiva in data **21 dicembre 1992**.

ASSOLVE

lo **ZUNCHEDDU** ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. dai reati ascrittigli per non aver commesso il fatto.

REVOCA


la misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata allo **ZUNCHEDDU** con ordinanza di questa Corte in data 25 novembre 2023;


DISPONE

la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per quanto di eventuale competenza, in ordine alle testimonianze rese da **FADDA Daniela, UDA Mario e MELIS Paolo**.

Giorni 90 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2024

Il Consigliere estensore
Franca Amadori


Il Presidente
Flavio Monteleone


CORTE DI APPELLO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

10 APR 2024



IL FUNZIONARIO
Dot.ssa Ludovica Mancini

